

**BOZZE DI STAMPA**

**9 novembre 2018**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (909)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

**DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI**

*Al comma 1 sostituire le parole: «, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta,» con le seguenti: «, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta, previa definizione di un piano per la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva e per la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili,».*

*Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e il conferimento in discarica».*

---

## 1.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e il conferimento in discarica».*

*Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché» con le seguenti: «dei materiali di risulta, in attuazione della normativa italiana ed europea vigente, deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale».*

---

## 1.3

GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario» con le seguenti: «l'affidamento, la ricostruzione dell'infrastruttura, il ripristino del connesso sistema viario, nonché gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».*

---

## 1.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» inserire le seguenti: «e per garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili come individuate e definite dalle ordinanze sindacali del Comune di Genova, n. 28272018 e successive modificazioni e integrazioni che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità previste dalla legge regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,».*

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» inserire le seguenti: «e per garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili, come individuati e definiti dalle ordi-*

nanze sindacali del Comune di Genova, n. 28272018 e successive modificazioni e integrazioni, che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità previste dalla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,».

---

## 1.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario» inserire le seguenti: «, e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».*

*Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «del connesso sistema viario», inserire le seguenti: «e per gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta».*

---

## 1.6

SCHIFANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

---

## 1.7

PAPATHEU

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

---

## 1.8

PAPATHEU

*Al comma 2, sostituire le parole: «costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «i cui componenti sono individuati direttamente dal Commissario».*

---

## 1.9

BIASOTTI, MALLEGNI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3:*

1) *dopo le parole: «Per le attività urgenti di progettazione degli interventi,», inserire le parole: «fermo quanto disposto nei successivi commi,».*

2) *sostituire le parole: «il Commissario straordinario può avvalersi,» con le parole: «il Commissario straordinario, di concerto con la Stazione Appaltante, può avvalersi,».*

b) *al comma 5:*

1) *sostituire le parole: «il Commissario straordinario opera in deroga», con le parole: «il Commissario straordinario, di concerto con la Stazione Appaltante, opera in deroga».*

2) *al primo periodo, dopo le parole: «vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea», aggiungere le parole: «, visto l'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'articolo 32, comma 2, lett. c), della direttiva 2014/24/UE».*

c) *al comma 6:*

1) *sostituire dalle parole: «Il concessionario del tratto autostradale» fino alle parole: «In caso di omesso versamento nel termine, » con le parole: «Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, in quanto tenuto al mantenimento della struttura concessa in assoluta sicurezza e funzionalità per l'intera durata della concessione e tenuto alla sua riconsegna in perfette condizioni al termine della concessione, deve fare fronte a tutte le spese dirette ed indirette di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, ricompresi tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis. In tale veste, il Concessionario potrà assumere la qualità di Stazione Appaltante in forza di atto amministrativo emanato dal Commissario straordinario e, di concerto con il*

medesimo Commissario straordinario, procederà all'affidamento in regime di estrema urgenza all'impresa/impresе che realizzeranno tutti i lavori necessari dalla progettazione al collaudo e consegna dell'opera. Solo in caso di mancato o ritardato adempimento a tale obbligo da parte del Concessionario e fermi gli effetti che l'inadempimento avrebbe sulla concessione,».

2) *sostituire il quarto periodo con il seguente*: «Per assicurare il celere avvio e svolgimento delle attività del Commissario straordinario, in caso di mancato o ritardato adempimento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione e conclusione dei lavori è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029.».

d) *sostituire il comma 7, con il seguente*:

«7. Il Commissario straordinario può individuare nel Concessionario, come previsto dal comma 6, tenuto in quanto tale all'immediata realizzazione della nuova opera a proprie spese garantendo la più celere ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, la Stazione Appaltante per la progettazione ed i lavori, nonché per ogni ulteriore attività prope-deutica, successiva e connessa ad una realizzazione a regola d'arte dell'opera. Tali attività, stanti le conclamate ragioni di estrema urgenza, saranno affidate a primarie imprese nazionali ed europee dotate dei massimi requisiti tecnici e di onorabilità previsti dal decreto legislativo 50 del 2016, ed in deroga alle ordinarie procedure competitive di selezione ed affidamento, in forza dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del medesimo decreto legislativo. nonché dell'articolo 32, comma 2, lett. c), della direttiva 2014/24/UE. Tali imprese non devono essere controllate, collegate, né partecipate, direttamente o indirettamente, dal Concessionario. Tenuto conto che la concessione in essere prevede che il Concessionario sia autorizzato ad affidare lavori a imprese a lei riferibili (in house) fino alla misura del 40 per cento di detti lavori, il Commissario straordinario può concordare con il Concessionario la rinuncia ad avvalersi di tale facoltà totalmente o, comunque, ad avvalersene in misura non superiore al 20 per cento. Fermi tutti gli ulteriori obblighi del Concessionario come anche precisati dalla decisione 27/4/2018 - C(2018) 2435 final - della Commissione Europea che ha autorizzato lo Stato italiano alla proroga della concessione di Autostrade per L'Italia S.p.A. Fermi gli eventuali effetti che, in esito all'accertamento di responsabilità amministrative, civili e/o penali a carico del Concessionario, si renderebbero necessari in ordine alla revoca/de-cadenza della concessione attualmente in essere ed alle ulteriori e maggiori conseguenze, anche di natura economica, che ne deriverebbero a carico del Concessionario.».

---

### 1.10

FERRAZZI, MARGIOTTA, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 5, sostituire le parole:* «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta» *con le seguenti:* «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che indichi la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale.».

---

### 1.11

PAPATHEU

*Al comma 5, sostituire le parole:* «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta», *con le seguenti:* «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale.».

---

### 1.12

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «e il ripristino del connesso sistema viario», *inserire le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2019».

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da:* «in deroga» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «mediante ordinanze da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono essere specificamente motivate».

---

### **1.13**

PAPATHEU

*Al comma 5, sostituire le parole:* «opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea» *con le seguenti:* «opera in deroga alle norme di legge individuate dal Ministero della giustizia che emana un apposito decreto, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente atto, sentite le commissioni competenti di Camera e Senato, nel quale devono essere indicate analiticamente e specificamente le norme di legge derogabili».

---

### **1.14**

SCHIFANI

*Al comma 5, sostituire le parole:* «opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» *con le seguenti:* «opera in deroga alle norme di legge individuate dal Ministero della giustizia che emana un apposito decreto, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente atto, sentite le commissioni competenti di Camera e Senato, nel quale devono essere indicate analiticamente e specificamente le norme di legge derogabili».

---

### **1.15**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Commissario straordinario provvede ad applicare le disposizioni regionali in materia di indennizzo per la delocalizzazione dei soggetti siano essi persone fisiche o imprese interferiti dalle opere di demolizione, ricostruzione e ripristino della infrastruttura».

---

### **1.16**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 80 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 1.17

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Il prefetto di Genova, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi alle attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

5-ter. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Genova, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5-quater. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.».

---



### **1.18**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine del rafforzamento del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Genova è incrementata la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco fino al completamento della pianta organica del citato Dipartimento. All'onere di cui al presente comma si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **1.19**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5», inserire le seguenti: «nonché quelle necessarie per indennizzare i disagi e la ricollocazione delle abitazioni e delle attività economiche e produttive danneggiate o rese incompatibili con le attività di demolizione, ricostruzione e ripristino, anche nel rispetto della normativa regionale vigente».*

---

### **1.20**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «in caso di omesso versamento nel termine», inserire le seguenti: «si provvede alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia e».*

---

### **1.21**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il commissario straordinario affida, ai sensi di quanto previsto all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripri-

stino del sistema viario e di ogni altra attività propedeutica ad esse connessa, ad un unico operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato scelto a seguito di indagine di mercato fra operatori economici in possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale relativi a pregresse esperienze maturate in Italia e all'estero nel settore delle infrastrutture di trasporto. Il soggetto affidatario può presentare varianti agli elaborati in possesso del Commissario straordinario entro 30 giorni dall'affidamento. Il soggetto affidatario costituisce, al fine della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati».

---

### **1.22**

PAPATHEU

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio».*

---

### **1.23**

PAPATHEU

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo inviano una relazione semestrale al Commissario, che la trasmette alle commissioni competenti di Camera e Senato, per effettuare una valutazione tecnica economica dei lavori svolti».*

---

### **1.24**

SCHIFANI

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo inviano una relazione semestrale al Commissario, che la trasmette alle commissioni competenti di Camera e Senato, per effettuare una valutazione tecnica economica dei lavori svolti».*

---

### 1.25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. Il commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

---

### 1.26

BIASOTTI, MALLEGNI, GALLONE

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alla contabilità speciale di cui al precedente periodo, sono assegnati 50 milioni per il 2018 e 100 milioni per il 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 1.27

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Agli atti del commissario straordinario per la ricostruzione si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni».

---

### 1.28

SCHIFANI, GALLONE

*Dopo il comma 8-ter, aggiungere i seguenti:*

«8-quater. Il Commissario straordinario predispone, entro 30 giorni dalla data della nomina, un piano d'azione strutturato, finalizzato alla miglior ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel quale devono

essere indicati con precisione i tempi necessari all'abbattimento del viadotto e quelli necessari per la sua ricostruzione. Il Piano deve essere immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio regionale della Liguria, al presidente della regione Liguria e al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti i quali, entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento, possono esprimere un parere non vincolante.

*8-quinquies.* Il commissario ha l'onere di riferire trimestralmente, alle Commissioni trasporti e lavori pubblici di Camera e Senato, lo stato di avanzamento dei lavori».

---

## **1.29**

PAPATHEU

*Dopo il comma 8-ter, aggiungere i seguenti:*

«*8-quater.* Il commissario straordinario predispone, entro 30 giorni dalla data della nomina, un piano d'azione strutturato, finalizzato alla miglior ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel quale devono essere indicati con precisione i tempi necessari all'abbattimento del viadotto e quelli necessari per la sua ricostruzione. Il piano deve essere immediatamente comunicato al Presidente del consiglio regionale della Liguria, al presidente della regione Liguria e al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti i quali, entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento, possono esprimere un parere non vincolante.

*8-quinquies.* Il commissario ha l'onere di riferire trimestralmente, alle Commissioni trasporti e lavori pubblici di Camera e Senato, lo stato di avanzamento dei lavori».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.100**

FAGGI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infra-

strutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

condivise le disposizioni di cui all'articolo 1, nelle quali si dispone che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze composta di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale e che egli possa nominare, con proprio provvedimento fino a due sub-commissari,

impegna il Governo:

ad assicurare, nel quadro dei più ampi interventi per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione e in applicazione delle vigenti norme anticorruzione, che tutto il personale facente capo alla struttura di supporto del Commissario straordinario non abbia procedimenti penali in corso o sentenze passate in giudicato, anche di primo grado, per delitti contro la pubblica amministrazione e inerenti la tipologia di funzioni di competenza del Commissario.

---

### **G1.101**

PUCCIARELLI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

il crollo del viadotto Morandi ha creato una serie di limitazioni all'accessibilità del territorio ligure impedendo ai collegamenti viari e ferroviari di garantire la celerità dei collegamenti ordinari;

occorre garantire la continuità territoriale attraverso tariffe agevolate e il mantenimento dei voli ordinari sulla tratta Genova-Roma, stipulando appositi accordi con Alitalia, unico vettore operante in tale tratta, almeno fino alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area genovese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché il Commissario straordinario possa stipulare un apposito accordo con il vettore Alitalia, al fine di prevedere, fino alla ricostruzione del ponte Polcevera o alla restituzione del sistema viario e ferroviario dell'area genovese, misure di compensazione finanziaria, a carico della contabilità speciale, dirette a garantire la vendita di biglietti aerei a tariffa ribassata sulla tratta Genova Roma

e viceversa, esclusivamente per i cittadini residenti in Liguria, o con attività lavorativa o di studio nelle province di Genova, Savona e Imperia, per una percentuale fino al 50 per cento dei posti offerti su ciascun volo.

---

## **G1.102**

NUGNES, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 1 prevede la nomina di un commissario straordinario per la gestione della situazione di emergenza e, nel determinarne le funzioni, precisa che per la demolizione, la rimozione e lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, gli competono poteri *extra ordinem* con l'unico limite dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

considerato che:

l'unica destinazione, prevista dal decreto 109, per i materiali provenienti dalle demolizioni è la discarica, nonostante gli impegni programmatici italiani ed europei che sollecitano il recupero selettivo, il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella ricostruzione e la creazione di una filiera di settore, giacché i materiali del settore delle costruzioni e delle demolizioni edilizie potrebbero rappresentare una vera miniera di nuova materia prima se solo venissero avviati al recupero e al riciclo. Invece in Italia, secondo alcune stime, si ritiene che solo il 10 per cento degli scarti dell'edilizia venga recuperata, mentre quasi il 90 per cento finisce in discariche illegali, oppure viene smaltito in modo indifferenziato in discarica o comunque sfugge alle maglie della filiera del riciclo;

l'attuale Governo ha previsto una specifica delega al Ministero dell'ambiente sull'economia circolare, sarebbe opportuno indicare tra i compiti del Commissario straordinario la stesura di un Piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la destinazione finale. La pianificazione di queste attività possono da un lato ridurre l'impatto ambientale sui cittadini e sulla città delle fasi di rimozione e smalti-

mento e, dall'altro, consentono di rafforzare le competenze nel riciclo di materiali in edilizia e di recuperare cave dismesse presenti sul territorio,

impegna il Governo:

a tenere conto delle diverse tipologie di materiali derivanti dalle demolizioni per sottoporle ad un trattamento specifico, che limiti l'impatto sull'ambiente e che al contempo ne consenta il recupero e, laddove possibile, l'impiego per la ricostruzione degli edifici crollati o lesionati, con un conseguente abbattimento dei costi per la ricostruzione.

---

### **G1.103**

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

nello specifico, l'articolo 1 prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire le attività per la demolizione, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura; sono disciplinati, inoltre i poteri derogatori attribuiti al Commissario; disposizioni specifiche riguardano i rapporti tra Commissario e Autostrade per l'Italia S.p.A. e la disciplina degli affidamenti del Commissario, che potranno avvenire senza gara;

con l'approvazione del decreto-legge n. 59, dell'8 aprile 2008, riguardante gli obblighi europei e l'esecuzione di alcune sentenze della Corte giustizia della Comunità Europea, venne inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 7 giugno 2008, l'articolo 8-*duodecies* che prevedeva l'approvazione per legge di tutte le nuove convenzioni con i concessionari autostradali già sottoscritte da Anas (proprietaria) con le società concessionarie (come Autostrade per l'Italia), ma che ancora non avevano ricevuto il parere favorevole di Nars, Cipe e 8 commissioni parlamentari, compresa quella con Autostrade per l'Italia;

in sintesi, l'articolo 8-*duodecies*, eliminò il parere del Cipe e del Parlamento che avevano chiesto maggiori garanzie e controlli per l'interesse pubblico sulle nuove convenzioni;

l'attuale Governo ha più volte richiamato gli effetti negativi della norma citata,

impegna il Governo:

a compiere una valutazione degli effetti derivanti dall'approvazione della norma descritta in premessa, e se del caso, ad adottare le iniziative, di carattere normativo, volte al superamento della stessa.

---

#### **G1.104**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

le misure di cui all'articolo 1, 1-*bis*, 4 e 4-*bis* del presente provvedimento, non risultano essere affatto sufficienti a dare risposte adeguate alle criticità che si registrano nella città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi in particolare per le aree limitrofe alla cosiddetta «zona rossa» individuata mediante le Ordinanze del Sindaco di Genova, richiamate nei citati articoli;

occorre dare risposte ai cittadini e alle attività economiche nelle aree a ridosso della cosiddetta zona rossa e che nel corso del dibattito abbiamo richiamato come «area arancione»;

i cittadini di queste aree hanno rappresentato alle istituzioni le difficoltà in cui si trovano;

sarebbe utile la previsione di un fondo per affrontare i problemi posti dalla inevitabile presenza di una zona arancione che sarà ancora più evidente nel momento in cui si dovrà procedere all'abbattimento e alla ricostruzione del manufatto;

si tratta di immobili ubicati ad esempio in Via Porro, Via Fillak, Via Campi e che ad oggi risultano essere area priva di qualsiasi riconoscimento del disagio occorso,

impegna il Governo:

attraverso il Commissario nominato a valutare l'opportunità di prevedere adeguate misure di supporto, previo confronto con le istituzioni locali e con i comitati dei cittadini, in favore degli abitanti e degli operatori economici e commerciali della cosiddetta «zona arancione» e ad assicurare la corrispettiva copertura finanziaria risultante dalle richiamate necessità.

---



## EMENDAMENTI

### 1.0.1

RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il terzo periodo è soppresso».

---

## Art. 1-bis

### 1-bis.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, sostituire la parola: «Ai» con le seguenti: «A ciascuno dei».*

---

### 1-bis.2

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai locatari degli immobili oggetto degli atti di cessione sono corrisposte nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 disciplinante il Programma Regionale di Intervento

Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila, l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila e le spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa».

---

### **1-bis.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila è corrisposta al conduttore titolare di contratto di locazione regolarmente registrato in corso alla data dell'evento del 14 agosto 2018».

---

### **1-bis.4**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui al presente articolo nonché quelli, di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 4-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 3 07 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000».

*Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «2, 3 e 4» con le seguenti: «2, 3, 4 e 4-bis».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G1-bis.100**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze:

premessi che:

il patrimonio edilizio residenziale italiano è in gran parte costituito da edifici costruiti nel secondo dopoguerra, in un periodo di forte crescita della domanda abitativa, Lo sviluppo edilizio è spesso stato tumultuoso, non sempre pianificato e ovviamente rispecchia le conoscenze tecniche del periodo in cui è stato realizzato;

la frammentazione della proprietà immobiliare, nonché i costi di adeguate perizie e di interventi di adeguamento statico, hanno negli anni scoraggiato fortemente l'adeguamento alle più avanzate conoscenze tecniche e alla normativa antisismica;

a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, si evidenzia ancora più in modo drammatico che non si può rinviare una verifica sul ciclo di vita del calcestruzzo e del cemento armato impiegati nella costruzione di condomini, case e abitazioni in genere. L'esaurirsi del ciclo di vita di questi materiali ha già portato in molte città italiane alla evacuazione e dichiarazione di inagibilità di molti edifici;

oltre all'edilizia privata, il problema riguarda significativamente l'edilizia residenziale pubblica, in gran parte coeva alla realizzazione del Ponte Morandi e che quindi inizia ad accusare le stesse problematiche;

in questo momento è fondamentale che i proprietari, e gli enti pubblici, abbiano piena contezza della situazione dei loro edifici e degli eventuali interventi necessari per prevenire future tragedie, Per gestire i costi di perizie relative alla staticità e all'antisismica è necessario supportare ed incentivare i proprietari affinché siano alleggeriti da questo peso economico;

è necessario pensare uno strumento che incentivi i singoli privati proprietari di immobili e uno per gli enti pubblici preposti all'edilizia popolare; solo così si potrà avere in un tempo celere e certo una mappatura completa

della sicurezza statica e antisismica della proprietà edilizia italiana, al fine di intervenire tempestivamente dove necessario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere e finanziare un fondo che incentivi con un adeguato vantaggio fiscale i proprietari di immobili a commissionare a professionisti le perizie relative alla staticità e antisismica degli edifici stessi; a prevedere un fondo a vantaggio degli enti pubblici proprietari per effettuare le stesse perizie sugli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica.

---

## EMENDAMENTO

### Art. 1-ter

#### 1-ter.1

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Anas provvede, con particolare riguardo ai manufatti sospesi di propria competenza ad un piano straordinario di verifica e messa in sicurezza degli stessi, da concludersi entro il termine previsto di cui al comma 3, e ad adottare conseguentemente tutte le occorrenti misure a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture. A tale scopo è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro.

3-ter. Al fine di supportare l'attività delle Province per la verifica e messa in sicurezza di ponti, viadotti e cavalcavia di propria competenza è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 30 milioni di euro.

3-quater. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: tratte autostradali aggiungere le seguenti: statali e provinciali.*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1-ter.100**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

nel settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera infrastrutturale denominata «Gronda di Genova»;

si tratta di un'opera imprescindibile per il futuro della città di Genova e per la mobilità dei cittadini liguri, a maggior ragione dopo il drammatico crollo del «Ponte Morandi» avvenuto lo scorso 14 agosto;

vi è forte preoccupazione come evidenziato anche nel corso delle audizioni che il parlamento ha svolto in merito al provvedimento in esame da parte della stragrande maggioranza dei soggetti istituzionali e delle forze economiche e sociali della Liguria circa un possibile stop alla realizzazione della richiamata opera,

impegna il Governo:

ad assicurare, come richiesto dalle comunità liguri, dalle istituzioni locali e dalle forze economiche e sociali la realizzazione della «Gronda» di Genova quale opera infrastrutturale strategica confermandone il progetto e il relativo crono programma.

---

**G1-ter.101**

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

all'indomani del tragico evento del crollo del «Ponte Morandi» l'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inviava una nota a tutte le province, i comuni e le regioni italiane con cui chiedeva con massima urgenza «di procedere all'avvio dello stato di conservazione delle opere viarie e non che ricadono nella vostra competenza», e di comunicare al ministero «entro e non oltre il 30 agosto gli interventi necessari a rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle tratte infrastrutturali, corredando le predette segnalazioni di adeguate attestazioni tecniche (perizie, verbali di sopralluogo ecc.), indicazioni di priorità e stima dei costi»;

è certamente condivisibile la necessità di una ricognizione organica sullo stato delle opere, ma non può sfuggire che simili informazioni possono essere fornite solo partendo da una diagnostica attenta, mirata, e da conseguenti verifiche, anche analitiche, eseguite nel rispetto delle norme e delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche;

le specifiche informazioni richieste dal ministro richiedono mezzi adeguati e l'impiego di attività professionali ad alto tasso di specializzazione che peserebbero esclusivamente sui bilanci degli enti territoriali, spesso impossibilitati ad affrontare anche le spese ordinarie, messi in ginocchio da anni di politiche economiche che hanno puntato esclusivamente a tagliare linearmente i fondi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio i necessari stanziamenti che consentano agli enti territoriali di procedere alla ricognizione dello stato di conservazione delle opere viarie richiesto dal Governo;

a considerare la possibilità di istituire un protocollo nazionale di valutazione e classificazione delle infrastrutture, per disporre i controlli e gli interventi necessari sulla base di dati condivisi su unica piattaforma nazionale.

---

**G1-ter.102**

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 109/2018 prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova;

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da Nord a Sud;

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta che delle 5931 opere analizzate 1918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano cioè di interventi urgenti;

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito un monitoraggio dettagliato;

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame.

---

**G1-ter.103**

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge n. 109/2018, posto in votazione, prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, nello specifico, tra le altre, dispone misure volte a potenziare e a sostenere la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti di Genova;

dopo il crollo del cosiddetto Ponte Morandi di Genova, si è alimentato, a giusta ragione, l'allarme nazionale per le condizioni dei viadotti italiani. Si tratta di timori fondati come dimostra l'Upi a seguito di un monitoraggio di 5.931 opere a rischio tra viadotti, ponti e gallerie italiane, da Nord a Sud;

dalla verifica, sul monitoraggio del sistema viario a rischio, fatta a seguito della richiesta del Ministro delle Infrastrutture a tutte le istituzioni il giorno dopo la tragedia del Morandi, risulta che delle 5931 opere analizzate 1918 di queste sono considerate in «priorità 1»: necessitano cioè di interventi urgenti;

i fondi attualmente messi a disposizione risultano insufficienti per sanare tutte le opere a rischio, considerando che non ci sono solo interventi immediati: dall'analisi delle Province risultano infatti almeno 14.000 ponti, viadotti o gallerie, su cui è necessario avviare da subito un monitoraggio dettagliato;

a seguito del monitoraggio effettuato in data 16 agosto 2018 i Comuni e le province italiane ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima manovra di bilancio per il 2019, risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie, descritti in premessa, ad integrazione di quelle già previste nel provvedimento in esame.

---



**G1-ter.104**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,  
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

i lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi sono iniziati nel 2012 e si prevede l'attivazione della linea entro il 2022;

ricordato che Cociv e le ditte aggiudicatarie impiegano oltre 2000 lavoratori diretti più quelli dell'indotto nei cantieri della Liguria e del Piemonte;

sono stati stipulati accordi sindacali, recepiti nei bandi di gara emanati dal Cociv, per garantire la clausola sociale al fine di assicurare la continuità occupazionale per i lavoratori;

le risorse relative al V Lotto sono state deliberate con atto Cipe per il 2018 e che quelle del VI Lotto sono state parimenti deliberate dal Cipe per l'anno 2019;

il crollo del ponte Morandi ha evidenziato la fragilità infrastrutturale della Liguria, tale per cui sarebbe necessario un piano straordinario di investimenti per proseguire anzitempo la programmazione delle opere cantierate e cantierabili;

l'opera rischia di subire un arresto, creando grave incertezza per lavoratori e imprese,

impegna il Governo:

considerata la straordinarietà della situazione e la rilevanza strategica dell'opera a proseguire immediatamente i cantieri e conseguentemente a sbloccare le risorse relative al V Lotto del Terzo Valico dei Giovi e anticipare al 2018 il finanziamento già deliberato dal Cipe per il VI Lotto.

---

**G1-ter.105**

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

la tragedia del crollo del cosiddetto «Ponte Morandi» e la conseguente interruzione del collegamento autostradale tra la A10 e il resto del nodo genovese ha fatto emergere l'enorme fragilità dell'intera viabilità genovese e ha posto con forza la necessità di accelerare la realizzazione della Gronda di Ponente;

il Progetto della Gronda di Genova si pone l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più interconnesso con la città di Genova- cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) sino all'abitato di Voltri - trasferendo il traffico passante sulla nuova infrastruttura, che si aggiungerà all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento «fuori sede»;

il progetto può considerarsi ufficialmente entrato nella fase finale: è stato autorizzato il piano finanziario e sono stati avviati sia gli espropri delle aree interferite che i cantieri per le opere propedeutiche;

l'accelerazione della cantierizzazione e del finanziamento della Gronda, oggi più che mai, si rende necessaria per il decongestionamento della viabilità ordinaria e straordinaria e per l'importante indotto di almeno 5000 lavoratori che l'opera porterebbe;

altra infrastruttura essenziale per la città di Genova e per il suo rilancio, dal punto di vista economico e turistico, è rappresentato dal Terzo Valico dei Giovi, l'opera ferroviaria che consentirà la realizzazione dell'alta velocità tra Genova e Milano, potenziando i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d'Europa;

circa il 32 per cento dei lavori sono stati completati, con l'80 per cento delle opere appaltate e una previsione di fine lavori che, ad oggi, resta fissata al 2022;

si tratta di un'opera di straordinaria importanza non solo per Genova e la Liguria ma per la competitività dell'Italia e il sistema logistico europeo, consentendo più funzionalità ed economicità a chi utilizza i porti liguri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, i necessari stanziamenti per garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche della Gronda e del Terzo Valico dei Giovi.

---

## EMENDAMENTI

### **1-ter.0.1**

PINOTTI, VATTUONE, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-quater.**

*(Misure per la tutela della salute e per la partecipazione dei cittadini)*

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ligure (ARPAL) e l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, adottano un piano di potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree zone interessate dalla modificazione della viabilità a seguito del crollo.

2. Il Commissario straordinario assicura adeguate forme di partecipazione dei cittadini, definendo luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, della popolazione interessata, degli Enti Locali alle scelte che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale in materia di mobilità, tutela ambientale, urbanistica, attività sociali, sostegno all'economia. A tal fine promuove un Osservatorio Civico quale strumento di confronto, acquisizione dei bisogni e dei suggerimenti delle collettività interessate».

---

**1-ter.0.2**

PAPATHEU

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-quater.**

*(Misure per la tutela della salute e per la partecipazione dei cittadini)*

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ligure (ARPAL) e l'Azienda di Unità sanitaria locale territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, adottano un Piano di potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree zone interessate dalla modificazione della viabilità.

2. Il Commissario straordinario assicura adeguate forme di partecipazione definendo luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, della popolazione interessata, degli Enti Locali alle scelte che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale in materia di: mobilità, tutela ambientale, urbanistica, attività sociali, sostegno all'economia. A tal fine promuove un Osservatorio Civico quale strumento di confronto, acquisizione dei bisogni e dei suggerimenti delle collettività interessate».

---

**Art. 2**

**2.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «all'evento», aggiungere le seguenti: «nonché a tutte le necessità da esso derivanti».*

---

## 2.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «il Comune di Genova», inserire le seguenti: «l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale».*

*Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine, le parole: «ad eccezione del personale della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale che provvederà con risorse a carico del proprio bilancio».*

---

## 2.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'emergenza, fino a 300 unità», con le seguenti: «fino a 350 unità in possesso delle qualifiche previste nelle società partecipate in house del comune di Genova e nelle agenzie della regione Liguria, fino a 350 unità».*

*Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 10.000.000», con le seguenti: «euro 16.000.000».*

---

## 2.4

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, dopo le parole: «all'emergenza, », inserire le seguenti: «con particolare riguardo al servizio di assistenza sociale.».*

---

## 2.5

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, sostituire la parola: «300», con la seguente: «500».*

---

## 2.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonché dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219».*

*Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «soli titoli», con le seguenti: «titoli e colloquio».*

---

## 2.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e, per le società, in deroga ai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».*

---

## 2.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000», con le seguenti: «4.500.000 per l'anno 2018 e di euro 12.000.000».*

---

## 2.9

GALLONE

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

*«4-ter. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla O.C.D.P.C. 539 del 2018, la regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.100**

PUCCIARELLI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità per la Regione, per gli enti locali interessati e per gli enti del settore regionale allargato (con esclusione del Servizio sanitario) e per la Camera di commercio di Genova, nonché per le società controllate dalle predette amministrazioni, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza, di assumere lavoratori a tempo determinato, fino a 300 unità complessive, con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza;

lo scopo è quello di far fronte a tutte le necessità del territorio conseguenti all'evento e garantire il corretto funzionamento delle amministrazioni;

il nucleo di VVF si trova ad affrontare quotidianamente diverse difficoltà, non solamente dovute al rischio e all'alto tasso di impegno richiesto dal lavoro svolto, ma anche e soprattutto dovute alla loro situazione lavorativa;

in particolare in Liguria, soprattutto durante i periodi autunnali e invernali, è richiesto frequentemente l'intervento delle unità cinofile, che hanno l'obbligo di muoversi sempre a coppie di due o in numero superiore;

il vigile del fuoco intenzionato ad essere conduttore di unità cinofila deve acquistare con proprie risorse il cane, che in seguito verrà addestrato per affrontare l'esame di abilitazione, e, pertanto, tra vigile e cane si crea sempre un legame umano particolare e un senso di dovere esemplare come dimostrato dalle cronache durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi;

il Corpo svolge un'attività ammirevole e di pronto intervento in situazioni sempre difficili e merita un pieno sostegno da parte dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative affinché, a seguito del lavoro svolto dopo il crollo del Ponte Morandi, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in Liguria possa assumere a tempo indeterminato e in via straordinaria almeno cinque unità cinofile, composte da conduttore e cane, da destinare alla sezione cinofila del predetto Corpo, mediante avvio di procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario.

## **G2.101**

PUCCIARELLI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 2, recante disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali consente alla Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali, nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, di poter assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre u.s., dove venti di scirocco hanno sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero; in particolare sono stati colpiti i comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire ai comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli, di far fronte all'emergenza dovuta agli eventi atmosferici eccezionali del 29 ottobre u.s. anche attraverso la possibilità di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di supporto all'emergenza, in deroga ai vincoli di



contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, utilizzando risorse proprie ovvero le risorse che il Governo potrà mettere a disposizione dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche di interesse nazionale verificatisi in vaste aree del Paese nei giorni scorsi.

## **G2.102**

BRUZZONE

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

a seguito del crollo del Ponte Morandi in data 14.08.2018, oltre alla gestione dell'emergenza delle prime settimane, si è verificata la necessità di garantire quotidianamente un presidio nella cosiddetta «zona rossa» ed in tutte le zone in relazioni alle quali è stata modificata la viabilità, al fine di assicurare la corretta gestione del traffico veicolare, in particolare nelle popolose zone della Valpolcevera, di Sestri Ponente, di Cornigliano e di Sampierdarena;

Il perseguimento di tale obiettivo ha comportato e comporterà ancora per diversi mesi, un notevole incremento dei turni di servizio degli agenti di polizia municipale con conseguente necessario ricorso al lavoro straordinario diurno, notturno e festivo;

l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 pone un limite al salario accessorio, e, quindi anche allo straordinario, pari a quanto speso allo stesso titolo nell'anno 2016 (per il Comune di Genova euro 900.000);

al 30 settembre c.a. risultavano già spesi, soltanto per la Polizia Locale, quasi 300.000 euro e, pertanto, risulta evidente l'impossibilità per il Comune di Genova di rispettare il limite di legge in quanto ad oggi la previsione di spesa per gli anni 2018 e 2019 ammonta a circa il doppio di quanto normativamente previsto;

Sulla base del disposto dell'articolo 14 del CCNL 01.04.1999 e delle conformi interpretazioni fornite nel corso degli anni dall'ARAN (vedi da ultimo RAL 1957 del 01.03.2018) le risorse per il lavoro straordinario «possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali o calamità naturali». Con l'ordinanza n. 542 del 07.09.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un

tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A 10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14.08.2018» all'articolo 5 prevede un ristoro degli esborsi determinati dal ricorso al lavoro straordinario limitatamente al periodo 14-24 agosto 2018;

tale rimborso non è assolutamente sufficiente ad evitare il superamento dei limiti al salario accessorio di cui sopra;

risulta indispensabile che sia concesso al Comune di Genova di poter utilizzare il ricorso al lavoro straordinario, per le attività strettamente connesse al superamento dello stato emergenziale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo affinché il Comune di Genova possa utilizzare il ricorso al lavoro straordinario, per le attività strettamente connesse al superamento dello stato emergenziale, prevedendo con apposito atto normativo il rimborso della spesa, ovvero attraverso la possibilità di deroga al limite di legge previsto per il salario accessorio, di cui al disposto dell'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75 del 2017, per gli anni 2018 e 2019, utilizzando risorse proprie, anche con riferimento al fondo delle risorse decentrate relativamente alle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale temporaneo come previsto dal Decreto.

---

## **G2.103**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

la municipalità della Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova si caratterizza dal punto di vista demografico per la incidenza di popolazione anziana; questo comporta la necessità di strutturare una rete di servizi in grado di venire incontro alle particolari esigenze sotto il profilo della accessibilità ai servizi sanitari;

la istituzione di una «casa della salute» è quindi una priorità soprattutto dopo il crollo del Ponte Morandi e la conseguente necessità di rafforzare la prossimità dei servizi socio sanitari,

impegna il Governo:

ad affrontare, secondo quanto riportato in premessa e d'intesa con la Regione Liguria, l'ipotesi di prevedere una quota aggiuntiva in sede di riparto sul Fondo Sanitario nazionale 2019, spettante alla regione Liguria, al fine di potenziarne il sistema sanitario nella Valpolcevera compresa la realizzazione della Casa della salute.

---

## **G2.104**

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

nel corso del dibattito parlamentare concernente l'esame del presente provvedimento è emersa con forza la priorità conseguente all'evento del crollo del ponte Morandi di tutelare e garantire l'accessibilità alle strutture sanitarie per gli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità;

le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia considerata l'attuale condizione di viabilità per l'accesso alle strutture sono da effettuarsi presso gli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi, Tortona e Alessandria;

si tratta di una soluzione dettata dalla orografia in grado di affrontare l'emergenza venutasi a determinare a seguito dell'evento del 14 agosto scorso;

è necessario che il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proceda a disciplinare le modalità organizzative per l'effettivo riconoscimento di tale situazione e per rafforzare le strutture sanitarie di cui in premessa proprio per l'eccezionalità della situazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affrontare quanto riportato in premessa d'intesa con le Regioni interessate con l'ipotesi di prevedere sin dalla prossima legge di Stabilità di una eventuale quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante alla Regione Piemonte

in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.1

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Ulteriori disposizioni in materia di personale)*

1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento le Amministrazioni statali competenti provvedono, entro il biennio 2018-2020 ad aumentare la dotazione della pianta organica pari al 20 per cento per quel che riguarda il personale in servizio presso le sedi di Genova di:

- a) Tribunale e Procura della Repubblica;
- b) Prefettura;
- e) Amministrazione penitenziaria;
- d) Polizia di Stato;
- e) Vigili del fuoco;
- j) Arma dei Carabinieri;
- g) INPS;
- h) INAIL;
- i) Ispettorato del lavoro;
- J) Provveditorato opere pubbliche.

2. È altresì, per lo stesso periodo e per la stessa sede, incrementata la quota di finanziamento del Fondo nazionale per la sanità per la deroga all'assunzione di personale nella medesima misura percentuale.

3. Per compiti di monitoraggio ambientale è autorizzato l'incremento della dotazione organica dell'Arpal.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **Art. 3**

### **3.1**

BIASOTTI, MALLEGNI, GALLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero», con le seguenti: «I redditi dei fabbricati danneggiati o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «danni direttamente conseguenti», con le seguenti: «danni conseguenti», e sopprimere il secondo periodo.*

---

### **3.2**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «, oggetto» fino a: «seguito dell'evento» con la seguente: «danneggiati».*

*Conseguentemente, al comma 2:*

*- primo periodo sopprimere la parola: «direttamente;*

*- sopprimere il secondo periodo.*

---

### **3.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento» con le seguenti: «danneggiati».*

---

### 3.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a seguito dell'evento» inserire le seguenti: «o che abbiano subito un danno accertato».*

---

### 3.5

BIASOTTI, MALLEGNI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «rimborso al comune di Genova», con le seguenti: «rimborso agli enti territoriali interessati»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «o che hanno sede o unità locali»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «conseguenti all'evento», inserire le seguenti: «e per le attività economiche e produttive danneggiate dall'evento»;*

d) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche e produttive danneggiate dall'evento non costituiscono aiuto di Stato.»;*

e) *al comma 3, sostituire le parole: «Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento» con le seguenti: «I soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati in immobili e le attività economiche e produttive che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, sono esentate dal pagamento»;*

f) *al comma 5, sopprimere le parole: «residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili»;*

g) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria, per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliate o che hanno sede legale o operative nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto».

---

### **3.6**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «al comune di Genova» inserire le seguenti: «e alla Regione Liguria».*

---

### **3.7**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o che hanno sede o unità locali».*

---

### **3.8**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «direttamente».*

---

### **3.9**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «conseguenti all'evento» inserire le seguenti: «e per le attività economiche danneggiate dall'evento».*

---

### **3.10**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **3.11**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5.1. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliati o che hanno sede legale o operativa nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche centrali dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto».

---

### **3.12**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5.1. In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche danneggiate dall'evento del 14 agosto 2018 non costituiscono aiuti di Stato».

---

## **Art. 4**

### **4.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e n. 314 del 7 settembre 2018», inserire le seguenti: «e con successive ordinanze sindacali».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le se-*



*guenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

#### **4.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del presente decreto» fino a: «2015-2017», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto alla media degli anni 2016 e 2017 relativa al corrispondente periodo».*

---

#### **4.3**

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 400.000».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «euro 5 milioni» con le seguenti: «euro 40 milioni».*

---

#### **4.4**

RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 300.000».*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2019».*

---

#### **4.5**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 300.000».*

---

#### 4.6

GALLONE

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli strumenti di accertamento quali gli studi di settore, nonché il redditometro e lo spesometro. Detta sospensione opera anche all'interno della zona franca di cui all'articolo 8.».*

---

#### 4.7

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 2, sostituire le parole: «euro 10 milioni per l'anno 2018» con le seguenti: «euro 40 milioni per gli anni 2018 e 2019».*

---

#### 4.8

SCHIFANI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, alle imprese iscritte e registrate all'anagrafe portuale, con conducenti in possesso di *badge* di accesso ai *gate* terminali, che svolgono operazioni di carico e scarico è garantito un ristoro delle maggiori spese affrontate per ogni operazione ovvero per ogni trasporto che comporta un'operazione di carico e scarico nei terminali portuali e che risulta tracciato dal sistema telematico portuale E-port.*

*2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori di cui al comma 2-bis. del presente articolo delle risorse necessarie. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 500.000 euro per l'anno 2018, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».*

---

## 4.9

PAPATHEU

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, alle imprese iscritte e registrate all'anagrafe portuale, con conducenti in possesso di *badge* di accesso ai *gate* terminali, che svolgono operazioni di carico e scarico è garantito un ristoro delle maggiori spese affrontate per ogni operazione ovvero per ogni trasporto che comporta un'operazione di carico e scarico nei terminali portuali e che risulta tracciato dal sistema telematico portuale E-port.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori di cui al comma 2-bis. del presente articolo delle risorse necessarie. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 500.000 euro per l'anno 2018, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

---

## 4.10

SCHIFANI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che, per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, abbiano necessità di effettuare assunzioni di ulteriore personale viaggiante, hanno il diritto ad usufruire di un regime di contribuzione agevolata, mentre i lavoratori licenziati da imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, in seguito all'evento del 14 agosto 2018, hanno diritto all'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corri-

spondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

---

#### **4.200 (già 4-ter.10)**

PAPATHEU

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che, per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, abbiano necessità di effettuare assunzioni di ulteriore personale viaggiante, hanno il diritto ad usufruire di un regime di contribuzione agevolata, mentre i lavoratori licenziati da imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, in seguito all'evento del 14 agosto 2018, hanno diritto all'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

---

#### **4.11**

SCHIFANI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori godono della sospensione del pagamento dell'IVA. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 2 milioni di euro per l'anno 2018, e di 6 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

---

#### **4.201 (già 4-ter.11)**

PAPATHEU

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori godono della sospensione del pagamento dell'IVA. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 2 milioni di euro per l'anno 2018, e di 6 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

---

#### **4.12**

BIASOTTI, SCHIFANI, MALLEGGNI, TOFFANIN

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che abbiano la sede o la filiale operativa situata nella Provincia di Genova, per gli anni 2018 e 2019 sono previsti esoneri e diminuzioni dal pagamento delle imposte per tutti i dipendenti, ed in particolare prevedendo l'esenzione IRAP e forme riduzione dei contributi INAIL per il personale viaggiante in forza e per le eventuali nuove assunzioni necessarie ad assicurare un livello adeguato di servizi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

---

#### **4.202 (già 4-ter.13)**

PAPATHEU

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che abbiano la sede o la filiale operativa situata nella Provincia di Genova, per gli anni 2018 e 2019 sono previsti esoneri e diminuzioni dal pagamento delle imposte per tutti i dipendenti, ed in particolare prevedendo l'esenzione IRAP e forme riduzione dei contributi INAIL per il personale viaggiante in forza e per le eventuali nuove assunzioni necessarie ad assicurare un livello adeguato di servizi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

#### **4.13**

SCHIFANI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che utilizzino automezzi che possano trasportare un carico superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati nella Provincia di Genova in data precedente all'evento, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà dell'automezzo per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 2 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

#### **4.203 (già 4-ter.12)**

PAPATHEU

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che utilizzino automezzi che possano trasportare un carico superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati nella Provincia di Genova in data precedente all'evento, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà dell'automezzo per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 2 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

#### **4.16**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in favore delle imprese di cui al comma 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

#### 4.14

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività del tessuto produttivo genovese, per i soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nel porto di Genova, le aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono fissate, rispettivamente, al 28 per cento e al 15 per cento. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e non si applica alle imprese che nel corso del medesimo periodo temporale facciano ricorso a procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma».

---

#### 4.15

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla rapida ripresa delle attività economiche presenti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 per consentirne la localizzazione in ogni caso nel territorio del comune di Genova. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge



29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le modalità applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

#### **4.17**

TOFFANIN, MALLEGGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con proprio provvedimento, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario individua l'area limitrofa alla zona delimitata di cui al comma 1, interferita dal crollo del Ponte, per la quale si applicano le previsioni di cui al presente articolo e agli articoli 4-bis e 4-ter».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G4.100**

PUCCIARELLI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'immane tragedia del crollo del ponte Morandi, oltre al gravissimo sacrificio di vite umane, ha comportato rilevantissimi danni economici per tutto il tessuto economico orbitante intorno all'area dell'evento;

considerato che il provvedimento in esame ha meritoriamente affrontato, tra gli altri, anche il problema del ristoro delle perdite di fatturato patite, in conseguenza dell'evento, dalle imprese aventi sede operativa all'interno della cosiddetta «zona rossa», come individuata dalle ordinanze sindacali;

ritenuto che:

il riferimento, contenuto nell'articolo 4 del provvedimento in esame che affronta la questione di cui alla premessa precedente, alla zona «rossa» rischia tuttavia di determinare l'impossibilità di indennizzare quelle imprese che, pur aventi sede operativa al di fuori della zona in argomento, hanno visto paralizzata la propria attività imprenditoriale per effetto dell'interruzione della linea ferroviaria;

tale situazione si è determinata in particolare per la società concessionaria della manovra ferroviaria nel Porto di Genova, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, pur non avendo sede o unità locale ubicata nella zona individuata nelle ordinanze sindacali richiamate nell'articolo già citato, ha subito un'evidente riduzione del fatturato derivante dalla pratica impossibilità di svolgere detta attività per oltre quaranta giorni, a causa dell'interruzione dell'unica via di connessione ferroviaria al Porto, sulla quale il ponte è fisicamente crollato;

poiché la società in argomento ha la propria sede in area limitrofa alla zona rossa, e precisamente nel Porto di Genova, ma al di fuori della zona suddetta, non potrebbe usufruire del parziale indennizzo della perdita di fatturato subita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative affinché, tenuto conto della assoluta peculiarità ed esclusività della situazione nella quale si trova l'impresa in premessa, si provveda, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario straordinario, di cui al citato articolo 4, ad includere la società concessionaria della manovra ferroviaria nel Porto di Genova tra le società che possono accedere alla misura di indennizzo di cui alla disposizione da ultimo citata.

---

#### **G4.101**

PUCCIARELLI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 4 prevede il riconoscimento fino al 100 per cento del valore del decremento, rispetto al triennio precedente, subito da imprese e liberi professionisti operanti all'interno di una «zona rossa» delimitata con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018;

oltre alle imprese che hanno subito perdite della propria attività e ai cittadini che hanno subito i innumerevoli disagi a causa del crollo del viadotto Morandi, occorre sostenere anche le imprese e i professionisti che inevitabilmente subiranno perdite e disagi per tutto il periodo della permanenza del cantiere per la costruzione del nuovo ponte e infrastrutture connesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi affinché, nell'ambito degli atti ricognitivi del Commissario straordinario, sia perimetrata anche un'area «zona arancione» nell'area interessata dal futuro cantiere per la demolizione e ricostruzione del viadotto e delle opere connesse, allo scopo di poter sostenere tutte le imprese e i professionisti per far fronte agli inevitabili perdite e disagi che dovranno subire per tutto il periodo della permanenza del cantiere, anche individuando le modalità e la quantificazione degli indennizzi.

---

#### **G4.102**

PUCCIARELLI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre u.s., dove venti di scirocco hanno sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero. Decine le imbarcazioni distrutte, compresi alcuni yacht e motoscafi, con danni incalcolabili;

è stata una dura stangata per il settore della pesca ligure perché sono state colpite tutte le marinerie da Lerici a La Spezia, Rapallo e il Golfo del Tigullio, Genova Quinto e Genova Boccadasse, Savona, Spotorno e Alassio;

la violentissima tempesta non ha risparmiato nessuna zona, causando per la mitilicoltura spezzina ingenti danni sia per gli stabilimenti a terra, sia per le reste e le imbarcazioni in mare;

la piccola pesca, da levante a ponente conta oggi la perdita di numerose imbarcazioni e neanche i piccoli pescherecci che effettuano la pesca a strascico sono rimasti illesi dal passaggio del mare;

si stimano già diverse centinaia di migliaia di euro di danni e la conta è appena iniziata. I pescatori liguri si sono visti distruggere dalla forza del mare le loro attività, frutto di sacrifici. La pesca tradizionale ligure è stata messa in ginocchio con rilevanti danni alle attrezzature;

alcune imprese hanno visto nel giro di poche ore perdere tutto, dalle imbarcazioni agli stabilimenti, fino al prodotto come nel caso dei mitilicoltori;

è necessario un impegno straordinario per dare alle imprese e al territorio ligure un supporto vero e celere, per non perdere il patrimonio anche ambientale che il settore pesca genera,

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure urgenti di sostegno, anche economico, alle attività di pesca della costa ligure che sono state colpite in questi giorni dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno causato gravi danni, al fine di ripristinare un comparto che non solo mantiene viva la tradizione culturale marinara della regione Liguria ma è anche un settore cardine dell'economia della stessa.

---

#### **G4.103**

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che reca, tra le altre, disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 1 delega l'intero iter di interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova ad un Commissario straordinario, autorizzando l'apertura di apposita contabilità speciale, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche o private all'uopo destinate;

nello specifico, il provvedimento, riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona danneggiata, nonché ai professio-

nisti, artigiani e commercianti che hanno subito un decremento del fatturato; dispone agevolazioni per le imprese che hanno sede all'interno della zona franca; introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'auto trasporto e incrementa la quota di riparto del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti a favore dell'autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale;

si tratta di settori strategici di importanza fondamentale per garantire la ripresa della città metropolitana di Genova e di tutte quelle realtà imprenditoriali che ruotano attorno alla città e al Porto di Genova, il primo Porto italiano per movimentazione merci e il più rilevante sotto il profilo occupazionale;

i fondi stanziati nel decreto sono del tutto insufficienti ad affrontare lo stato emergenziale conseguente alla caduta del Ponte Morandi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, anche nella prossima manovra di bilancio, adeguati fondi per i settori descritti in premessa, ad integrazione di quelli già previsti nel provvedimento in esame.

---

## EMENDAMENTI

### 4.0.1

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Introduzione della cassa integrazione in deroga)*

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché alle imprese che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

**4.0.200 (già 4-ter.0.6)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-quater.**

*(Cassa integrazione in deroga)*

1. In relazione alle difficoltà economiche che si sono manifestate dal 14 agosto 2018 a causa della caduta del ponte Morandi, per le attività produttive nell'ambito di tutta la regione Liguria viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, così come già previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

---

**4.0.2**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al fine di garantire le attività di recupero dei beni dagli immobili degli sfollati, la contabilità speciale di cui alla O.C.D.P.C. n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018».

---

## **Art. 4-bis**

### **4-bis.1**

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo I-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000».

*Conseguentemente al comma 9:*

- *all'alinea, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;*

- *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018 per il pagamento delle indennità di cui al comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **4-bis.2**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di supportare le imprese che vedono a rischio la prosecuzione della propria attività produttiva a seguito del crollo del ponte è al-

tresi prevista la possibilità di una loro collocazione all'interno delle aree ex siderurgiche».

---

#### **4-bis.3**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 45» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

#### **4-bis.4**

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 45.» con le seguenti: «di cui al comma 9-ter».*

*Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*«9-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui all'articolo 1-bis nonché quelli, di cui ai commi da 1 a 8, del presente articolo, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genovan. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.*

*9-ter. Agli oneri di cui al comma 9 lettera b) pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---



**4-bis.6**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,  
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di cui all'articolo 1-bis nonché quelli di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo, di sostegno alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità è stanziata la ulteriore somma pari a 12.500.000 euro.

9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis lettera b) pari a 12.500.000 euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**4-bis.7**

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,  
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Allo scopo di non escludere dalle misure del presente provvedimento aree e soggetti danneggiati dall'evento al di fuori del perimetro delimitato con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Liguria d'intesa con il Commissario delegato individuano altresì le aree e i comuni dell'area metropolitana di Genova a cui estendere le disposizioni di sostegno previste in particolar modo per i servizi, la mobilità e il supporto alle imprese».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G4-bis.100**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,  
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del presente provvedimento riguarda il sostegno in favore degli operatori economici danneggiati dal crollo del Ponte;

affinché tale previsione normativa risulti efficace occorre prevedere un meccanismo anche in capo al Commissario per la individuazione di aree dove ricollocare attività economiche presenti avrebbe costituito uno strumento anche di velocizzazione dell'iter di ripresa delle attività, in piena coerenza con quanto previsto anche dal protocollo per il riutilizzo delle aree *ex* Ilva di Cornigliano,

impegna il Governo:

attraverso l'azione del Commissario a prevedere la possibilità di collocare all'interno delle aree *ex* siderurgiche imprese che vedono a rischio la propria attività in relazione all'evento del 14 agosto scorso.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4-ter

#### 4-ter.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### «Art. 4-ter.

*(Sostegno al reddito dei lavoratori)*

1. Dal 14 agosto 2018 al 14 agosto 2020 è concessa, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa, in favore:

*a)* dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in tutto o in parte, a seguito dell'evento del 14 agosto 2018 a Genova, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti sul territorio regionale e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti;

*b)* dei lavoratori di cui alla lettera *a)* impossibilitati o penalizzati a recarsi a lavoro.

2. Viene riconosciuta, inoltre, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del citato evento, una indennità *tantum* pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla regione Liguria, nei limiti delle risorse di cui al comma 7. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

il Ministero dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Liguria. L'Inps provvede al monitoraggio periodico del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio ai soggetti stipulanti la convenzione di cui al presente articolo.

4. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza del citato evento, sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25 comma 1, 30, comma 1, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.

7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2018, 50 milioni di euro nell'anno 2019 e 25 milioni di euro nell'anno 2020, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

---

#### **4-ter.2**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire le parole: «operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova», con le seguenti: «operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria, sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro»;*

*al comma 4, sostituire le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni», con le seguenti: «22 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni».*

---

#### **4-ter.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

*4-bis.* È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.

*4-ter.* All'onere di cui al presente articolo valutato in 60 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4-*quater*.

*4-quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

---

#### **4-ter.4**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «pari a 11 milioni», fino a: «per l'anno 2019», con le seguenti: «valutato in 60 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018».*

---

**4-ter.5**

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «operanti nelle aree del territorio della Città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova,», con le seguenti: «operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria».*

---

**4-ter.6**

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti la regione Liguria e il comune di Genova», con le seguenti: «sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro».*

---

**4-ter.7**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 2, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere l'attività», inserire le seguenti: «o abbiano subito danno».*

---

**4-ter.8**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 2, sostituire le parole: «è riconosciuta, ai sensi del comma 3, una indennità una tantum pari a 15.000 euro», con le seguenti: «è riconosciuta, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un periodo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «pari a 11 milioni», fino a: «per l'anno 2019», con le seguenti: «valutato in 45 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018».*

---

**4-ter.9**

RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI, URSO

*Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 15.000», con le seguenti: «fino a 25.000».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

**G4-ter.100**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare la grave situazione emergenziale venutasi a creare il 14 agosto 2018, a seguito del tragico crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi;

l'esigenza di predisporre specifiche misure volte alla tutela dei lavoratori interessati dalle conseguenze del drammatico evento, fortemente sostenuta dalla proponente con una serie di apposite proposte emendative, ha consentito, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge, di introdurre l'articolo 4-ter, indirizzato al sostegno al reddito dei predetti soggetti mediante la concessione di ammortizzatori sociali ad hoc;

tale disposizione, pur condivisibile nelle sue finalità, appare tuttavia insufficiente ad assicurare un adeguato supporto alla vasta platea di persone danneggiate dal crollo del ponte, soggette a uno stato di profonda prostrazione e incertezza in merito al proprio futuro economico e professionale;

in particolare, tra i destinatari della norma in oggetto, maggiore attenzione, e tutele rafforzate, dovrebbe essere garantita ai tanti commercianti e artigiani, e più in generale ai lavoratori autonomi, che siano stati costretti a interrompere l'attività o abbiano comunque subito danni a causa del cedimento del viadotto;

a tale scopo, appare indispensabile operare al fine di estendere oltre la data del 14 agosto 2019 le misure di sostegno al reddito disposte dal citato articolo 4-ter, autorizzando la proroga dei trattamenti previsti, almeno fino alla completa ultimazione dei lavori di ristrutturazione della infrastruttura principale e di quelle ausiliarie,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre i 12 mesi le indennità previste dall'articolo 4-ter del decreto-legge in oggetto, in base alle prossime decisioni del Commissario per l'emergenza e al futuro cronoprogramma per il rifacimento del viadotto Polcevera e la ristrutturazione delle infrastrutture adiacenti, garantendo ai lavoratori e alle imprese coinvolte un sostegno al reddito e alle attività economiche fino a quando non saranno ristabilite le condizioni logistiche precedenti al crollo del Ponte Morandi.

---

#### **G4-ter.101**

FERRAZZI, MARGIOTTA, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 4-ter prevede misure a sostegno del reddito dei lavoratori;

l'articolo in questione prevede la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova;

le forze economiche e sindacali anche nel corso delle audizioni avevano avanzato la richiesta di prevedere un periodo pari a 24 mesi del possibile



beneficio nonché di una procedura che vedesse il pieno coinvolgimento delle forze sociali;

andrebbe valutata una estensione territoriale all'intera regione Liguria considerati gli effetti sulla economia territoriale su ampio spettro del crollò del Ponte Morandi;

il Governo nel corso del dibattito parlamentare ha invitato le forze politiche firmatarie di proposte emendative in tal senso a presentare un ordine del giorno;

considerata la rilevanza sociale della questione e la necessità di tutelare i lavoratori interessati anche in deroga alla normativa vigente,

impegna il Governo:

a prevedere a partire dalla prossima manovra di bilancio per l'anno 2019 un prolungamento a 24 mesi del beneficio del sostegno al reddito di cui all'articolo 4-ter, per una estensione territoriale a tutta la Liguria e a coinvolgere le forze economiche e sindacali nella individuazione delle realtà necessitanti di sostegno.

---

## EMENDAMENTI

### **4-ter.0.1**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-quater.**

*(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento)*

1. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell'area individuata ai sensi del

comma 1, e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

3. La medesima indennità di cui al comma 2 è corrisposta in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della area limitrofa individuata ai sensi del comma 1.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### **4-ter.0.2**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-quater.**

*(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento)*

1. Allo scopo di estendere le misure di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese operanti nell'area di cui al comma 1, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Alle aziende di cui al comma precedente non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

---

#### **4-ter.0.3**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-quater.**

*(Trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento)*

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alle aziende di cui al comma 1 non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**4-ter.0.4**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,  
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-quater.**

*(Indennità mensile a favore dei lavoratori danneggiati dall'evento e sprovvisti di ammortizzatori sociali)*

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

---

**4-ter.0.5**

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,  
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-quater.**

*(Indennità mensile a favore degli artigiani, dei commercianti e degli altri lavoratori autonomi)*

1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e profes-

sionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, è riconosciuta, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

---

## Art. 5

### 5.1

BIASOTTI, BERUTTI, MALLEGNI

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie relativamente ai pedaggi nelle tratte liguri delle autostrade A10, A26 e A7. L'agevolazione tariffaria consiste nel riconoscimento di una riduzione o di un rimborso, in misura pari al 70 per cento dell'importo del pedaggio, in favore delle persone fisiche residenti nel territorio della regione Liguria o che, sebbene non siano residenti nella regione, svolgono la loro attività lavorativa o frequentano corsi di istruzione superiore o universitaria nelle province di Genova, Savona e Imperia. L'agevolazione è riconosciuta sino alla piena operatività infrastruttura oggetto di ricostruzione ai sensi dell'articolo 1. Nell'Accordo sono stabiliti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per il contenimento della spesa complessiva entro il limite di 1,5 milioni euro per l'anno 2018 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma

3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 5.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e di 30.000.000 di euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: «euro 500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «1.000.000 di euro per l'anno 2018 e quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 45».*

---

## 5.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e 30.000.000 di euro per il 2019».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: «500.000 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».*

---

## 5.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Al fine di sostenere la mobilità pubblica per i cittadini residenti nel comune di Genova la detrazione del costo degli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale, prevista dall'articolo 1 comma 28, lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è estesa all'anno 2019».*

---

## 5.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate da ulteriori stanziamenti a titolo di copertura dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 2.300.000 per l'anno 2019».

---

## 5.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «euro 20.000.000» con le seguenti: «euro 40.000.000».*

---

## 5.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «euro 20.000.000» con le seguenti: «euro 30.000.000».*

---

## 5.8

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire denominato "Fondo per il sostegno al trasporto pubblico genovese nell'emergenza Ponte Morandi", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per assicurare il finanziamento di interventi volti ad assegnare gratuitamente abbonamenti al trasporto pubblico locale di linea in ogni forma ivi incluso il trasporto ferroviario per le tratte urbane, fino al completo ripristino della funzionalità delle infrastrutture di rete danneggiate dall'evento alle persone fisiche residenti o domiciliate nella zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché per

concedere uno sconto pari al 50 per cento del costo dell'abbonamento, nel medesimo periodo temporale, ai soggetti residenti nel comune di Genova, per le medesime tratte urbane del trasporto di linea.

*2-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione, alle aziende di trasporto interessate, del ristoro delle somme equivalenti al valore dello sconto praticato sugli abbonamenti emessi, a valere sul fondo di cui al comma *2-bis*.

*2-quater.* Le società di trasporto pubblico locale applicano le disposizioni di cui al comma *2-bis* a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fermo restando il ristoro previsto dal comma *2-ter*.

*2-quinquies.* Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307».

---

## 5.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«*2-bis.* Al fine di procedere per via di urgenza all'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 2, le aziende di trasporto pubblico locale della regione Liguria possono procedere in deroga alle procedure ordinarie previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di tali mezzi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

---

## 5.10

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«*2-bis.* Al Commissario è dato potere di richiedere che siano destinati a Genova mezzi già appaltati e in consegna ad altre aziende di TPL italiane».

---



### 5.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «delle maggiori spese affrontate» con le seguenti: «dei maggiori costi affrontati».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2018», aggiungere le seguenti: «e di 60 milioni di euro per l'anno 2019»;*

*secondo periodo, sostituire le parole: «le tipologie di spesa ammesse», con le seguenti: «i maggiori costi ammessi».*

---

### 5.12

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 180 milioni di euro per gli anni da 2018 a 2020».*

---

### 5.13

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2019».*

---

### 5.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In base a quanto disposto dall'articolo 11 le risorse erogate alle attività economiche danneggiate dall'evento ai sensi del presente articolo non costituiscono aiuti di Stato».*

---

### 5.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria realizza un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Ai fini di cui al presente comma vengono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 5.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 5.16

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria deve realizzare un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Sono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno

2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **5.17**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **5.19**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018» con le seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. All'onere per ciascuno degli anni 2018 e 2019».*

---

### **5.20**

SCHIFANI

*Dopo il comma 3-ter inserire il seguente:*

«3-quater. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, è fatto divieto agli autotrasportatori di transitare nel territorio di Genova se la città non è la sede di arrivo delle merci trasportate per gli anni 2018 e 2019. Le imprese di autotrasporto che dovranno modificare i propri tragitti percorrendo arterie autostradali alternative che non implicino il transito su Genova sono esenti dal pagamento dei pedaggi autostradali imputabili al cambio di viabilità obbligatoria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità del-

l'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

---

## 5.21

PAPATHEU

*Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:*

«3-*quater*. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, è fatto divieto agli autotrasportatori di transitare nel territorio di Genova se la città non è la sede di arrivo delle merci trasportate per gli anni 2018 e 2019. Le imprese di autotrasporto che dovranno modificare i propri tragitti percorrendo arterie autostradali alternative che non implicino il transito su Genova sono esenti dal pagamento dei pedaggi autostradali imputabili al cambio di viabilità obbligatoria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

---

## 5.22

SCHIFANI

*Dopo il comma 3-ter inserire il seguente:*

«3-*quater*. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, al fine di assicurare un adeguato servizio di trasporto privato di merci su strada, in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 561 del 2006, per gli anni 2018 e 2019 si dispone la deroga alle regole ordinarie relative all'orario di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori contenute nel Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 contenente l'"Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti" al fine di consentire l'aumento dell'orario di lavoro pari nel massimo a due ore giornaliere».

---

### 5.23

PAPATHEU

*Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:*

«3-*quater*. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, al fine di assicurare un adeguato servizio di trasporto privato di merci su strada, in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 561 del 2006, per gli anni 2018 e 2019 si dispone la deroga alle regole ordinarie relative all'orario di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori contenute nel Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 contenente l'"Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti" al fine di consentire l'aumento dell'orario di lavoro pari nel massimo a due ore giornaliere».

---

### 5.32

SCHIFANI

*Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:*

«3-*quater*. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, il Commissario delegato per l'emergenza può consentire l'apertura dei varchi commerciali porto di Genova dalle ore 4.00 alle ore 22.00 al fine di poter meglio distribuire il traffico pesante nell'arco di un maggior numero di ore nella giornata».

---

### 5.24

PAPATHEU

*Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:*

«3-*quater*. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, il Commissario delegato per l'emergenza può consentire l'apertura dei varchi commerciali porto di Genova dalle ore 4.00 alle ore 22.00 al fine di poter meglio distribuire il traffico pesante nell'arco di un maggior numero di ore nella giornata»

---

### **5.33**

SCHIFANI

*Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:*

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la realizzazione di un nuovo ed efficiente sistema ferroviario per l'ingresso e l'uscita dal porto di Genova delle merci».

---

### **5.25**

PAPATHEU

*Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:*

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la realizzazione di un nuovo ed efficiente sistema ferroviario per l'ingresso e l'uscita dal porto di Genova delle merci».

---

### **5.34**

SCHIFANI

*Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:*

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata l'adozione e l'approvazione del Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) per implementare in particolare la diffusione delle corsie preferenziali e riservate al trasporto pubblico locale della città di Genova».

---

### **5.26**

PAPATHEU

*Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:*

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata l'adozione e l'approvazione del Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) per implementare in particolare la diffusione delle corsie preferenziali e riservate al trasporto pubblico locale della città di Genova».

---

### 5.35

SCHIFANI

*Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:*

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la direzione dei lavori sul nodo ferroviario di Genova Brignole, accelerando e implementando i lavori in corso per garantire un servizio pubblico efficiente ai viaggiatori nella tratta Sestri Levante-Savona;».

---

### 5.27

PAPATHEU

*Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:*

«3-*quater*. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la direzione dei lavori sul nodo ferroviario di Genova Brignole, accelerando e implementando i lavori in corso per garantire un servizio pubblico efficiente ai viaggiatori nella tratta Sestri Levante - Savona;».

---

### 5.28

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-*bis*. Al fine di consentire l'effettuazione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui al comma 1, le Aziende di trasporto pubblico locale della Regione Liguria possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzione di autista in numero sufficiente a garantire i sopracitati servizi aggiuntivi, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

5-*ter*. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziati a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per gli anni 2018 e 2019 per 5.000.000 di euro da destinare ai finanziamenti delle attività di progettazione.

5-*quater*. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di

interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo comunemente definita "fascia di rispetto di Prà", delimitata a monte della viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra Rio Branega e il Rio San Michele;

*5-quinquies.* Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziati a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5.000.000 di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e al ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione.

*5-sexies.* Al fine di far fronte all'onere di cui ai commi da *5-ter* a *5-quinquies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 5.29

TOFFANIN, MALLEGGNI

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Al fine di evitare il congestionamento nelle ore diurne dell'ordinaria viabilità urbana della città di Genova, alle aziende operanti nel cargo merci e quelle esercenti stazione marittima passeggeri che aderiscono ai CCNL Porti, Logistica e Trasporto ferroviario, per lo svolgimento delle attività di carico, scarico, trasporto e movimentazione delle merci stesse e dei passeggeri nelle ore serali e notturne, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato per l'imposta sul reddito delle società.

*5-ter.* Il credito d'imposta è riconosciuto, quale compensazione forfettaria per far fronte ai costi del lavoro straordinario e per incentivare lo *smart working*, alle imprese di cui al comma 1 che adottano nuovi modelli organizzativi come previsti dalle intese di cui al comma 3.

*5-quater.* Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dello Sviluppo economico e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la stipula delle intese di cui al comma 2 e le modalità di applicazione del credito d'imposta».

---



### **5.30**

BERUTTI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti di strade provinciali interessate dal traffico generato dalla deviazione per l'interruzione dell'autostrada A10 in Genova e di supporto alle Zone Logistiche Speciali, SP 10 Var, SP 30, SP 82 tratta Casello autostradale Alessandria Est - intersezione SP 10, SP 10 tratta Alessandria - Tortona, SP 211 tratta Tortona - Pozzolo Formigaro, SP 35, SP 35 bis tratta Pozzolo Formigaro - Serravalle Scrivia, SP 35-ter, SP 155, SP 154, SP 170 tratta SP 456 - Casello autostradale Ovada, SP 334 tratta Acqui Terme- confine Liguria, SP 456 tratta Acqui Terme - confine Liguria, alcune delle quali già incluse nel processo di riclassificazione della rete stradale di valenza nazionale (SP 30, SP 10, SP 10 var, SP 211, SP 35, SP 456, SP 334), è assegnato alla Provincia di Alessandria un contributo straordinario di 2.500.000 euro per l'anno 2018, 5.000.000 di euro per l'anno 2019 e 4.000.000 di euro per l'anno 2020.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, valutato in 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2018, 5.000.000 euro per il 2019 e 4.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **5.36**

GALLONE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziati a favore del comune di Genova risorse straordinarie nel limite di 5 milioni di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 5.37

BERUTTI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola, è assegnato al comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario di 1.840.000,00 euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### 5.31

BERUTTI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. La gestione dei tratti di strade provinciali interessate dal traffico generato dalla deviazione per l'interruzione dell'autostrada A10 in Genova e di supporto alle Zone Logistiche Speciali, SP 10 Var, SP 30, SP 82 tratta Casello autostradale Alessandria Est - intersezione SP 10, SP 10 tratta Alessandria - Tortona, SP 211 tratta Tortona - Pozzolo Formigaro, SP 35, SP 35bis tratta Pozzolo Formigaro - Serravalle Scrivia, SP 35ter, SP 155, SP 154, SP 170 tratta SP 456 - Casello autostradale Ovada, SP 334 tratta Acqui Terme - confine Liguria, SP 456 tratta Acqui Terme - confine Liguria, alcune delle quali già incluse nel processo di riclassificazione della rete stradale di valenza nazionale (SP 30, SP 10, SP 10 var, SP 211, SP 35, SP 456, SP 334), è affidata fino a conclusione dell'emergenza ad ANAS».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G5.100**

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, il crollo del Ponte Morandi ha comportato gravi disagi alla mobilità cittadina, con forti ripercussioni sulle funzioni sociali, economiche e produttive della città;

il servizio di trasporto pubblico è il principale strumento di mobilità cittadina valido ad affrontare sia la fase emergenziale sia il periodo di ricostruzione e la linea metropolitana, ad oggi, rappresenta l'unico sistema di trasporto funzionale tra la zona colpita ed il centro della città;

da tempo l'Amministrazione locale ha programmato un prolungamento della linea metropolitana per rispondere alle esigenze di mobilità con un'altra stazione e un interscambio ottimale fra questo sistema ed il trasporto pubblico e privato della vallata;

tale progetto è stato recentemente finanziato al 100% dallo Stato con il decreto ministeriale n. 587/2017 ed il successivo decreto ministeriale del 7/3/2018, tramite i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato complessivamente 152,38 milioni di Euro dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, Legge 11/12/2016, n. 232;

la realizzazione della linea metropolitana di Genova, da-Brina Brignole, ivi compresi la fornitura del materiale rotabile e la realizzazione del relativo deposito, è avvenuta, a partire dall'anno 1983, tramite l'affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori alla Società Ansaldo Trasporti S.p.A. (oggi Ansaldo STS S.p.A.);

i tempi dettati dalla legge per l'espletamento delle procedure ordinarie di gara e le successive approvazioni, i tempi di apertura all'esercizio della tratta Brin - Canepari e di messa in servizio delle 14 unità di trazione porterebbero all'apertura della tratta non prima del mese di settembre 2023;

a fronte della situazione emergenziale che si è venuta a creare con il crollo del ponte Morandi, questa data, già lontana in condizioni ordinarie, risulta essere insostenibile, soprattutto considerando che la linea metropolitana potrebbe entrare in esercizio già circa tre anni prima se il Comune potesse affidare direttamente progettazione e lavori alla Concessionaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi in sede di Unione europea per consentire l'affidamento diretto dei lavori di completamento della linea metropolitana di Genova all'attuale Concessionaria al fine di permettere una rilevante accelerazione delle procedure di realizzazione della infrastruttura.

---

### **G5.101**

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

a causa del cedimento del viadotto autostradale Polcevera dell'A10, il cosiddetto Ponte Morandi, la viabilità urbana ed extraurbana di Genova risulta gravemente compromessa, rendendo necessari accorgimenti volti a potenziare il trasporto pubblico locale per ridurre quello privato circolante sulle strade cittadine;

rappresentano una valida alternativa al trasporto privato, i collegamenti ferroviari ad uso sia dei privati che per il trasporto delle merci, inoltre sarebbe un ottimo inizio per la popolazione che ogni giorno si sposta, per questioni lavorative, dalle periferie in città, poter contare su un'adeguata infrastruttura ferroviaria e su tariffe agevolate per accedere al servizio;

con l'approvazione del nuovo Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale per il periodo 2048-2032 tra Regione Liguria e Trenitalia Spa è stata istituita una nuova tariffa d'area urbana di Genova di euro 1.30, per ciascun viaggio in corsa semplice, che sarà l'unico titolo valido per viaggiare sui treni all'interno dell'area urbana e che pertanto «l'istituzione di questa tariffa porterà alla revisione delle condizioni dell'accordo di integrazione»;

tuttavia, non sembrerebbe possibile, dal prossimo mese di gennaio, l'attuale integrazione tariffaria ferro-gomma di euro 1.60 nel Comune di Genova;

il biglietto integrato per anni ha rappresentato una soluzione economicamente vantaggiosa per le famiglie e i pendolari, e si rende necessaria

a maggior ragione oggi, visto lo stato attuale di emergenza, in cui vive la città di Genova a causa dell'intensificarsi del traffico cittadino,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare tempestivamente ogni iniziativa necessaria e di competenza, affinché venga estesa, per un periodo di tre anni, la modalità dell'abbonamento integrato Treno-TPL urbano-TPL extraurbano, a prezzi calmierati e a favore dei pendolari residenti nei comuni dell'area metropolitana genovese.

---

### **G5.102**

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

da una recente inchiesta è emerso che: in due anni, sono 6.511 gli autobus scolastici multati, poiché il loro stato non era conforme alle norme di sicurezza. In particolare, queste sono alcune delle irregolarità riscontrate: pneumatici lisci, cinture di sicurezza non funzionanti, fari guasti, estintori inefficienti e uscite di sicurezza inagibili. I verbali per mancata revisione sono stati 93, 55 per l'assicurazione e 84 per irregolarità nel servizio di noleggio con conducente. Gli autisti, invece, non hanno rispettato le alternanze fra tempi di guida e riposo per 985 volte, e hanno superato i limiti di velocità in 739 casi. Sono state ritirate 121 patenti e 158 carte di circolazione; al riguardo, non sono rari i casi in cui il conducente è stato trovato con un tasso alcoolemico non consentito;

pertanto, si ritiene necessario intervenire per rendere sicuro il trasporto degli autobus scolastici, in particolare, introducendo obblighi di controllo preventivo dei mezzi,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative anche normative volte a rendere più sicuri gli autobus scolastici.

---

## EMENDAMENTI

### 5.0.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi)*

1. Allo scopo di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità, le imprese, le associazioni civiche, sindacali e ambientaliste, finalizzata a individuare e monitorare le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, nonché per l'attuazione più efficace delle soluzioni abitative, è istituito, con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio civico sulla ricostruzione, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi:

*a)* promuovere la partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulle scelte per la realizzazione di opere che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale;

*b)* consentire al Commissario straordinario di acquisire i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate;

*c)* favorire la condivisione delle scelte di pianificazione urbanistica, ambientale e energetica che afferiscono ai procedimenti di ricostruzione».

---

### 5.0.3

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale)*

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Camigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

#### 5.0.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale)*

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».



### 5.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi)*

1. Al fine del buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, al fine di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità e le imprese in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile nell'individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, e alla stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative è istituito con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi strategici:

*a)* per Osservatorio civico, si intende un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetica, sportiva, turistica, sanitaria, sociale, culturale ed economica;

*b)* l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui il Commissario straordinario acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi;

*c)* l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui vengono proposte, discusse e adottate le scelte di pianificazione urbanistiche, ambientali, energetiche, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione all'incentivazione del recupero, del riciclo e del riuso dei rifiuti da smaltire;

d) nell'Osservatorio sono presenti oltre al Commissario straordinario, il sindaco di Genova, o loro delegati, le municipalità e le imprese anche i rappresentanti dei cittadini colpiti dal crollo del ponte Morandi, le forze sociali, le associazioni ambientaliste e la società civile.».

---

### 5.0.5

BIASOTTI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Rilancio dei lavori di completamento di raddoppio della tratta Andora-Finale Ligure)*

1. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

### 5.0.6

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Finanziamento del Terzo Valico dei Giovi)*

Al fine di consentire la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, con l'utilizzo del "Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di 791 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare per il triennio 2018-2020 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per

la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni».

---

### **5.0.7**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. In deroga all'esame in corso relativo all'analisi costi-benefici sulle grandi opere, considerata la rilevanza per Genova e la Liguria del completamento della ferrovia Genova-Tortona/Novi Ligure denominata anche Terzo Valico dei Giovi è autorizzato il prosieguo dei lavori riguardanti il V lotto nonché è autorizzato il finanziamento pari a 762 milioni di euro per la realizzazione del VI lotto il cui iter autorizzativo per la cantierizzazione è da considerarsi avviato entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge».

---

### **5.0.8**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge sono da concludersi tutti i processi autorizzativi in atto per l'avvio dei cantieri relativi alla realizzazione della nuova autostrada "Gronda" di Genova».

---

## **Art. 6**

### **6.0.1**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,  
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Zona economica speciale)*

1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

---

### **6.0.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6.1.**

*(Zona economica speciale)*

1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

## **Art. 6-bis**

### **6-bis.1**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al pari delle Agenzie delle Dogane e dei monopoli anche per gli uffici periferici del Ministero della salute ubicati nel bacino portuale ed aeroportuale di Genova la possibilità di assunzioni a tempo determinato di 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva di dirigenti veterinari e 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva area II F1 (1 assistente di amministrazione e 3 assistenti di prevenzione) nel limite complessivo pari a euro 560.000 per gli anni 2018 e 2019. Tale personale è da adibire alle attività di profilassi internazionale su mezzi di trasporto, dedicato ai controlli veterinari in materia di sicurezza alimentare su merci provenienti da paesi terzi e destinate al mercato comunitario. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990. Per le stesse l'istituto Zoonoprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico, può assumere per la propria Sede di Genova, con contratti a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 110.000,00 per gli anni 2018/2019, tre ulteriori unità di personale da adibire ad attività di controllo sugli alimenti di origine animale e vegetale, al supporto tecnico/scientifico ed amministrativo per le azioni di difesa sanitaria e di sorveglianza epidemiologica. Gli uffici del Ministero della salute, possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 1.700.000 per gli anni 2018 e 2019, fino a ulteriori 27 unità di personale da adibire alle attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Agli oneri derivanti dal pre-

sente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».

---

## **Art. 7**

### **7.1**

GALLONE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### **«Art. 7.**

*(Zona economica speciale (ZES) - Porto e Retroporto di Genova)*

1. Al fine favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, le disposizioni di cui all'articolo 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017 n. 123 in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) si applicano anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure, Novara, Mortara e Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente della regione Liguria sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.».

---

## 7.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «del Comune di Genova» inserire le seguenti: «e le aree retroportuali di interesse e sostegno per i processi produttivi portuali come individuati in corso d'opera».*

---

## 7.3

BERUTTI, BIASOTTI, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo le parole: «Rivalta Scrivia», inserire le seguenti: «comprendente anche le attività logistiche ubicate nelle aree del comune di Tortona e del comune di Pozzolo Formigara, Vignole Borbera,».*

---

## 7.4

BIASOTTI, MALLEGNI

*Al comma 1 dopo le parole: «Novi San Bovo» aggiungere le seguenti: «Torino, Novara e Mortara».*

---

## 7.5

NASTRI, MAFFONI, RUSPANDINI, URSO

*Al comma 1, dopo le parole: «Alessandria», inserire le seguenti: «Torino, Novara, Tortona».*

---

## 7.6

LAUS

*Al comma 1, dopo le parole: «Vado Ligure» aggiungere le seguenti: «, Novara, Orbassano e Mondovì».*

---

## 7.7

BIASOTTI, MALLEGNI, TOFFANIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «Alle imprese», con le seguenti: «Alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari».*

---

## 7.8

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esse fruiscono altresì delle seguenti agevolazioni: a) riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi (IRES) per i primi cinque periodi di imposta; b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta; c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche; d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento».*

---

## 7.9

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 ed effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel porto di Genova è attribuito il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La misura percentuale massima del credito di imposta spettante ai sensi del presente comma è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese».*

---



### **7.10**

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'istituzione della Zona Logistica Semplificata ai sensi dell'articolo 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le procedure semplificate di cui al comma 2 si applicano anche ai porti di Savona, Vado Ligure, La Spezia ed al retroporto di Santo Stefano Magra».*

---

### **7.11**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Zona Logistica semplificata da istituirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui ai commi precedenti dovrà comprendere anche i territori portuali di Savona e La Spezia ed i relativi territori retro portuali».*

---

### **7.12**

BERUTTI, BIASOTTI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis Sino al termine dell'incarico al Commissario per l'emergenza di cui all'articolo 1, comma 2, è sospeso ogni intervento organizzativo nei confronti degli uffici dell'Agenzia delle Dogane con competenza sui territori indicati nel comma 1 del presente articolo. La sospensione cessa con il termine dell'emergenza, accertato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Commissario straordinario, e ha un termine massimo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G7.100**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il rilancio dell'economia e gli importanti segnali di ripresa registrati nel corso degli ultimi anni in particolare nell'area del nord est necessitano di misure finalizzate a consolidare e potenziare questa ripresa supportandone il tessuto economico costituito prevalentemente da piccole e medie imprese;

una delle leve principali per conseguire tale obiettivo è sicuramente quella infrastrutturale per facilitare la rapidità dei collegamenti e la mobilità di persone e merci, per inserire i traffici nazionali nel contesto dei traffici mondiali oggi dominati dalla « Via della Seta »;

il trasporto marittimo costituisce oggi uno dei settori chiave attraverso l'incremento degli scambi commerciali, l'accessibilità da parte degli insediamenti produttivi e il rafforzamento dei progetti di investimento in particolare nelle aree portuali e interportuali;

il nostro sistema portuale è nevralgico per i corridoi marittimi euro-mediterranei, ed i suoi porti, anche a seguito del processo di razionalizzazione e riforma delle autorità di sistema portuale, si sono ulteriormente rafforzati e vanno sostenuti anche con riferimento alle attività manifatturiere che possono svilupparsi nelle aree di retroporto;

con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (decreto Mezzogiorno) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è stata disciplinata la procedura per l'istituzione, in alcune aree di zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione di specifici e sostanziali benefici fiscali e agevolazioni amministrative e procedurali in favore delle imprese presenti e che si potrebbero insediare anche per attrarre ulteriori investimenti;

il processo autorizzativo è in fase di definizione e i progetti per le aree individuate localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno sono in dirittura di arrivo;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disciplinato l'istituzione delle cosiddette zone logistiche semplificate (ZLS) per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES) a condizione che sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero un'Autorità di sistema portuale;

il provvedimento in esame all'articolo 7 introduce, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi, una zona logistica semplificata per il Porto e retroporto di Genova, di fatto già istituita con la Legge finanziaria n. 205/2017;

il Porto di Venezia, così come il Porto di Genova, di Livorno e di Trieste, da anni registrano una crescita costante in termini di movimentazioni merci, ma non sufficiente ad intercettare i traffici commerciali della «Via della Seta»;

il Punto franco di Marghera non è sufficiente alle dimensioni del traffico merci e alle potenzialità dell'intera area, soprattutto nell'ottica di attrarre investimenti esteri connessi ai traffici intercontinentali;

occorre prevedere un ampliamento degli strumenti legislativi di supporto all'attività portuale dei porti delle regioni del Nord e all'intero sistema delle imprese, soprattutto delle PMI quale terminale strategico in particolare per la cosiddetta «Via della Seta»,

impegna il Governo:

anche in vista della prossima legge di bilancio che presto sarà all'esame del Parlamento, a estendere il credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura massima consentita, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-:2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019, prevedendone adeguata copertura finanziaria.

---

## **G7.101**

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per

la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

in data 23 ottobre u.s. presso il porto di Savona si è sviluppato un incendio nel palazzo dell'Autorità portuale, che è andato completamente distrutto;

fortunatamente non si sono registrate vittime e feriti gravi;

ingenti sono stati i danni ad una struttura nuovissima e che si sono estesi al vicino capannone T3 nel quale c'erano bancali che hanno alimentato l'incendio;

la sede era operativa appena da un anno e la sua realizzazione è costata circa 8,5 milioni di euro finanziata in parte con fondi statali e in parte con fondi propri dell'Autorità Portuale;

l'evento, su cui sono in corso indagini per capirne l'origine e individuare le cause, rischia di arrecare danni alla funzionalità e -alla operatività di una struttura portuale strategica per la Liguria e per l'intero sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

sono da scongiurare ricadute negative sui livelli di movimentazione merci e sulla operatività del porto di Savona,

impegna il Governo:

ad attivarsi, in tempi rapidi, con tutte le istituzioni competenti, al fine di approntare tutti gli strumenti normativi e regolamentari necessari, nonché di stanziare le risorse necessarie per assicurare, nel più breve tempo possibile, - il ripristino della sede e per tutelare la funzionalità della struttura portuale di Savona salvaguardandone i livelli produttivi e occupazionali.

---

## **G7.102**

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 7 del presente decreto-legge prevede la istituzione della «Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento»;

il citato articolo prevede che ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento del crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata-Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retro porti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure;

considerato che l'area retroportuale di Santo Stefano Magra è tra le principali in Italia e in Europa per la gestione dei *containers* vuoti e per la logistica integrata all'interno della quale già operano concessionari portuali genovesi;

pur nella consapevolezza che tale terminale appartiene ad altra Autorità Portuale diversa da quella di Genova del MLO;

si ritiene necessaria una strategia concertativa tra le diverse autorità Portuali finalizzata a tutelare le realtà portuali liguri proprio in relazione all'evento del 14 agosto e senza innescare meccanismi concorrenziali,

impegna il Governo:

ad attivare un tavolo istituzionale tra le due Autorità Portuali competenti al fine di verificare la possibilità di estendere meccanismi quali quelli della Zona Logistica semplificata di cui all'articolo 7 anche per il terminale portuale di La Spezia e per la zona retro portuale di Santo Stefano Magra proprio in ragione di un principio logistico territoriale e non semplicemente di sistema.

---

### **G7.103**

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente al crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dal drammatico evento, istituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano smistamento, Melzo e Vado Ligure;

la Zona Logistica Semplificata, è stata prevista nel provvedimento per rilanciare il porto ligure, l'area di riferimento è stata progressivamente ampliata, tralasciando nel processo di perfezionamento, nodi logistici importanti per il quadrante Nord Ovest dell'Italia, quali Torino, Novara e Tortona, in assenza dei quali il territorio piemontese, risulterebbe enormemente penalizzato;

i traffici di merci tra il Piemonte e il porto di Genova hanno storicamente rappresentato una base portante per l'intera economia del Nord Ovest, che potrebbe incorrere nel rischio di isolamento, senza considerare il fatto che inserire detti nodi rappresenterebbe un ulteriore rafforzamento per il retroporto di Genova,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di procedere attraverso iniziative future ad integrare la «Zona Logistica Semplificata- Porto e Retroporto di Genova» con i retroporti di Torino, Novara, e Tortona.

---

#### **G7.104**

MARGIOTTA, FERRAZZI, LAUS, MARINO, ROSSOMANDO, TARICCO, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

le conseguenze del crollo del Ponte Morandi si ripercuotono su tutto il tessuto imprenditoriale del Nord Ovest e su tutto il sistema del trasporto merci che ha nel terminale portuale di Genova il suo sbocco naturale verso il mare;

la individuazione all'articolo 7 della zona logistica semplificata per Genova e per l'area retro portuale non risponde alle esigenze del comparto produttivo del nord ovest ed in particolare dell'area piemontese;

considerate le difficoltà di accesso all'area portuale genovese è evidente che tutta la logistica merci compresa quella intermodale degli interporti piemontesi risente delle criticità legate all'evento del 14 agosto scorso;

non prevedere anche per l'area del movimento merci del Piemonte le estensioni dei benefici di cui all'area retro portuale rappresenta un limite oggettivo del presente provvedimento,

impegna il Governo,

a prevedere in tempi rapidi misure di sostegno e una estensione dei benefici di cui all'articolo 7 anche per le aree della logistica e del movimento merci presenti in Piemonte in particolare Torino, Orbassano e Novara.

---

## EMENDAMENTI

### 7.0.1

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione.

2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima frazionabili dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2020.

3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1° settembre 2018 - 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova.

4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio.»

---

## **Art. 8**

### **8.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

---

### **8.2**

BIASOTTI, MALLEGGNI, TOFFANIN

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: ««Le imprese», con le parole: «Le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «alle imprese», con le parole: «alle categorie di cui al comma 2».*

---

### **8.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «almeno pari al 25 per cento».*

*Conseguentemente, alla medesima alinea:*

*sostituire le parole: «al 30 settembre 2018» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*

*sopprimere le parole: «nel comune di Genova,».*

---

### **8.4**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «almeno pari al 25 per cento».*



*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole: «al 30 settembre 2018» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*

*sopprimere le parole: «nel comune di Genova.».*

---

## **8.5**

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole: «euro 100.000» con le seguenti: «euro 200.000»;*

*b) alla lettera b) sostituire le parole: «euro 200.000» con le seguenti: «euro 400.000».*

---

## **8.6**

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per quello successivo».*

---

## **8.7**

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

---

## **8.9**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 5, sostituire le parole da: «10 milioni » fino alla fine del comma, con le seguenti: «20 milioni di euro si provvede:*

*a) quanto a 10 milioni di euro a valere sull'articolo 45;*

b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **8.8**

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «40 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».*

---

### **8.10**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2018» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020».*

---

### **8.11**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G8.100**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per

la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in commento istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti fa Regione Liguria, il Comune di Genova con l'intento di favorire e sostenere gli operatori economici danneggiati dal crollo del ponte Morandi;

la misura consente alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, di richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, alcune agevolazioni fiscali, contributive e assicurative;

affinché la misura possa essere pienamente efficace è necessario ampliare il periodo in cui è valutata la riduzione di fatturato,

impegna il Governo,

ad attivarsi nelle prossime iniziative legislative per estendere il periodo preso in considerazione in relazione al fatturato dal 30 settembre al 30 ottobre, qualora ciò possa ampliare il numero delle imprese beneficiarie.

---

### **G8.101**

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in votazione istituisce, all'articolo 8 nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana, elenca le agevolazioni per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della stessa e delimita il periodo di imposta per la concessione delle esenzioni;

obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inesprese;

si tratta di agevolazioni che interessano prevalentemente le piccole e medio imprese che costituiscono un tessuto fondamentale per l'economia italiana;

la norma introdotta nel decreto dispone che le esenzioni spettano alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;

è evidente che gli effetti negativi sul territorio interessato, non potranno ridursi entro il 31 dicembre 2018, pertanto sarebbe opportuno che i benefici per le imprese in termini di decontribuzione e di defiscalizzazione fossero estesi anche al 2019,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di estendere, le esenzioni previste in premessa anche alle imprese che avvieranno la propria attività all'interno della zona franca urbana entro il 2019.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9

#### 9.1

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto del Fondo» fino alla fine del comma con le seguenti: «una quota pari al 10 per cento dell'IVA e delle accise derivante dalle importazioni della Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è conferita alla Regione Liguria e vincolata al completamento di tutte le infrastrutture portuali e retroportuali funzionali al corridoio Reno-Alpi e alle reti transeuropee di trasporto».*

#### 9.2

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale*

di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona».

---

### 9.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «la quota di riparto del fondo» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona».*

---

### 9.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e 2019» con le seguenti: «, 2019 e 2020».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «30 milioni di euro annui» con le seguenti: «60 milioni di euro nel 2018, 80 milioni di euro nel 2019 e 80 milioni di euro nel 2020».*

---

### 9.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1 sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G9.100**

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il disastroso crollo del ponte Morandi a Genova ha provocato consistenti ripercussioni negative sulle attività economiche del porto di Genova, con particolare riguardo alle operazioni portuali e ai servizi resi dai terminalisti;

nell'arco temporale corrente dal 14 agosto 2018 ad oggi le attività economiche svolte dai *terminal operator* hanno subito un decremento generalizzato, che per talune aziende si è tradotto in circa 25 per cento in meno dei volumi movimentati e del fatturato rispetto al periodo precedente, ciò nonostante le iniziative organizzative adottate dagli operatori al fine di mantenere i traffici acquisiti considerata la necessità di garantire la competitività delle operazioni portuali erogate dalle suddette aziende nel porto di Genova;

per contenere gli effetti negativi prodotti dall'evento sulle operazioni commerciali e i servizi portuali svolti nell'ambito territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale vengono assegnate alla stessa AdSP, ai sensi dell'articolo 9 del DL in oggetto, per gli anni 2018 e 2019 nuove risorse finanziarie,

impegna il Governo,

affinché assicuri all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale la possibilità di concedere per il triennio 2018-2020 ai terminalisti portuali genovesi una riduzione dei canoni concessori a condizione che sia comprovata la riduzione di almeno il 10 per cento dei traffici movimentati da ciascun *terminal* rispetto all'anno precedente.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9-bis

#### 9-bis.1

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale)*

1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sono oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica».

---

**9-bis.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

1-ter. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e saranno oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.

1-quater. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica».

---

**9-bis.0.1**

VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-ter.**

*(Misure urgenti per la sede dell'Autorità portuale MLO)*

1. Per gli interventi di ripristino e per assicurare, comunque, la piena funzionalità della sede dell'Autorità di Sistema Portuale MLO presso la città di Savona nonché per supportare l'attività portuale, è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 8 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-



to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **9-bis.0.2**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-ter.**

1. Per il mantenimento dei livelli di competitività delle imprese portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi 24 mesi, le accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale sono ridotte fino a concorrenza di una spesa annua di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità applicative della riduzione.

---

## **Art. 9-ter**

### **9-ter.1**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di rimediare agli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi e alla conseguente situazione di difficoltà, nonché per evitare grave pregiudizio all'operatività del sistema portuale, con specifico riferimento al porto di Genova, per i lavoratori della locale compagnia portuale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzato a finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o del-

l'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa.».

---

**9-ter.0.1**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-quater.**

*(Tassa di ancoraggio)*

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui all'articolo 1 e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge all'Autorità portuale di cui al comma 1 è riconosciuto, a titolo compensativo per il mancato gettito, l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per l'erogazione della misura compensativa di cui al presente articolo.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n.205 del 2017».

---

**9-ter.0.3**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-quater**

1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato».

**9-ter.0.200 (già 9.0.1)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-quater.**

1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato.
- 

**9-ter.0.2**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-quater.**

*(Riduzione delle accise in favore delle imprese logistiche e portuali del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)*

1. A sostegno del mantenimento della competitività delle imprese logistiche e portuali alle accise sui prodotti energetici, per tutti i veicoli e le macchine industriali impegnate nella movimentazione e nel trasporto merci generati in porto ed in entrata ed uscita da esso, è applicata una riduzione per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e riconoscimento della riduzione di cui al comma 1».

---

## **Art. 10**

### **10.0.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Istituzione presso il Tribunale di Genova di una sezione specializzata e competente sulle controversie relative al crollo del Viadotto Polcevera avvenuto in data 14 agosto 2018).*

1. Al fine di agevolare il lavoro di indagine e l'attività processuale legati al crollo del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto in data 14 agosto 2018, è istituita presso il Tribunale di Genova, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi della dotazione organica, una sezione specializzata e competente in materia di diritti dei soggetti danneggiati dall'evento.

2. La sezione specializzata di cui al presente articolo è competente per le controversie promosse da tutti i soggetti danneggiati dal crollo del Viadotto Polcevera per il riconoscimento dei loro diritti, nei confronti dei responsabili dell'evento.

3. I giudici che compongono le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze.

4. In tutte le controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile».

## **Art. 11**

### **11.0.2**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Ulteriori misure per la città di Genova)*

1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della Casa della Salute.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

### **11.0.1**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Ulteriori misure per la città di Genova)*

1. Al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti dell'area fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria.

2. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è stabilita la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia».

---

### 11.0.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innescio di meccanismi rigenerativi urbani)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario straordinario istituisce all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un tavolo dedicato e finalizzato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.

2. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, devono essere oggetto di progetti approvati dal Commissario straordinario, sentiti i soggetti competenti.

3. Gli assetti delle aree interessate, ai fini del presente articolo saranno definiti, anche attraverso percorsi partecipativi e/o concorsuali da parte dei cittadini interessati.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono stanziati 3.000.000 di euro per le progettazioni e 5.000.000 di euro per l'acquisizione delle aree eventualmente necessarie.

5. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **11.0.4**

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO,  
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innescio di meccanismi rigenerativi urbani)*

1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.

2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1, comma 5.

3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.

4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.

5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati 3.600.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».

---

## Art. 12

### 12.1

#### BITI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 12.

*(Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali ANSISA)*

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSI SA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;

b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali di Sistemi di Gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

c) sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.35, sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche *in situ*;



*d)* propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

*e)* svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

4. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 3, lettere *a)* e *e)*, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 ed euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o alla circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a I 00.000 euro ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

5. Sono organi dell'Agenzia:

*a)* il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia;

*b)* il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede;

*e)* il collegio dei revisori dei conti.

6. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rap-

porti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti e organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

7. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 9. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

8. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 9. In particolare esso:

*a)* disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di una distinta articolazione competente ad esercitare la nuova competenza in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

*b)* fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;

*e)* determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione

può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agencia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è assegnato all'Agencia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

11. Nell'organico dell'Agencia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

12. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSI SA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 8, l'Agencia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 10, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agencia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel molo dell'Agencia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agencia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

13. L'Agencia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 8.

14. Al personale e alla dirigenza dell'Agencia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

15. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agencia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13.

16. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

17. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

18. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

19. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

---

## 12.2

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: «ANSFISA» con la seguente: «ANSISA»;*

*sostituire le parole: «Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con la seguente: «Genova»;*

*secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferroviario nazionale e»;*

*sopprimere i commi 2 e 3;*

*al comma 9:*

*sopprimere la lettera a);*

*lettera b), sopprimere le parole da: «nel limite» fino alla fine della lettera;*

*sopprimere il comma 11;*

*al comma 12, sopprimere le parole da: «in aggiunta» fino a: «ANSF»;*

*al comma 19, sopprimere le parole da: «Fino all'adozione fino alla fine del comma;*

*alla rubrica, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».*

*All'articolo 13, comma 1, alinea, sostituire le parole: «il Ministero delle infrastrutture e trasporti» con le seguenti: «l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali».*

---

### 12.3

#### BITI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo:*

1) *sopprimere le parole: «delle ferrovie e»;*

2) *sostituire la parola: «ANSFISA» con la seguente: «ANSISA»; conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: «ANSFISA» con la seguente: «ANSISA»;*

3) *sostituire le parole da: «con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con sede in Genova»;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ferroviario nazionale e»;*

c) *sopprimere i commi 2 e 3;*

d) *al comma 9:*

1) *sopprimere la lettera a);*

2) *alla lettera b) sopprimere le parole da: «nel limite» fino alla fine del periodo;*

e) *sopprimere il comma 11;*

f) *al comma 12 sopprimere le parole da: «in aggiunta» fino a: «ANSF»;*

g) *al comma 19 sopprimere le parole da: «Fino all'adozione» fino alla fine del comma;*

h) *sopprimere il comma 20;*

i) *alla rubrica sopprimere le parole: «delle ferrovie e».*

---

### 12.4

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».*

*Conseguentemente,*

*al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ferroviario nazionale e»;*

*alla rubrica, sopprimere le parole: «delle ferrovie e».*

---

## **12.5**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con la seguente: «Genova».*

---

## **12.6**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e dei trasporti» inserire le seguenti: «e in Genova».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: «con possibilità di» aggiungere la seguente: «ulteriori».*

---

## **12.7**

BITI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «ed una, con competenze riferite in particolare al settore della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, avente sede a Firenze».*

---

## **12.8**

TOTARO

*Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «ed una, con competenze riferite in particolare al settore della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, avente sede a Firenze.».*

---

## 12.9

NASTRI, MAFFONI, RUSPANDINI

*Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «presso la Regione Liguria.».*

---

## 12.10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), anche se trasferite alla neo istituita Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), continuano a svolgersi prevalentemente nelle attuali sedi.».*

---

## 12.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere la parola: «minimi.».*

---

## 12.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: «minimi di sicurezza» con le seguenti: «di sicurezza in riferimento ai migliori standard europei.».*

---

## 12.13

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché i profili tariffari» fino alla fine del comma.*

---

#### **12.14**

TOTARO

*Sopprimere il comma 4-quater.*

---

#### **12.15**

TOTARO

*Sostituire il comma 4-quater con il seguente:*

«4-quater. Con il recepimento del IV pacchetto ferroviario (Direttive europee 2016/797 e 2016/798) sono trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Agenzia le competenze di sicurezza relative a metropolitane, tranvie ed altri sistemi di trasporto leggero su rotaia, in analogia a quanto già disposto per le ferrovie isolate ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con legge 4 dicembre 2017 n. 172».

---

#### **12.16**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003».*

---

#### **12.17**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».*

*Conseguentemente, al comma 7:*

*- al quarto periodo, sostituire le parole: «Metà dei» con la seguente: «Due»;*



- *al quinto periodo, sostituire le parole:* «I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono» *con le seguenti:* «Un componente è scelto tra i dirigenti dell'agenzia e non percepisce»;

- *dopo il quinto periodo inserire il seguente:* «I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997».

---

### **12.18**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole:* «quattro membri» *aggiungere le seguenti:* «di cui tre espressione della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province e dell'ANCI».

---

### **12.19**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 7, sesto periodo, dopo le parole:* «con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti» *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza delle Regioni».

---

### **12.20**

BITI

*Al comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Restano ferme le risorse già previste per il funzionamento di ANSF. L'Agenzia continua ad utilizzare gli immobili già in uso da parte di ANSF secondo i contratti e le convenzioni in essere.»

---

### **12.21**

TOTARO

*Al comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Restano ferme le risorse già previste per il funzionamento di ANSF. L'Agenzia continua ad

utilizzare gli immobili già in uso da parte di ANSF secondo i contratti e le convenzioni in essere».

---

## **12.22**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:*

«23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020"».

---

## **12.23**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:*

«23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G12.100

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 12, al fine di assicurare elevati *standard* di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con sede a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) salva la possibilità di prevederne articolazioni territoriali;

Genova è uno degli 8 centri di competenza selezionati dal Ministero dello sviluppo - economico nell'ambito del piano impresa 4.0, il cui *focus* è la sicurezza delle infrastrutture strategiche materiali e digitali (strade, autostrade, ferrovie, porti, energia e reti digitali);

alla guida del Centro è stato posto il CNR affiancato, oltre che da aziende private di alto profilo nazionale e internazionale, anche da partner istituzionali quali: Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale, Università degli Studi di Genova;

a fronte del citato riconoscimento di Genova quale centro di competenza per la sicurezza delle infrastrutture, mantenere la sede dell'Agenzia (ANSFISA) a Genova per la parte relativa al settore stradale e autostradale rivestirebbe non solo un forte carattere simbolico, ma anche strategico per il patrimonio di conoscenze tecnologiche che il sistema pubblico e privato locale può mettere a disposizione,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di stabilire, attraverso ulteriori iniziative normative, la sede della Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e

delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a Genova per la parte relativa al settore stradale e autostradale.

---

### **G12.101**

PARRINI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il presente provvedimento procede al superamento dell'attuale assetto dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria provvedendo alla istituzione di una nuova Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria stradale e autostradale;

si fa presente che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria è stata istituita 10 anni fa in ossequio alle disposizioni normative europee con l'obiettivo di esercitare la sorveglianza sull'esercizio delle ferrovie fino ad allora svolta da Ferrovie dello Stato;

La decisione di istituire una nuova agenzia raggruppando sia la rete ferroviaria che quella stradale e autostradale sembra non tenere nella dovuta considerazione la specificità dei diversi ambiti considerato che la rete infrastrutturale ferroviaria di fatto è quasi esclusivamente RFI mentre la rete stradale e autostradale vede coinvolti una molteplicità di soggetti;

è evidente che proprio questa particolarità rischia di avere conseguenze sull'efficacia stessa della misura prevista nel decreto con la ragionevole considerazione che potrebbe essere proprio l'azione dell'agenzia per la sicurezza ferroviaria ad essere maggiormente penalizzata;

la normativa prevede Roma quale sede per la nuova Agenzia e questo in assenza di ulteriori specificazioni determina che una volta divenuta operativa la disciplina prevista per la istituzione del nuovo organismo è la sede di Firenze attuale sede della Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria ad essere a rischio soppressione;

si tratterebbe di una decisione assolutamente grave come del resto evidenziato in queste settimane dalle organizzazioni sindacali;

l'attuale sede dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria conta su una forza di circa 200 addetti;

purtroppo si registra la mancata previsione di qualsiasi disciplina che tuteli la sede di Firenze e il suo personale,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle disposizioni applicative della normativa di cui all'articolo 12 del presente provvedimento a preservare l'autonomia e la funzionalità dell'attuale Firenze dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria e a tutelare il personale in servizio.

---

## **G12.102**

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in votazione prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a decorrere dal 1° gennaio 2019;

la sede dell'Agenzia è posta a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione contempla la possibilità di articolazioni territoriali, inoltre sono previsti il trasferimento di ulteriori funzioni all'Agenzia sulla sicurezza delle gallerie e sui sistemi di trasporto rapido di massa, e disposizioni in merito alla *governance* della medesima Agenzia;

il decreto stabilisce che l'Agenzia succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste;

si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, esercitati secondo puntuali modalità elencate nel presente decreto;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza. La costituzione di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico; inoltre non bisogna trascurare il fatto che, circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a Firenze e che tutto ciò potrebbe rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte competenze e professionalità cresciute negli anni attorno a tali settori;

con lo spostamento della sede dell'Agenzia, si corre il rischio di smembrare un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria inglobandolo

in una struttura, più ampia, complessa, che al momento non può garantire la stessa indipendenza, né una piena operatività,

impegna il Governo,

a garantire con ogni misura che dal trasferimento di poteri, dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, alla nuova Agenzia, non ne venga penalizzata la città di Firenze, città che per anni ha rappresentato un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, assicurando indipendenza e piena operatività, anche in termini di professionalità impiegate.

---

### **G12.103**

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in votazione prevede, tra le altre norme, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), a decorrere dal 1° gennaio 2019;

l'articolo 12 prevede che la sede dell'Agenzia sia a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa succeda a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, operativa a Firenze dal 16 giugno 2008, è una struttura caratterizzata da un elevato livello di efficacia e di indipendenza, e la costituzione di un'unica Agenzia di controllo di due settori disciplinati da diversi regimi giuridici pone ragionevoli dubbi in merito ad eventuali ricadute negative in ambito organizzativo e gestionale, con un aggravio, ad esempio, del lavoro del personale tecnico;

non bisogna trascurare, inoltre, il fatto che circa la metà dei posti di lavoro dell'agenzia sono a Firenze e che tutto ciò potrebbe rappresentare, l'allontanamento dalla Toscana di molte competenze e professionalità cresciute negli anni attorno a tali settori;

l'incorporazione dell'ANSF nell'istituenda Agenzia, oltre a rappresentare il rischio di smembrare un vero e proprio presidio della sicurezza ferroviaria, avrà gravi ricadute sul territorio di Firenze,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative volte a proseguire a Firenze le principali attività svolte attualmente, non penalizzando così la sede toscana dal trasferimento dell'Agenzia di cui in premessa.

---

#### **G12.104**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

gli articoli 12 e 13 del presente decreto-legge prevedono la istituzione di una Agenzia nazionale per sicurezza ferroviaria stradale e autostradale nonché la realizzazione di una piattaforma informatica riguardante le opere pubbliche;

il testo si presenta lacunoso poiché non si tiene nella dovuta considerazione la diversità di proprietà e competenze dei manufatti stradali e autostradali rispetto a quelli ferroviari;

questa mancanza rischia di pregiudicare la operatività dell'Agenzia e conseguentemente anche della piattaforma informatica poiché la titolarità sui manufatti è essenziale per il monitoraggio e gli interventi per la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria;

l'assenza negli organi guida dell'Agenzia di rappresentanti degli enti locali e delle Regioni è un limite davvero rilevante;

è previsto un periodo di transizione per la effettiva operatività della richiamata Agenzia nazionale;

tale periodo potrebbe essere utile per un ravvedimento rispetto alla esclusione di rappresentanti di Comuni, Province e Regioni all'interno dell'agenzia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità entro 60 giorni successivi al 1° gennaio 2019, data di istituzione della Agenzia di prevedere all'interno dei componenti del Direttivo della stessa la presenza di rappresentanti di Comuni, Province e Regioni anche per assicurare una effettiva funzionalità e operatività della stessa nonché dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.

---

## EMENDAMENTI

### 12.0.1

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze)*

Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è *sostituita dalla seguente:*

«c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;».

---

## Art. 13

### 13.1

NASTRI, MAFFONI, RUSPANDINI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «e con sede operativa in Genova».*

---



## 13.2

BIASOTTI, MALLEGNI

*Al comma 5 sostituire le parole da: «ed è aggiornato in tempo reale» fino alla fine del comma, con le parole: «ed è aggiornato trimestralmente. Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma».*

---

## 13.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «in tempo reale» con la seguente: «trimestralmente».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma».*

---

### 13.0.1

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 13-bis.**

*(Misure in materia di trasporti eccezionali)*

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge provvede ad individuare, d'intesa con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, i percorsi accessibili su tutta la rete nazionale, per il transito dei trasporti eccezionali.

2. L'Agenzia provvede alla individuazione dei percorsi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'AINOP di cui all'articolo 13 della presente legge.

3. La mappa dei percorsi accessibili di cui al comma 1 è aggiornata annualmente entro il 31 dicembre.

4. L'Agenzia a partire dal 1° gennaio 2019 diventa il soggetto di coordinamento unico per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i trasporti eccezionali.

---

## Art. 14

### 14.1

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con apposito decreto» inserire le seguenti: «da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «adotta» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

### 14.2

MARGIOTTA

*Al comma 3-bis, dopo la parola: «frequenze» inserire le seguenti: «o di altri operatori di telecomunicazioni autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico».*

---

#### **14.0.1**

BERARDI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.14-bis.**

*(Misure urgenti per il controllo tecnico dei ponti e viadotti)*

1. Al fine di consentire il controllo tecnico dei ponti e viadotti facenti parte della rete stradale provinciale, sono attribuite alle Regioni, risorse straordinarie nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 36 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **Art. 16**

#### **16.1**

BERUTTI, MALLEGGNI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).*

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente articolo».*

---

**16.2**

PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,  
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).*

---

**16.3**

STEGER

*Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).*

---

**16.4**

NENCINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).*

---

**16.5**

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).*

---

**16.6**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,  
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 è subordinata alla  
previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a carico  
della società concessionaria Strade dei Parchi SP A dello stato di attuazione  
degli investimenti contenuti nella proposta di Piano economico finanziario  
complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030.».

## ORDINI DEL GIORNO

### **G16.100**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro per il soccorso/trasporto in emergenza, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali;

tale norma ha ricevuto diverse interpretazioni nel tempo e molte richieste di chiarimento ai fini di un'interpretazione estensiva in merito ai soggetti interessati, non essendo solo la Croce Rossa Italiana a gestire il soccorso in Italia ma anche una serie di altre categorie che effettuano i medesimi servizi;

la crescente necessità di trasporto sociosanitario rende indispensabile un trattamento identico ai veicoli della Croce Rossa Italiana per tutti i veicoli delle associazioni del volontariato, senza creare differenze non giustificate tra soggetti che svolgono la medesima attività;

infatti, durante i tragici eventi del terremoto che ha colpito il centro Italia e durante lo stato di emergenza e gli interventi successivi al crollo del Viadotto Morandi tutte le strutture dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale si sono impegnate per far fronte all'emergenza garantendo il soccorso agli aventi bisogno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso un prossimo provvedimento legislativo, l'esenzione dai pedaggi autostradali per tutti i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, nonché delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, qualora siano impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e siano provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

---

## **G16.101**

FAGGI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

valutate le disposizioni introdotte dall'articolo 16 del provvedimento, che modificano il meccanismo di finanziamento dell'Autorità dei trasporti, prevedendo un contributo a carico, invece che dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come stabilito nella legislazione vigente, degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;

sottolineato come la norma introdotta non modifichi l'entità del contributo, fissato in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, ma introduca la possibilità di prevedere soglie di esenzione e specifichi che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici;

considerato che la normativa vigente stabilisce che il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma e in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;

al fine di evitare che la disciplina introdotta comporti oneri tali da ingenerare svantaggi competitivi sul mercato europeo ed internazionale per gli operatori del settore, in particolare per le piccole e medie imprese,

impegna il Governo:

ad individuare modalità applicative della norma che, mediante la previsione di adeguate soglie di esenzione, riducano i potenziali effetti distortivi a danno delle imprese nazionali;

a verificare, in ogni caso, la possibilità di individuare forme alternative di finanziamento dell'Autorità dei trasporti.

---

### **G16.102**

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 16, comma primo, del provvedimento in esame interviene con riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214;

la norma istitutiva disponeva che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provvedesse «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», più chiaramente identificati dalla Corte costituzionale esclusivamente in «coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività attraverso le quali esercita le proprie competenze»;

le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame intervengono anche sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità, prevedendo che il contributo per il finanziamento della stessa sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;

tale previsione si configura come un iniquo aggravio per le imprese del settore e determina, altresì, uno svantaggio competitivo delle stesse rispetto ai propri concorrenti europei ed internazionali;

con la modifica si mantiene l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, ma si introduce la possibilità di prevedere soglie di esenzione e si specifica che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici,

impegna il Governo:

ad effettuare una rapida ricognizione degli effetti applicativi della disposizione in esame al fine di determinare tempestivamente e con certezza il regime delle esenzioni, al fine di tutelare le piccole e medie imprese del settore;

a valutare la possibilità di applicare le medesime condizioni a tutte le imprese che operano nel settore, sia nazionali sia straniere che operano in Italia;

al fine di evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici del settore, a valutare l'opportunità di detrarre dall'importo del contributo da versare all'Autorità le quote pagate all'Albo nazionale degli auto trasportatori.

---

### **G16.103**

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

in particolare, l'articolo 16, comma 1, modificato in Commissione, amplia le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (AR1) nel settore delle concessioni autostradali, intervenendo sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità;

nello specifico, la nuova lettera *b*) dell'articolo 37, comma 6 del decreto-legge 201/2011, prevede che il contributo per il finanziamento ART sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto;

la modifica legislativa consente all'ART di richiedere la contribuzione a tutti i settori del mercato trasporti, anche se non regolati specificamente, come i settori rappresentati dell'autotrasporto, della spedizione internazionale, dei corrieri, del magazzinaggio, delle agenzie marittime, dei terminalisti, dei servizi tecnico nautici;

la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69 depositata il 7 aprile 2017, ha evidenziato come l'Autorità di Regolazione dei Trasporti non possa richiedere alle aziende dell'autotrasporto il contributo annuale già re-



clamato a tutte le imprese che sono assoggettate all'attività dell'A.R.T. In particolare, la Consulta ha statuito che tutte le imprese che non sono soggette, concretamente ed effettivamente, all'esercizio dei poteri dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti non presentano alcun obbligo di corresponsione del contributo annuale;

l'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, peraltro, è alquanto rilevante, se si pensa che l'1 per mille del fatturato quota per il solo settore della logistica privata delle merci 19 milioni di euro all'anno: pagare quel tributo per le aziende coinvolte significherebbe subire un intollerabile aggravio della pressione fiscale senza nessun motivo giustificabile visto che quei settori sono completamente liberalizzati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a superare le criticità della disposizione che impone un contributo per il finanziamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti a carico di tutti gli operatori economici operanti nel settore del trasporto, in ottemperanza alla sentenza n. 69 /2017 della Corte Costituzionale.

---

#### **G16.104**

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 431/1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti;

il comma 6, lettera *b*), del suddetto articolo 37, dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provveda «mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato»;

in proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 69 del 2017, ha chiarito che «non sussiste indeterminatezza dei soggetti tenuti alla contribuzione» in quanto devono essere inclusi nel novero dei soggetti passivi solo «coloro nei confronti dei quali l'articolo abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'articolo 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze»;

le Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera in sede di discussione dell'atto Camera 1209 hanno approvato l'emendamento 16.1 che modifica la formulazione vigente dell'articolo 37 comma 6 lettera *b*) del citato

decreto-legge 201/2011 relativamente ai soggetti chiamati a versare il contributo all'Autorità;

non deve essere sovvertito il principio ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui devono essere assoggettati al contributo solo le attività effettivamente regolate e che coloro che beneficiano della regolazione non possono essere considerati soggetti regolati (dunque ad esempio se l'articolo regola i concessionari autostradali non per questo può chiedere il versamento del contributo alle imprese che utilizzano le autostrade);

il prelievo a carico delle altre imprese si rivela in un grave danno per le stesse e determina, inoltre, uno svantaggio per le aziende nazionali che subirebbero un ulteriore aggravio rispetto alle aziende estere che operano nei medesimi settori;

la norma istitutiva dell'Autorità di regolazione per i trasporti prevede che gli atti con i quali l'Autorità determina annualmente la contribuzione che intende applicare siano sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia,

impegna il Governo:

in sede di approvazione dei citati atti ad escludere dalla contribuzione i soggetti che non siano regolati dall'Autorità.

---

## **G16.105**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

l'articolo 16 (Autorità di regolazione dei trasporti) riveste un ruolo strategico e imprescindibile per il settore;

il presente provvedimento all'articolo 16 comma 1 lettera *a-ter*) prevede che una modifica dell'attuale modalità di finanziamento dell'Art «Mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione»,

impegna il Governo:

a promuovere una adeguata riflessione sul punto richiamato in premessa e ad attivare un tavolo di confronto al fine di individuare forme di finanziamento all'interno del bilancio dello Stato.

---

## **Art. 16-bis**

### **G16-bis.100**

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

la SS 407 Basentana è una delle arterie più importanti dell'intero Mezzogiorno;

collega la «A» del Mediterraneo alla SS 106 Jonica assumendo rilievo di asse strategico nel collegamento Tirreno-Jonio;

proprio in relazione a questa funzione strategica si rendono necessari interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell'arteria sia per i viadotti su entrambe le carreggiate da e per Metaponto sia per la realizzazione dello spartitraffico centrale lungo il tratto da Calciano a Metaponto;

è un'arteria stradale lungo la quale spesso si registrano incidenti purtroppo anche mortali in particolare proprio nel tratto privo di spartitraffico centrale;

con risposta ad interrogazione in data 2 ottobre all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00220 il Governo ha comunicato che per i lavori di riqualificazione sulla strada statale 407 Basentana - 1 stralcio - tra il chilometro 40,320 e il chilometro 42,220, la società ANAS ha comunicato che ad oggi sono state espletate tutte le fondamentali attività propedeutiche per l'intervento e che l'iter amministrativo necessario è in corso di perfezionamento;

ha inoltre comunicato che la pubblicazione del bando, inizialmente prevista per luglio 2018 sarebbe avvenuta entro la fine del mese di ottobre, cosa che poi è avvenuta, poiché nell'investimento complessivo pari a 6,8 milioni di euro, fissato in fase di redazione della progettazione esecutiva ANAS

ha valutato l'opportunità di effettuare una serie di migliorie tecniche per implementare gli standard di sicurezza sulla SS 407;

gli interventi prevedono l'installazione dello spartitraffico centrale il rifacimento del cosiddetto arginello per l'installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, l'allargamento della banchina in destra, la sistemazione delle opere idrauliche l'esecuzione di nuova pavimentazione nonché l'inserimento di nuova segnaletica stradale;

suddetti interventi attesi da tempo rischiano tuttavia di prolungarsi in maniera eccessiva rispetto alle urgenze della messa in sicurezza della richiamata arteria e purtroppo gli incidenti continuano a verificarsi;

sulla necessità di questi lavori e sui rischi dei ritardi, considerato proprio il ripetersi di incidenti gravi, come detto purtroppo anche mortali, si registrano le continue prese di posizione delle amministrazioni locali dei comuni interessati a partire da Ferrandina, Grassano, Salandra, Pisticci, rappresentate anche al prefetto di Matera;

anche per i viadotti lungo il tratto da Potenza a Calciano in entrambe le direzioni occorrono interventi di messa in sicurezza;

per queste ragioni si ritiene che vadano accelerate le procedure e l'esecuzione dei lavori; all'articolo 16-*bis* del presente provvedimento per i lavori di manutenzione del Ponte di Paderno sull'Adda è stata prevista la figura di un Commissario Straordinario;

considerata la rilevanza della SS 407 Basentana e la necessità dei lavori di messa in sicurezza si ritiene che anche per questa opera vada prevista l'istituzione di un commissario straordinario con l'obiettivo di provvedere in tempi rapidi a superare le attuali criticità e avere un'arteria più sicura per chi la percorre,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, considerati gli oggettivi profili di necessità e urgenza di nominare un commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della SS 407 Basentana per i viadotti e per la installazione dello spartitraffico centrale con l'obiettivo di migliorarne gli *standard* di sicurezza.

---

### **G16-bis.101**

MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, MIRABELLI, NANNICINI, RAMPI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO

*Il Senato,*

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti

per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premessi che:

nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito un articolo aggiuntivo concernente la revisione di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda;

in relazione ai disagi sopportati dalle popolazioni locali e dal tessuto economico del territorio conseguenti alla chiusura alla circolazione del suddetto ponte occorre una previsione di ristoro finalizzata a migliorare il servizio di trasporto pubblico integrato e per evitare che si verifichino ripercussioni negative per il settore economico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere sin dalla prossima manovra di bilancio misure per le imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché agli artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte nonché un contributo straordinario a sostegno della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza.

---

### **G16-bis.102**

MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame al Capo II, recante «Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti», all'articolo 12 reca l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali;

il medesimo articolo dispone altresì, la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni all'ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie;

stando alle disposizioni contenute nel decreto-legge, la nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali

e autostradali propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali, ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse;

il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

una decisione del Consiglio di Stato ha recentemente disposto l'annullamento della gara di appalto per la realizzazione della tratta autostradale Roma-Latina;

il progetto per il collegamento autostradale tra le due città, destinato a sostituire l'ormai vecchia Via Pontina, nato nel 2001 e inserito nella legge obiettivo dello stesso anno, ha avuto un iter travagliato, contestato da vari comitati;

la via Pontina, attualmente gestita dalla società della Regione Lazio denominata ASTRAL, nel tratto interessato dal tracciato autostradale A12-Roma-Latina, è già a due corsie per senso di marcia, ma non è adeguata in sicurezza per l'assenza delle corsie d'emergenza, e, inoltre, risulta essere in condizione di estrema insicurezza, tanto da prevedere tratti con il limite di velocità a trenta chilometri orari,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di mettere tra le priorità dell'ANSFISA l'intervento di messa in sicurezza della la Via Pontina nel presupposto che vengano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri.

---

## EMENDAMENTI

### **16-bis.0.1**

MISIANI, MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ALFIERI, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, NANNICINI, RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-ter.**

1. Alle imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità lo-

cale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte di San Michele sull'Adda e che dimostrino entro il prossimo 31 dicembre 2018 di aver subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuta a domanda una somma a compensazione nel limite massimo di 50 mila euro.

2. Il fondo costituito per le misure di cui al comma 1 è pari a 2 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 207».

---

## **16-bis.0.2**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-ter.**

1. A seguito della chiusura totale, su richiesta di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e i conseguenti dei disagi ai residenti dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al medesimo ponte, alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari, con sede operativa nei territori dei Comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, che nel periodo tra il 15 settembre 2018 e la riapertura al traffico del suddetto Ponte, abbiano registrato un decremento del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta a domanda, una somma pari al 100 per cento del predetto decremento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**16-bis.0.3**

GALLONE, BIASOTTI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-ter.**

1. Con riguardo alla realizzazione delle opere volte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e 2019 in favore della Regione Lombardia.

2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**16-bis.0.4**

MISIANI, MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ALFIERI, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI, NANNICINI, RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-ter.**

*(Contributo straordinario in favore della regione Lombardia)*

1. In riferimento alla realizzazione delle opere per il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda a sostegno dell'azione di modulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza, è autorizzato un finanziamento straordinario in favore della Regione Lombardia pari a 1 milione di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 207».

---



**16-bis.0.5**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PITTELLA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela  
MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-ter.**

1. Il prefetto di Matera e il nominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per tutto il periodo della durata degli interventi di cui al presente articolo Commissario per la realizzazione sulla SS 407 Basentana delle opere di messa in sicurezza dei viadotti presenti sull'intero tracciato nonché per la realizzazione dello spartitraffico centrale nel tratto compreso tra il Comune di Calciano e Metaponto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile, qualora ricorrano motivi di necessità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermemente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione degli interventi, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro novanta giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata agli interventi utilizzando all'uopo le strutture tecniche di ANAS senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi necessari sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con polo positivo».

---

## **Art. 17**

### **17.1**

CIAMPOLILLO

*Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei territori di tutti i comuni d'Italia».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1» ovunque ricorrano, con le seguenti: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1 ed i comuni d'Italia» e la rubrica del Capo III con la seguente:*

«CAPO III  
NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME,  
FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DA-  
GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017 E  
NEI TERRITORI DI TUTTI I COMUNI D'ITALIA»

---

### **17.2**

CIAMPOLILLO

*Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei territori di tutti i comuni d'Italia».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

«CAPO III  
INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMIC-  
CIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA IN-  
TERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21  
AGOSTO 2017 E NEI TERRITORI DI TUTTI I COMUNI D'ITALIA»

---

### **17.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 3, sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «rimozione».*

---

## **Art. 18**

### **18.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».*

---

### **18.2**

PAPATHEU

*Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».*

---

### 18.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «interventi edilizi aggiungere le seguenti: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 4 dell'articolo 23».*

---

### 18.4

FERRAZZI, MARGIOTTA, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, lettera f-bis) aggiungere in fine il seguente periodo: «per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».*

---

### 18.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:*

*«f-quater) provvede a rendere pubbliche, anche attraverso internet, le modalità di accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigenti in materia di ecobonus e sismabonus».*

---

## Art. 20

### 20.1

BIASOTTI, MALLEGNI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo,*

nel caso in cui il proprietario, abbia subito gravi danni senza colpa, in conseguenza di eventi naturali e fortuiti, che siano tali da rendere inutilizzabile l'immobile per le finalità proprie».

---

## **Art. 21**

### **21.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «crisi sismica», aggiungere le seguenti: «previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».*

---

### **21.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale».*

---

## **Art. 22**

### **22.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio», aggiungere le seguenti: «e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985».*

---

## **Art. 23**

### **23.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **23.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e verifica l'avvenuta effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessio-*

ne dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086.

---

## **Art. 25**

### **25.1**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **25.2**

MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **25.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **25.4**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 25. - (*piano urbanistico generale*). - *I.* Per la redazione, l'approvazione e la messa in esecuzione di un piano urbanistico generale basato su una programmazione strategica dell'isola d'Ischia che tenga conto del costruito fino alla data del 31 dicembre 2003, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è costituita una apposita Cabina di Regia diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri che

può delegare il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, e composta dal Ministro per il Sud o suo delegato, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o suo delegato, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o suo delegato; dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o suo delegato; dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato; dai sindaci dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana o loro delegati. La Cabina di Regia può chiedere la partecipazione dei responsabili dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale, dell'Agenzia Nazionale Invitalia, dell'Agenzia regionale Sviluppo Campania.

2. La segreteria tecnica della Cabina di Regia è affidata alla struttura commissariale. L'istituzione e il funzionamento della Cabina di Regia non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.

---

## 25.5

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Sopprimere il comma 1.*

---

## 25.6

NUGNES, LA MURA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «presentate ai sensi» fino a: «legge 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;*

b) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *al comma 1-bis, sopprimere le parole da: «Per le istanze» fino a: «n. 326.».*

---

## 25.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.*



*Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.

*al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

---

## **25.8**

MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni della legislazione vigente.

---

## **25.9**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «pendenti» fino alla fine del comma.*

---

## **25.10**

DE FALCO

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**25.11**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,  
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**25.12**

PAPATHEU

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**25.13**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge inerenti la data di presentazione della domanda».*

---

**25.14**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge vigenti alla data di presentazione della domanda».*

---

**25.15**

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Sopprimere il comma 1-bis*

---

## 25.16

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto».

---

## 25.17

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «previo rilascio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con provvedimento di archiviazione dichiarativo della inammissibilità laddove l'immobile sia acquisito di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In tale caso, il commissario dichiara inammissibile l'istanza di contributo senza procedere alla previa comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni».*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

## 25.18

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**25.200 (già 25.19 testo 2)**

CIAMPOLILLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1», sono inserite le seguenti: «ed i comuni d'Italia,»;*

b) *al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti o non si concludano i predetti procedimenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate».*

---

**25.20**

CIAMPOLILLO

*Al comma 2, dopo le parole: «I comuni di cui all'articolo 17, comma 1», sono inserite le seguenti: «ed i comuni d'Italia,».*

---

**25.22**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «entro sei mesi», fino alla fine del comma con le seguenti: «previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**25.21**

NUGNES, LA MURA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le se-*

*guenti*: «entro tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma 2-bis»;

b) *al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»;

e) *dopo il comma 2, inserire il seguente*: «a-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pianificazione di dettaglio di cui al decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

---

## 25.23

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

## 25.24

PAPATHEU

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo*: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.» *con il seguente*: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 comma 1 della legge n. 47 del 1985, all'articolo 39 comma 7 della legge n. 724 del 1994 e all'articolo 32 comma 43 dalla legge 24 novembre n. 326 del 2003».

---

## 25.201 (già 25.25 testo 2)

CIAMPOLILLO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti o non si concludano i predetti procedimenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate».

---

**25.26**

MARTELLI

*Al comma 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Entro il medesimo termine le autorità competenti provvedono ad emettere le ordinanze di demolizione che dovranno essere portate integralmente a termine nel limite massimo di sei mesi dalla data di conclusione dei procedimenti di definizione delle pratiche di condono».

---

**25.27**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

**25.28**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il commissario straordinario di cui all'articolo 17, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione».

---

**25.29**

PAPATHEU

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo: «Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono».*

---

**25.30**

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «aumenti di volume», inserire la seguente: «non».*

---

**25.31**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «, nonché alla preventiva verifica che l'immobile oggetto di condono ai sensi del presente articolo risulti conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza sismica e idrogeologica».*

---

**25.32**

PAPATHEU

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis. Al fine di completare nei tempi previsti l'esame delle pratiche di condono di cui al comma 1 del presente articolo, si prevede lo stanziamento di risorse straordinarie finalizzate all'assunzione di tecnici qualificati per un tempo determinato di sei mesi».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G25.100

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'iter di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio;



impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, anche al fine di prevenire contenziosi, di prevedere che le istanze vengano sempre definite secondo i criteri previsti dalla normativa a cui afferiscono a sollecitare le amministrazioni di cui all'art. 17 comma 1, affinché approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con DM 8 febbraio 1999 e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

---

## **G25.101**

NUGNES, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'*iter* di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui 'è sta-

to disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio,

impegna il Governo:

a specificare, anche al fine di prevenire futuri contenziosi, che nell'ambito della definizione delle istanze di condono di cui al citato articolo 25, le stesse vengano definite secondo i criteri previsti dalla normativa cui afferiscono.

ad adoperarsi affinché le amministrazioni di cui all'art. 17, comma 1 approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con d.m. 8 febbraio 1999, e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prima della definizione delle istanze di condono.

---

## **G25.102**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 25 per come formulato presenta una serie di criticità come emerse anche nel corso del dibattito in Aula che necessitano di essere monitorate costantemente;

il richiamo a procedure di condono in un territorio particolare come quello a cui si riferisce la norma del provvedimento suscita notevoli preoccupazioni sui rischi collegati a pratiche comunque abusive;

gli eventi calamitosi di questi giorni evidenziano la fragilità dei territori feriti da cementificazione e consumo eccessivo di suolo;

la normativa in esame non ha una perimetrazione certa sui possibili numeri definitivi interessati a tali procedure e questo è un elemento di oggettiva preoccupazione;

non abbiamo avuto relazioni tecniche a corredo del suddetto articolo in grado di fornire informazioni precise sui destinatari della misura,

impegna il Governo,

a riferire presso la 13 Commissione Ambiente del Senato entro 60 giorni successivi al termine dei sei mesi, previsto dal richiamato articolo 25, per informare il Parlamento sull'andamento delle domande presentate e per monitorare eventuali anomalie della legge, a tutela del territorio.

---

## EMENDAMENTI

### 25.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 25-bis.**

*(Istituzione dell'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio e mappatura delle abitazioni sfitte)*

1. Al fine di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia, la regione Campania, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine, è istituito, presso il Commissario straordinario, l'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato «Osservatorio».

2. Con delibera del Commissario straordinario, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

*a)* promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture - uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;

*b)* provvedere al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi;

*c)* promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi;

*d)* provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;

*e)* provvedere alla stesura di una relazione annuale, con particolare riferimento ai dati sull'abusivismo edilizio e sull'abbattimento degli edifici abusivi;

*f)* provvedere alla realizzazione di una mappatura del patrimonio abitativo non affittato in modo da poter conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia.

4. L'Osservatorio è presieduto dal Commissario straordinario, o da un suo delegato, ed è composto:

*a)* dai sindaci, o da un loro delegato, dei comuni dell'isola di Ischia;

*b)* da un rappresentante della regione Campania;

*c)* da un rappresentante della Polizia di Stato;

*d)* da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;

*e)* da un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;

*f)* da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale delle strutture del Commissario straordinario.

6. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo».

---

## **Art. 26**

### **26.1**

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

*Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 29», aggiungere le seguenti: «tra quelli presenti nei Comuni dell'intera isola d'Ischia».*

---

## **26.2**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e, per importi inferiori» fino alla fine del comma.*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Art. 30**

#### **G30.100**

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

l'articolo 30, in particolare, disciplina la qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

i recenti disastrosi eventi nella rete stradale, nelle infrastrutture, negli edifici e negli impianti hanno evidenziato ancor di più quanto i requisiti del personale addetto alla manutenzione siano essenziali per assicurare la presenza di personale professionale altamente qualificato nelle diverse funzioni e/o mansioni della manutenzione;

a causa della sempre maggiore espansione e della crescente complessità delle attività di manutenzione, si sono evoluti profili occupazionali

diversi per il personale di manutenzione, rispetto al quale appare necessario - specificare i requisiti di competenze e conoscenze essenziali, oltre alle qualifiche base,

impegna il Governo,

ad assumere le opportune iniziative affinché tutti gli operatori economici affidatari di lavori ai sensi del provvedimento in esame siano in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico-organizzativo, con particolare riferimento all'impiego di personale qualificato in conformità alla vigente normativa.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 32

#### 32.1

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Il termine di scadenza della sospensione di termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2017, è prorogato al 30 settembre 2020. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione ovvero attraverso un pagamento rateale del debito tributario accumulato secondo un piano di dilazione di 20 rate trimestrali di cui la prima o unica rata avente scadenza il 16 ottobre 2020 e applicando un tasso di dilazione non superiore al 2%. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

## **Art. 34**

### **34.1**

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Nei Comuni di cui all'articolo 17», con le seguenti: «Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni dell'isola d'Ischia».*

---

## **Art. 35**

### **35.1**

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Nei Comuni di cui all'articolo 17», con le seguenti: «Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni dell'isola d'Ischia».*

---

## **Art. 37**

### **37.1**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:*

«00a) all'articolo 1, comma 4 sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera 00<sup>a</sup>), si provvede mediante riduzione di 80 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **37.2**

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

«00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

### **37.3**

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis.*



*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b-ter) e c-quater).*

---

### **37.4**

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis).*

---

### **37.6**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016', di seguito 'Ufficio speciale per la ricostruzione'. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati posso-

no altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione"».

**37.7**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Nei confronti del personale individuato ai sensi delle lettere b) e e) del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esami, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 3-*sexies* dell'articolo 50-*bis*. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e e) del comma 3 dell'articolo 50"».

---

**37.8**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).*

---

**37.9**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».*

---

### 37.10

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, sostituire la lettera c-bis), con la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 15 il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:*

*"3-bis. Per gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro di lavori, i soggetti attuatori presentano presso i competenti Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del presente decreto i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto. I professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. I lavori di cui al presente comma sono affidati a imprese che risultino iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.*

L'elenco delle chiese su cui saranno autorizzati tali interventi è individuato dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della CEI e il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo. Con la medesima ordinanza commissariale sono stabilite le modalità procedurali di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Fino all'adozione dell'ordinanza commissariale di cui al periodo precedente trovano applicazione, in quanto compatibili, le modalità procedurali stabilite con le ordinanze commissariali n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017.

*3-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana e sulla base dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la struttura commissariale con decreto del Commissario straordinario di Governo n. 214 del 29 agosto 2018, vengono definite procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro di lavori e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'uti-*

lizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 2016, n. 50"».

---

### **37.11**

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente:*

«c-ter.1) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

---

### **37.12**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:*

«c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: "entro il 31 gennaio 2019", sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 gennaio 2021"».

---

### **37.13**

URSO, RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Al comma 1, dopo la lettera c)-quater, aggiungere la seguente:*

«c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: "entro il 31 gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021"».

---

### 37.14

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:*

«*c-quinquies*) all'articolo 50, comma 3, la lettera *a*), è sostituita con la seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

---

### 37.18

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:*

«*c-quinquies*) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono aggiunte le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020", le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

2) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo

posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 5-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3".

4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

### 37.15

#### GALLONE

*Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:*

«*c-quinquies*) all'articolo 50-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3", e le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019";

2) al comma 1-*bis*, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018", sono sostituite con le seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

3) al comma 3-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma

3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

---

**37.16**

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:*

«c-*quinquies*) all'articolo 50-*bis*, comma 1, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2019"».

---

**37.17**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:*

«c-*quinquies*) all'articolo 50-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-*bis*. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti"».

---



**37.19**

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:*

«c-quinquies) dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

**«Art. 50-ter.**

*(Affidamento dei servizi a società in house providing)*

1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione».

---

**37.5**

MARSILIO

*Al comma 1-bis. aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse nonché le parole: "intervenga sui singoli provvedimenti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri"».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G37.100**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1° giugno 2018 al 1° gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione bis»: il decreto-legge n. 8 del 2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) per i termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

i medesimi cittadini non potrebbero accedere nemmeno alla rottamazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, non essendo ancora scaduta la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS;

la rottamazione prevede un risparmio per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS.

---

### **G37.101**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

per le popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;

a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

in particolare sono le imprese a soffrire di un periodo depressivo post-terremoto dovuto ad un netto calo del fatturato, in ragione dello spopolamento dei paesi da parte dei residenti che sono stati costretti a spostarsi in altre località e dei villeggianti che, avendo distrutta o gravemente lesionata la seconda casa, non si recano più in questi posti;

l'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, così come modificato dall'articolo 43, comma 3 del decreto-legge n. 50 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017) ha previsto che imprese e professionisti riprendessero i versamenti tributari, sospesi fino al 30 novembre 2017, entro il 16 dicembre 2017;

al fine di sostenere la ripresa e la ricostruzione, si potrebbe prevedere, in luogo della riduzione del 60 per cento del non versato come stabilito per la restituzione dei tributi per le popolazioni del terremoto de L'Aquila del 2009, un contributo in conto capitale da destinare ad investimenti;

i contributi previsti dall'articolo 20-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016 per le imprese e gli esercizi del settore turistico e dell'artigianato, che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento, seppur incentivante, è stato previsto solo per il 2017 e il 2018, commisurato ai costi della produzione e nel limite massimo del 30 per cento del fatturato registrato tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 rispetto ai medesimi sei mesi del triennio precedente,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, per i titolari di redditi di impresa e da lavoro autonomo che hanno usufruito delle sospensioni previste dal decreto dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, la concessione di un contributo in conto capitale pari al 10 per cento dei versamenti sospesi al fine di sostenere gli investimenti dei medesimi soggetti nella fase di ricostruzione, nel rispetto del regime *de minimis* attualmente vigente.

---

### **G37.102**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;

occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità,

impegna il Governo:

ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, a far data dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

a tal fine, a valutare l'opportunità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

---

### **G37.103**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie

a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.

---

### **G37.104**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme, hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;

a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;

la legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;

tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori e di poter applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per gli

interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente, e, inoltre, di poter realizzare contemporaneamente i relativi lavori.

---

### **G37.105**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

---

**G37.107**

SANTILLO

Il Senato,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 e 2017, vengano considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

*a)* interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

*b)* interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e 'gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto *a.ii)*;

*c)* interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché il Commissario straordinario, definisca con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, dei predetti interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,



n. 380 e affinché, nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti;

a prevedere che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possano iniziare lavori relativi agli interventi «rilevanti» senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che, in deroga a quanto disposto da tale articolo, tale previsione non si applichi per lavori relativi ad interventi di «modesta rilevanza» o «privi di rilevanza»;

ad attivarsi affinché, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possano istituire controlli anche con modalità a campione.

---

### **G37.106**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

la decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

impegna il Governo:

in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 18-*quater*

del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

---

### **G37.108**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

la conversione del decreto-legge n. 102 del 2018 non contiene gli impegni che il Governo si è assunto nei mesi scorsi a sostegno dell'economia dei territori colpiti dagli eventi sismici verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 a beneficio delle popolazioni e delle imprese dell'area del cratere,

impegna il Governo:

nei prossimi provvedimenti legislativi, con particolare riferimento alla legge di bilancio 2019: ad incrementare, per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;

a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, professionisti e imprese insediate nelle regioni interessate dal sisma, anche attraverso la proroga e l'integrazione delle misure di agevolazione previste dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);

a provvedere per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 24 agosto 2015 limitatamente al riconoscimento della franchigia e *de minimis* a 500 mila euro;

a prevedere il trasferimento, presso il Provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila, del personale necessario a sbloccare progetti e gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori;

un contributo straordinario a favore dei comuni dei crateri sismici 2009, 2016 e 2017 per compensare le maggiori spese e le minori entrate;

ad affidare ad un organo unico, denominato «Conferenza permanente», la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche;

a prevedere misure di riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei titolari di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento;

ad istituire un Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;

a consentire al Comune de L'Aquila la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione per finanziare specifici interventi;

a prevedere l'affidamento a società in *house providing* l'assistenza alle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione;

ad intervenire a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle amministrazioni locali per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;

a estendere la rateizzazione del pagamento dei contributi, e dei premi assicurativi;

a potenziare la struttura commissariale;

a prevedere ulteriori misure di indennizzo economico per le vittime del terremoto;

a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma;

a prevedere misure a favore degli amministratori dei comuni colpiti dal sisma;

a prevedere adeguate misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche anche per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Campania e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

---

### **G37.109**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000

euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto a corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1 °febbraio 2017-31 maggio 2017;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa della mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un maggior arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, facendolo slittare dal 31 dicembre 2017 al 31 maggio 2017, in ragione delle distorsioni del mercato esposte in premessa.

---

### **G37.110**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.

---

### **G37.111**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ( esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal

1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;

per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni dell'allegato 2-*bis* il periodo di riferimento è invece il 1° febbraio 2017-31 maggio 2107 e la riduzione di fatturato sempre al 25 per cento;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di abbassare al 15 per cento il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-*bis*.

---

### **G37.112**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia; in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle me-

desime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-*bis* non sembrano rientrare in questa fattispecie;

in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;

a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori, in tutti i territori dei comuni dei tre allegati.

---

### **G37.113**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

---

### **G37.114**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone



fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;

nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.

---

### **G37.115**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 5, comma 6 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;

con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5 comma 6 del decreto-legge 189/2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;

al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve

essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;

ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;

sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto, fermo restando che la spesa anticipata deve comunque rientrare nel tetto del contributo autorizzato e che il rimborso deve essere specificatamente autorizzato dal Commissario straordinario ai fini dell'erogazione.

---

### **G37.116**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

con riferimento al sisma del Centro Italia 2016 e 2017, l'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede l'iscrizione dei subappaltatori nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, è stata erroneamente interpretata dall'Allegato 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 19/2017 articolo 5, recante lo schema tipo del Contratto di appalto, con l'imposizione del limite del 30 per cento delle opere subappaltabili, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

è stato pertanto previsto l'obbligo per gli operatori di rispettare tale limite del 30 per cento e di identificare i subappaltatori, come previsto per le opere pubbliche;

d'altra parte, lo stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che ai contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori di ricostruzione non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

tali limitazioni relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata, mutate dalla disciplina pubblicistica, comportano inutili aggravii nelle procedure relative alla ricostruzione privata;

l'obbligo di dover indicare fin da subito i nominativi dei subappaltatori già all'atto di sottoscrizione del contratto, determina la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di individuare imprese che saranno impegnate, in qualità di subappaltatori, nei mesi successivi. Tali imprese, per la maggior parte di piccole dimensioni, non sono in grado di programmare la propria attività in modo da assicurare una gestione efficiente dei fattori produttivi nell'importante opera di ricostruzione che coinvolge il territorio;

occorre pertanto chiarire che l'indicazione dei nominativi degli eventuali subappaltatori, una volta che il committente abbia dato l'assenso preventivo sulle tipologie di lavorazioni ammesse al subappalto, può essere effettuata anche in un momento successivo a quello della stipula del contratto di appalto principale,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di risolvere le criticità relative alle modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata effettuati nelle zone colpite dal Terremoto del Centro Italia 2016 e 2017, prevedendo la possibilità di subappaltare sempre le lavorazioni nei contratti fra privati, previa autorizzazione del committente, indicando, altresì che, in tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle relative lavorazioni, e rinviando alla comunicazione di inizio lavori l'indicazione dell'identità dei subappaltatori i quali devono essere comunque iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

---

### **G37.117**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

l'articolo 3 dell'ordinanza 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;

occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.

---

### **G37.118**

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

in particolare, oggi più che mai, a distanza di due anni da quei tragici eventi, occorre accelerare il processo di ricostruzione in corso e consentire ai Comuni interessati di poter contare sul personale assunto per far fronte alle esigenze poste dalla gestione emergenziale;

i Comuni del cratere sismico, infatti, hanno potuto assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

il citato personale resterà in servizio fino al 31 dicembre 2018, ma il processo di ricostruzione è ancora molto lontano dall'essere risolto, come dimostrano le nuove disposizioni previste dal provvedimento in esame;

al fine di consentire la prosecuzione della ricostruzione in corso ed evitare che la carenza di personale possa pregiudicare la conclusione di lavori già in essere, si rende necessaria una proroga delle assunzioni di personale qualificato,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, anche nell'ambito dell'esame della legge di bilancio 2019, volte a consentire per i Comuni del cratere sismico di prorogare, almeno per un anno o, comunque, fino a quando il processo di ricostruzione non si sarà concluso, le assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 per assicurare l'espletamento delle opere di urbanistica ed edilizia e agevolare la ricostruzione, tuttora in corso.

---

### **G37.119**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

nel corso del mese di ottobre ed in particolare negli ultimi giorni del mese vaste aree del territorio nazionale dalla Calabria al Veneto, dal Trentino, al Friuli Venezia Giulia, alla Sicilia, dalla Sardegna al Lazio, dalla Puglia alla Liguria, risultano essere state colpite da eventi calamitosi con precipitazioni eccezionali che hanno inferto e stanno infliggendo molti danni alle comunità interessate facendo, purtroppo, registrare in diversi casi alcune vittime;

nelle aree in questione è già in corso una dettagliata opera di rendicontazione dei danni subiti;

particolarmente ingenti risultano essere stati i danni al sistema infrastrutturale, ai manufatti viari, alle opere idraulico forestali, al verde, ai beni pubblici e privati, alle attività economiche ed in particolare al comparto agricolo;

occorre da subito una implementazione del fondo per le emergenze proprio per dare risposte immediate alle comunità considerato che le amministrazioni locali sono impossibilitate a far fronte da sole ad un evento di tale portata per la esiguità delle risorse a loro disposizione;

si fa presente che in alcuni casi a distanza di pochi giorni si sono registrati sulle stesse aree più eventi calamitosi,

impegna il Governo,

a prevedere la possibilità di inserire misure *ad hoc* finalizzate a dare sostegno e supporto ai territori delle regioni colpite dagli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018 e a porre le condizioni di interventi strutturali da prevedere all'interno della legge di stabilità per l'anno 2019.

---

### **G37.120**

FERRO, CAUSIN, TOFFANIN, PAROLI, GHEDINI

Il Senato,

premessi che:

l'ondata di maltempo che dal 28 ottobre ha interessato il nostro Paese con temporali, piogge torrenziali, vento fortissimo ed ha prodotto danni ingenti nelle aree colpite;

in particolare il Veneto è uno dei territori più interessati dai suddetti fenomeni, con 700 millimetri di pioggia caduti in poche ore, danni per centinaia di milioni oltre a 150 mila utenze elettriche che non hanno energia elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee elettriche;

l'evento meteorologico e le intense precipitazioni atmosferiche del 28, 29 e 30 ottobre hanno interessato gran parte del territorio veneto causando ingenti danni e disagi, in particolare nella provincia di Belluno, ma l'intera area montana e pedemontana, tutto il litorale che si affaccia sul Mar Adriatico e tutti i territori attraversati da corsi d'acqua hanno subito gravi danni;

l'area montana, già in crisi a causa dell'enorme incendio boschivo del 24 ottobre che ha attraversato i pendii compresi tra Taibon Agordino e Cencenighe in provincia di Belluno, creando forti smottamenti, rovinose frane, interruzione della viabilità, fermo delle attività produttive e isolamento delle abitazioni;

la rovinosa caduta di alberi e le numerose frane soprattutto nelle aree montane e pedemontane, hanno provocato l'interruzione di molte strade e la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica per moltissime ore in molte zone, oltre a quella di altri servizi di pubblica utilità quali acquedotti, fognature e gas;

ad oggi risulta il quadro seguente: utenze scollegate tra Belluno e Venezia 60.000 delle 170.000 iniziali; circa 2.000 tratti interrotti di strade da dissesti idrogeologici e caduta piante per circa 50 km di interventi; le strade agrosilvopastorali danneggiate o impraticabili si stimano 400 km; centinaia di case impraticabili e danneggiate; è stato travolto il *bypass* del Ponte sul Piave; la rete di monitoraggio ARPAV di Belluno è stato raso al suolo comprese le

teleferiche e le stazioni; la zona litoranea è stata colpita con ingenti danni ai ripascimenti, perdita di materiale sabbioso nei 120 km di coste per 1,5 milioni di metri cubi di materiale; la rete idraulica è stata danneggiata; si stimano danni alla zona boschiva della provincia di Belluno di circa 90.000 ha mentre 10.000 ha per le province di Vicenza e Treviso; le zone agricole lungo il fiume Piave sono state danneggiate; circa 100.000 persone dell'area polesana sono prive dell'acqua potabile approvvigionata dal fiume Adige;

la Protezione civile, i centri operativi di soccorso, i vigili del fuoco, i consorzi di bonifica sono impegnati continuamente da oltre una settimana e stanno facendo un lavoro indispensabile per ripristinare la viabilità ed i collegamenti e sicurezza la popolazione;

occorrono controlli sull'intera rete infrastrutturale veneta, ponti e viadotti, e le strade per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;

il Governatore Zaia ha demandato ai sindaci di procedere all'inventario dei danni e ha decretato stato di calamità per tutto il Veneto,

impegna il Governo,

a deliberare, previa richiesta del Presidente della Regione Veneto inviata il 31 ottobre, lo stato di emergenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera *c*) e articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici di cui in premessa; a valutare l'opportunità di istituire, nella prossima legge di bilancio, un fondo speciale per i danni da maltempo, legati a quest'ultimo evento che preveda misure di sostegno per le singole famiglie e per i territori e di valutare la possibilità di predisporre un primo provvedimento organico che contenga le misure atte a sostenere gli enti Locali, il tessuto produttivo e i cittadini gravemente colpiti, quali: Sospensione delle rate dei mutui in essere, sospensione dei tributi, tasse imposte, deroga all'obbligo del pagamento dell'ecotassa sui rifiuti e per gli enti locali lo sblocco del patto di stabilità.

---

### **G37.121**

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in oggetto è in primo luogo finalizzato a fronteggiare le emergenze in vario modo collegate alla situazione infrastrutturale ed

ambientale italiana quali ad esempio il crollo del ponte Morandi di Genova, il sisma di Ischia del 2017, gli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016 e del 2017, la gestione dei fanghi di depurazione, la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

nelle ultime 48 ore un'ondata di maltempo ha investito l'Italia, provocando purtroppo finora undici vittime, e il Veneto ne è stato particolarmente colpito;

nella regione è stata registrata la più grave situazione degli ultimi decenni ed è stato decretato lo stato di crisi: migliaia di residenti sono stati sfollati, ci sono state frane e smottamenti nel Bellunese, dove è stato attivato il Genio militare di Trento, circa 160.000 le utenze prive di energia elettrica solo fra le province di Belluno e Treviso, per la maggior parte dovute alla caduta di alberi sulle linee - sono 28.000 le utenze interessate nel Trevigiano, 113 mila nel Bellunese. Molti i comuni isolati e stato di massima allerta per la tenuta delle dighe; il fenomeno dell'acqua alta a Venezia ha raggiunto un livello di 1,6 metri, cosa che non accadeva dal 1979 e il territorio del Veneto orientale, da sempre esposto al rischio idrogeologico, ha visto fenomeni di esortazioni e allagamenti con conseguenti evacuazioni nel sandonatese;

inoltre, purtroppo, ci sono state due vittime nel Bellunese: una persona è rimasta colpita mortalmente dalla caduta di un albero e un'altra è annegata in un torrente ingrossato;

e in ultimo, l'eccezionale ondata di piogge sta mettendo in ginocchio anche le produzioni agricole: il 20 per cento della soia - in Veneto ci sono quasi 140 mila ettari coltivati - non è stato ancora raccolto e c'è un rallentamento nella semina del frumento (che nel 2018 è di 96.300 ettari);

fino ad ora il problema del cambiamento del clima è stato affrontato in emergenza, ma dobbiamo invece adattarci al cambiamento climatico e cominciare a ragionare in previsione di ciò che succederà, mettendo in campo la pianificazione sia di tecniche che di strategie necessarie alla mitigazione dell'impatto degli eventi,

impegna il Governo:

a prevedere, sin dal primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse, anche mediante capitoli di finanziamento specifici, volte alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio regionale veneto e al ristoro dei danni, pubblici e privati, subiti dalla popolazione.

---

### **G37.122**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, RIPAMONTI

Il Senato,



in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

con l'articolo 18-*undecies*, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni; dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è stato introdotto l'Allegato 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, permettendo ai soggetti danneggiati, residenti o con sede operativa nei comuni di Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE), colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, di rientrare nelle agevolazioni e contributi per la riparazione, la ricostruzione, e la ripresa economica già previsti dal citato decreto-legge n. 189 del 2016, per i comuni del Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (allegato 1) e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (allegato 2);

sono rimasti esclusi dall'elenco dei comuni di cui all'allegato 2-*bis* cinque comuni che hanno anche essi segnalato ingenti danni sul proprio territorio causate dal sisma del 18 gennaio 2017, anche per effetto della ripetizione per un lungo periodo delle scosse sismiche;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare un apposito provvedimento legislativo per inserire nell'allegato 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 i comuni di Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE), Penna Sant'Andrea (TE), Basciano (TE), al fine di permettere la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica anche di tali territori.

---

### **G37.123**

MARGIOTTA, FERRAZZI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, PARRINI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

Lo scorso 1° agosto la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso parere favorevole ad una delibera governativa che ha riconfermato la somma iniziale stanziata dal Governo Gentiloni per i rimborsi a imprese e privati dei danni causati dagli eventi calamitosi degli ultimi due anni, tra cui, per la Toscana, l'alluvione verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 che ha interessato i comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;

si tratta di un primo stanziamento di risorse di poco superiore ai 12 milioni di euro a fronte di una richiesta complessiva del commissario per il post-alluvione di circa 50 milioni di euro equamente ripartiti tra privati e imprese e risultanti da una attenta ricognizione dei danni risultanti dalla calamità; l'attuale proposta dell'esecutivo Conte si limita a riprendere quanto già deliberato dal Governo Gentiloni come primo stanziamento e assegna dunque il 27 per cento di quanto richiesto;

considerato che:

le risorse stanziate sono state assegnate attraverso le procedure previste dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, i cui importi complessivi sono stati definiti sulla base della ricognizione dei fabbisogni, ovvero della quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive, realizzata dai vari Commissari delegati in seguito ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il Presidente della Regione Toscana ha trasmesso alla Protezione civile, con nota n. 513093 del 26 ottobre 2017, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio privato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'O.C.D.P.C. del 20 settembre 2017, n. 482 e che tale ricognizione ammonta a complessivi euro 56.188.553,83, di cui euro 7.970.725,32 per danni al patrimonio pubblico, euro 21.933.249,51 per danni al patrimonio privato ed euro 26.284.579,20 per danni alle attività produttive,

impegna il Governo:

ad integrare entro il corrente anno lo stanziamento già deciso dal Governo Gentiloni per i rimborsi alle imprese ed ai privati dei danni causati dall'evento calamitoso in Toscana del 10 settembre 2017 con le risorse necessarie per un ristoro completo dei danni.

---

**G37.124**

MARGIOTTA, FERRAZZI, BINI, BITI, BONIFAZI, MARCUCCI, PARRINI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

negli scorsi giorni la provincia di Grosseto è stata devastata da eventi calamitosi con tempeste di vento e pioggia che hanno causato ingenti danni all'economia del territorio, alle infrastrutture di reti strategiche per la comunità e ai beni pubblici e privati;

la Provincia di Grosseto ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo una provvisoria conta dei danni che risulta rilevante, mentre la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza; in particolare, risultano rilevanti i danni da strade ed edifici pubblici e privati; risultano danneggiate

anche le strutture portuali pubbliche e private della provincia e soprattutto gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate della costa e dell'isola del Giglio;

il settore agricolo è in ginocchio con centinaia di aziende in crisi a seguito del verificarsi di situazioni particolarmente gravi, con i poderi non più abitabili e con le stalle incapaci di offrire ricovero agli animali. Scoperciate anche diverse serre soprattutto sulla plana del Grossetano, molti i tetti divelti, come pure i capannoni; i primi dati porterebbero ad una stima superiore ai 5 milioni di euro di danni diretti; risulta indispensabile destinare le necessarie risorse per i primi interventi di emergenza e per la ripresa delle attività economiche utilizzando gli strumenti legislativi previsti nel nostro ordinamento a supporto dell'attività e delle risorse messe già in campo dagli enti territoriali,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'equilibrio della finanza pubblica, ad individuare le necessarie risorse finanziarie da destinare agli interventi di emergenza, assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché per la ripresa delle attività economiche nella provincia di Grosseto a seguito degli eventi calamitosi registrati nel mese di ottobre 2018.

**G37.125**

RUSPANDINI, NASTRI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il maltempo che nella giornata di lunedì 29 ottobre ha colpito l'Italia ha causato gravi danni in molte città;

in particolare, nel comune di Terracina è stato distrutto l'intero centro storico, con danni per centinaia di migliaia di euro;

i Presidenti delle Regioni interessate hanno già chiesto lo stato di calamità naturale per poter far rapidamente fronte all'emergenza,

impegna il Governo:

a disporre con urgenza lo stanziamento dei fondi necessari a fronteggiare l'emergenza e la successiva fase di ricostruzione.

---

**G37.126**

FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze,

premesso che:

il 10 e l'11 Ottobre la Sardegna è stata colpita da un evento calamitoso di straordinaria entità, che ha provocato ingenti danni, e che è avvenuto in uno scenario già oggetto di fenomeni meteorologici eccezionali accaduti nei mesi estivi e, per quanto riguarda la zona meridionale dell'isola, di una precedente alluvione nel 2008;

tale evento ha mietuto una vittima, una giovane madre di Assemini (nella città metropolitana di Cagliari), e ha cagionato danni ingentissimi a beni e servizi;

si sono verificati altresì danni alle infrastrutture ed in particolare il crollo di un tratto della Strada Statale n. 195, che fino al ripristino urgente avvenuto quattro giorni dopo ha determinato disagi relevantissimi per le famiglie e per le imprese;

il fatto ha evidenziato nuovamente, se ancora ce ne fosse bisogno, la carenza infrastrutturale sofferta dalla Sardegna, tanto grave da assumere essa stessa i connotati di una «emergenza permanente»;

nelle zone colpite con maggiore violenza, infatti, sono ancora incompiute sia le opere già avviate che quelle programmate per la viabilità e per mitigare il rischio idrogeologico;

tra i settori che più hanno patito le conseguenze dell'alluvione sicuramente vi è l'Agricoltura: le aziende sono rimaste isolate per giorni per via dell'interruzione della viabilità, numerosi pastori hanno potuto raggiungere i propri ovili soltanto dopo alcuni giorni e si sono registrati casi di animali morti o irreperibili. A questi danni si aggiungono quelli alle colture, alle strutture, ai mezzi per un ammontare che, secondo le prime stime delle associazioni di categoria, ha superato cinque milioni di euro;

con delibera n. 50/1 dell'11 Ottobre 2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato «la sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 10 e l'11 ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu, e di attivare la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3» e di «conferire mandato alla Direzione generale della Protezione civile per la predisposizione di una apposita Relazione tecnico-illustrativa, in conformità agli indirizzi di cui alla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012»,

impegna il Governo:

in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi avvenuti in Sardegna il 10 e l'11 ottobre 2018, a valutare di porre in essere tutte le iniziative necessarie a sostenere il settore agricolo ed in particolare quelle afferenti allo stato di emergenza, anche predisponendo un piano per affrontare l'emergenza infrastrutturale, a partire dallo sblocco delle opere già programmate o avviate.

---

**G37.127**

MARINELLO

Il Senato,

premessi che:

nella notte del 3 novembre scorso una pesante ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, in particolar modo sulle zone nord e sud-occidentali dell'isola, colpendo le aree delle provincie di Palermo e Agrigento, causando dodici vittime, un disperso oltre che una serie di inondazioni e numerosi danni ancora non quantificabili;

il provvedimento in esame reca interventi urgenti per fronteggiare nell'immediato situazioni emergenziali derivanti da eventi vari e, in particolare, per il sostegno e la ripresa economica del Comune di Genova in seguito al crollo del ponte Morandi oltre ad altri interventi nei territori dei Comuni interessati da eventi sismici quali i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017 e misure urgenti per gli eventi sismici che hanno coinvolto l'Italia centrale negli anni 2016-2017;

il Capo V del provvedimento in esame prevede ulteriori interventi emergenziali e dispone anche un controllo da parte di una Cabina di regia dello «stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico»;

è importante fronteggiare la situazione d'emergenza verificatasi in Sicilia causata dalle continue piogge torrenziali che, in poche ore, hanno provocato vittime, allagamenti di abitazioni, trasformando le strade in fiumi di acqua e fango;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, congrue misure finanziarie finalizzate alla ricostruzione dei territori danneggiati dall'alluvione che ha coinvolto le zone sud-occidentali della Sicilia al fine di scongiurare l'ulteriore paralisi dei trasporti, delle attività produttive e garantire ai residenti la ripresa della quotidianità.

---

### **G37.128**

SUDANO, FARAONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premessi che:

nel corso del mese di ottobre una vasta area del Calatino in particolare nella provincia di Catania risulta essere stata colpita da una eccezionale

ondata di maltempo che ha fatto registrare considerevoli danni nei comuni di Militello V al di Catania, Scordia, Caltagirone Ramacca ed altre realtà;

anche altre province siciliane hanno subito danni dalle abbondantissime precipitazioni di questi giorni come ad esempio quelle di Ragusa, Siracusa, Enna in particolare nei comuni di Carlentini, Francoforte e Lentini;

particolarmente colpite risultano essere le opere infrastrutturali stradali e compromessa la viabilità minore;

è in corso una quantificazione dei danni in continuo aggiornamento anche per il perdurare delle avverse condizioni meteo;

ingenti risultano essere anche i danni al comparto agricolo ed in particolare per quello agrumicolo;

il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio in data 27 ottobre u.s. si è recato in visita ad alcune realtà danneggiate dal maltempo, ha incontrato i sindaci assicurando adeguata attenzione istituzionale;

il decreto emergenze rappresenta oggettivamente il primo provvedimento utile per affrontare le richiamate criticità e dare risposte alle comunità interessate,

impegna il Governo:

a dichiarare in tempi rapidi lo stato di emergenza per le zone colpite di cui in premessa nonché a prevedere misure di sostegno mediante misure urgenti con l'obiettivo di assicurare interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio nonché di supporto alle attività economiche e ai comparti produttivi danneggiati.

---

## EMENDAMENTI

### 37.0.1

VERDUCCI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, CIRINNÀ, PARENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### **37.0.2**

VERDUCCI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, CIRINNÀ, PARENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-*bis*, 10, 10-*bis* e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti,



tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

---

### **37.0.3**

RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI, URSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 37-bis.**

1. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il personale, individuato ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato con validità al 31 dicembre 2018 è prorogato al 31 dicembre 2019».

---

### **37.0.4**

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 37-bis.**

1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, primo comma, lettera f) e 3, primo comma, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi l) ed m) del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi

di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018»

---

## **Art. 38**

### **38.1**

RUSPANDINI, MAFFONI, NASTRI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

---

## **Art. 39**

### **39.1**

BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato» *con le seguenti:* «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato».

---

## **39.2**

PAGANO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «attivati e intestati», con le seguenti: «attivati o intestati»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «sono versati direttamente», con le seguenti: «possono essere versati direttamente»;*

c) *il comma 6 è soppresso.*

---

## **39.0.1**

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 39-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: "Il comune rilascia il titolo abilitativo previa istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione"».

---

## **39.0.2**

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 45 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e

rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.

Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

### **39.0.3**

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

All'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 11 sostituire le parole: "60 rate" con le seguenti: "120 rate".*

b) *al comma 13 sostituire le parole: "sessanta rate" con le seguenti "120 rate".*

c) *al comma 8 sostituire le parole: "a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020".*

d) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 110 milioni per l'anno 2018, 82 milioni per l'anno 2019 e per 11 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le pre-

dette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

#### **39.0.4**

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 50-*bis*, 1 comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019".

#### **39.0.5**

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: *a*) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; *b*) attività e programmi di promozione turistica e culturale; *c*) attività

di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; *d*) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; *e*) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; *f*) interventi e servizi per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

---

### **39.0.6**

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: *a*) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; *b*) attività e programmi di promozione turistica e culturale; *c*) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; *d*) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; *e*) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; *f*) interventi e servizi per cittadini e imprese.

---

### **39.0.7**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 265 del 14 novembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*.

---

### **39.0.8**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, PARENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Sisma de L'Aquila 2009 - interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)*

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario - nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 - provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

---

### **39.0.9**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Assunzione personale aree terremotate)*

1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

---

### **39.0.10**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila)*

1. Al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza di personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che sta creando gravi rallentamenti alla ricostruzione pubblica nei territori colpiti dall'evento sismico del 2009, è istituita una *taskforce* dedicata. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione di un bando per il reperimento di personale presso altre amministrazioni da trasferire in missione al Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila per un periodo di tempo limitato allo sblocco dei progetti e delle gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 15 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---



**39.0.14**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Conferenza permanente)*

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato "Conferenza permanente". Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, detto organo è istituito e sono adottate le disposizioni relative alla sua composizione e al suo funzionamento».

---

**39.0.16**

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 39-bis.**

*(Assegnazione di spazi finanziari)*

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo

di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

### **39.0.11**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)*

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.

---

### **39. 0.200 (già 39-ter.0.10)**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*octies*, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, dalla legge n. 44 del 2012.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2, 4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre del 2004, n.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente:*  
«Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI  
IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».

---

**39.0.12**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI,  
ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI,  
SUDANO

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

**39.0.13**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI,  
ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI,  
SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 39-bis.**

1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riacertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.

---

**39.0.15**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 39-bis.**

*(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009)*

1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni».

---

**39.0.17**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";*

b) *al comma 4, primo periodo, le parole: "2017" e "2018" sono sostituite, rispettivamente, da: "2018" e "2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020,"».*

---

**39.0.18**

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

---

**39.0.19**

VERDUCCI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, CIRINNÀ, PARENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: "Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle re-

gioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

*a)* nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

*b)* nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

*c)* nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:

"746-*bis*. Le agevolazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

*a)* nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

*b)* nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria,

delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

### **39.0.20**

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. - (*Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016*) - 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altre sì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

---

### **39.0.21**

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.

3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario *ad acta* con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne».

---



## **Art. 39-ter**

### **39-ter.1**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,  
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **39-ter.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **39-ter.3**

PAPATHEU

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016», con le seguenti: «realizzati entro i termini previsti dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».*

---

### **39-ter.4**

PAPATHEU

*Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«e) All'Articolo 1-sexies sopprimere il comma 2».*

---

**39-ter.0.1**

TOFFANIN

*Dopo l'articolo 39-ter, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater**

*(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012)*

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 ° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

**39-ter.0.2**

RICHETTI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater**

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

**39-ter.0.3**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

*(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si

provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° agosto 2012, n. 122.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente:  
«Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI  
IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».*

---

#### **39-ter.0.4**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-quater.**

*(Proroga Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sostituire le parole: "2016", con le seguenti: "2018".

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **39-ter.0.5**

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-quater.**

*(Istituzione di una zona franca nella Regione Veneto)*

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Veneto colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 28 ottobre 2018 per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019.

2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con

decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **39-ter.0.12**

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-quater.**

*(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)*

1. Le previsioni di cui all'articolo 4-*ter*, ivi comprese le indennità e gli oneri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono estese anche a favore dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo impossibilitati o penalizzati a prestare la propria attività a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi in Veneto il 28 ottobre 2018. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

**39-ter.0.200 (già 40-bis.0.10)**

FARAONE, SUDANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-ter.**

*(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)*

1. Le previsioni di sostegno al reddito dei lavoratori previste all'articolo 4-ter, ivi comprese le indennità e gli oneri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono estese anche a favore dei lavoratori impossibilitati o penalizzati a prestare la propria attività a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**39-ter.0.13**

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

*(Misure in materia fiscale per fronteggiare l'alluvione del 28 ottobre 2018 nella Regione Veneto)*

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per

il rimborso a Comuni interessati dagli eventi atmosferici avversi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**39-ter.0.6**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

*(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)*

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

**39-ter.0.7**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

*(Proroga al riconoscimento degli straordinari del personale degli Enti locali)*

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761 1. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* "al 31 dicembre 2019" *sono sostituite dalle seguenti:* "al 31 dicembre 2020";

b) *le parole:* "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" *sono sostituite dalle seguenti:* "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».



*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente:*  
«Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI  
IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».

---

**39-ter.0.16**

IORI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";*

b) *le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».*

---

**39-ter.0.8**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

*(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 comma 722 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti: *3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazione dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non*

oltre il 31 dicembre 2020. 3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente:*  
«Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».

---

### **39-ter.0.9**

MANCA, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-quater.**

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 ° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-*bis*, comma 44, del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

---

**39-ter.0.11**

BIASOTTI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

*(Disposizioni in materia di esenzione in favore delle utenze di immobili oggetto di ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero)*

«1. Al comma 25, articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sostituire il secondo periodo, con il seguente: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, in favore delle utenze di immobili inagibili ubicati nel cratere."».

---

**39-ter.0.14**

BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020".

---

**39-ter.0.19**

COLLINA, BELLANOVA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente comma:

"*a-bis*. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato"».

---

**39-ter.0.15**

COLLINA, BELLANOVA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";*

b) *al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».*

---

**39-ter.0.17**

BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

**39-ter.0.18**

PATRIARCA, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, RICHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-quater.**

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per lo ricostruzione di cui o/l'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dallo legge 1 ° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallo legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

**Art. 040**

**040.1**

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, TARICCO

*All'articolo, premettere i seguenti:*

**«Art. 0.40.**

*(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali)*

1. Al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli immediati interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) per un ammontare pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

b) per un ammontare pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **Art. 0.40-bis.**

*(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## **Art. 40**

### **40.1**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **40.2**

MARCUCCI, MALPEZZI, FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### **«Art. 40.**

*(Ripristino della struttura di missione Casa Italia)*

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".

*b)* il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non diri-



genziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. È lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinqües* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125"».

---

### 40.3

MARCUCCI, MALPEZZI, FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### «Art. 40.

*(Ripristino della "Struttura di missione Casa Italia")*

1. All'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 1 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2018, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

---

#### **40.4**

MARCUCCI, MALPEZZI, FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### **«Art. 40.**

*(Ripristino della "Struttura di missione Italia sicura")*

1. All'articolo 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 3 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

2. All'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 3 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 487, 488 e 489, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

---

#### **40.0.1**

FERRAZZI, MARGIOTTA, SUDANO, FARAONE, MAGORNO, CUCCA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Calabria, Sardegna, Sicilia, nel mese di ottobre 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi da effettuare d'intesa con Regioni e Province.

2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, per interventi di ripristino di manufatti

stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

---

## **Art. 40-bis**

### **40-bis.0.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-ter.**

*(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie)*

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.

2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

**40-bis.0.2**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-ter.**

*(Misure urgenti in favore dei territori della Provincia di Bergamo interessati da gravi eventi atmosferici)*

1. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nella Provincia di Bergamo, in particolar modo nelle località della Valle di Scalve e Val Brembana, sono stanziati a favore della regione Lombardia e degli enti locali interessati, quale contributo statale, sedici milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**40-bis.0.3**

BERARDI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-ter.**

*(Misure urgenti in favore dei territori delle Province di Grosseto e Livorno interessati da gravi eventi atmosferici)*

1. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nelle Province di Grosseto e Livorno, in particolar modo nelle isole di pertinenza, sono stanziati a favore della Regione Toscana e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 8 milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 8 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**40-bis.0.4**

BERARDI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-ter.**

*(Misure urgenti in favore dei territori della Provincia di Grosseto interessati da gravi eventi atmosferici)*

1. Al fine di far fronte ai danni causati all'agricoltura dal maltempo nella Provincia di Grosseto, sono stanziati a favore della Regione Toscana e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 16 milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**40-bis.0.6**

FLORIS, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 40-ter.**

*(Misura urgente in materia di infrastruttura stradale)*

1. Al fine di consentire la più rapida ricostruzione del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari, e collega i comuni di Capoterra e Pula, crollato dopo l'alluvione del 10 ottobre scorso, e per consentire il conseguente ripristino della relativa viabilità, sono stanziati a favore della regione Sardegna e degli enti locali interessati, quale contributo statale, dieci milioni di euro per il 2018».

---

**40-bis.0.5**

FERRO, CAUSIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-ter.**

*(Misure urgenti in favore dei territori delle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza interessati da gravi eventi atmosferici)*

1. Per gli enti locali colpiti dal maltempo nel mese di ottobre 2018, individuati attraverso un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è prevista la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma 3 quantificati in 5 milioni di euro per l'annualità 2018 e 5 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 3.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza.

7. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al comma 6, al fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico è assegnata una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

8. Al Presidente della Regione Veneto sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite per l'attuazione degli interventi loro delegati.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla messa in sicurezza del territorio a seguito del maltempo nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinate a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali interessati spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

11. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

12. Con riferimento al periodo d'imposta 2018, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori della Provincia di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

13. Nei Comuni ricadenti nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, individuati secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a partire dal 1° dicembre 2018 sono sospesi fino al 31 luglio 2019:

*a)* i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

*b)* i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

*c)* il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

*d)* l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

*e)* il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

*f)* le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

*g)* il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

*h)* il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

*i)* il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

*l)* i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati



1 e 2 (257), per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

13. All'onere di cui al comma 13, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **40-bis.0.7**

SUDANO, FARAONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 40-ter.**

*(Istituzione di una zona franca nella Regione Sicilia)*

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Sicilia colpita dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 per i quali è stata richiesta la dichiarazione di stato di emergenza dalla Regione Sicilia, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019.

2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sicilia e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**40-bis.0.8**

SUDANO, FARAONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 40-ter.**

*(Misure in materia fiscale per fronteggiare gli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2018 nella Regione Sicilia)*

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 nella Regione Sicilia, a decorrere dall'anno d'imposta in corso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso a Comuni interessati dagli eventi calamitosi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti agli eventi, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ai danni subiti, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, ne alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **40-bis.0.9**

SUDANO, FARAONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-ter.**

1. A seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Presidente della Regione, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi, da effettuare d'intesa con Regioni e Province.

2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento dei danni alle unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

---

## **Art. 41**

### **41.2**

RENZI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **41.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **41.4**

MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **41.5**

LONARDO, DE SIANO, CALIENDO, VITALI, CARBONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 41.6

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, CIAMPOLILLO, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 41.7

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, AUDDINO, NATURALE, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura».

---

#### 41.8

LOREFICE

*Al comma 1, sostituire le parole da «1. Al fine di superare» fino a «almeno una volta l'anno» con le seguenti: «Ai fini dell'utilizzo del prodotto del trattamento dei fanghi di depurazione in agricoltura i limiti dell'Allegato 1B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 sono modificati e integrati dalle tabelle di cui all'Allegato 1 del presente decreto».*

*Conseguentemente aggiungere l'Allegato 1 al presente decreto.*

Allegato 1

Tabella 1 - Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i prodotti derivanti dal trattamento dei fanghi di depurazione idonei all'utilizzo in agricoltura

Parametro	Unità di misura	Valore limite su prodotto del trattamento del fango
-----------	-----------------	---

pH		5,5≤pH≤10
Arsenico	mg/kg ss	≤10
Cadmio	mg/kg ss	≤20
Cromo totale	mg/kg ss	≤750
Mercurio	mg/kg ss	≤10
Nichel	mg/kg ss	≤300
Piombo	mg/kg ss	≤750
Rame	mg/kg ss	≤1.000
Zinco	mg/kg ss	≤2500
Acenaftene	mg/kg ss	Σ<6
Benzo[a]antracene	mg/kg ss	
Benzo[b]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[j]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[k]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[a]pirene	mg/kg ss	
Benzo[e]pirene	mg/kg ss	
Benzo[j,l,i]perilene	mg/kg ss	
Crisene	mg/kg ss	
Dibenzo[a,h]antracene	mg/kg ss	
Indeno[1,2,3-c,d]pirene	mg/kg ss	
Fenantrene	mg/kg ss	
Fluorene	mg/kg ss	
Fluorantene	mg/kg ss	
Pirene	mg/kg ss	
PCB-28	mg/kg ss	Σ<0,8
PCB-52		
PCB-77		
PCB-81		
PCB-95		
PCB-99		
PCB-101		
PCB-105		
PCB-110		
PCB-114		
PCB-118		
PCB-123		

PCB-126		
PCB-128		
PCB-138		
PCB-146		
PCB-149		
PCB-151		
PCB-153		
PCB-156		
PCB-157		
PCB-167		
PCB-169		
PCB-170		
PCB-177		
PCB-180		
PCB-183		
PCB-187		
PCB-189		
PCDD/PCDF	ng TEQ/kg ss	<50
AOX Lindano		
AOX Endosulfan		
AOX Tricloroetilene	mg/kg ss	$\Sigma$ <500
AOX Tetracloroetilene		
AOX Clorobenzeni		
DEHP Bis(2-etilesil)ftalato	mg/kg ss	<100
Nonilfenolo	mg/kg ss	$\Sigma$ <50
Nonilfenolo monoetossilato	mg/kg ss	
Nonilfenolo dietossilato	mg/kg ss	
Idrocarburi (C10 ÷ C40)	mg/kg ss	$\leq$ 1.000
Salmonelle	MPN/g ss	<100
Coliformi fecali	MPN/g ss	<10.000
Carbonio organico	% ss	>20
Azoto totale	% ss	>1,5
Fosforo totale	% ss	>0,4

Tabella 2 - Metodi per le analisi

Parametro	Unità di misura	Valore limite su prodotto del trattamento del fango
pH		$5,5 \leq \text{pH} \leq 10$

Arsenico	mg/kg ss	≤10
Cadmio	mg/kg ss	≤20
Cromo totale	mg/kg ss	≤750
Mercurio	mg/kg ss	≤10
Nichel	mg/kg ss	≤300
Piombo	mg/kg ss	≤750
Rame	mg/kg ss	≤1.000
Zinco	mg/kg ss	≤2500
Acenaftene	mg/kg ss	Σ<6
Benzo[a]antracene	mg/kg ss	
Benzo[b]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[j]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[k]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[a]pirene	mg/kg ss	
Benzo[e]pirene	mg/kg ss	
Benzo[j,l,i]perilene	mg/kg ss	
Crisene	mg/kg ss	
Dibenzo[a,h]antracene	mg/kg ss	
Indeno[1,2,3-c,d]pirene	mg/kg ss	
Fenantrene	mg/kg ss	
Fluorene	mg/kg ss	
Fluorantene	mg/kg ss	
Pirene	mg/kg ss	
PCB-28	mg/kg ss	Σ≤0,8
PCB-52		
PCB-77		
PCB-81		
PCB-95		
PCB-99		
PCB-101		
PCB-105		
PCB-110		
PCB-114		
PCB-118		
PCB-123		
PCB-126		



PCB-128		
PCB-138		
PCB-146		
PCB-149		
PCB-151		
PCB-153		
PCB-156		
PCB-157		
PCB-167		
PCB-169		
PCB-170		
PCB-177		
PCB-180		
PCB-183		
PCB-187		
PCB-189		
PCDD/PCDF	ng TEQ/kg ss	<50
AOX Lindano		
AOX Endosulfan		
AOX Tricloroetilene	mg/kg ss	$\Sigma < 500$
AOX Tetracloroetilene		
AOX Clorobenzeni		
DEHP Bis(2-etilesil)ftalato	mg/kg ss	<100
Nonilfenolo	mg/kg ss	
Nonilfenolo monoetossilato	mg/kg ss	$\Sigma < 50$
Nonilfenolo dietossilato	mg/kg ss	
Idrocarburi (C10 ÷ C40)	mg/kg ss	$\leq 1.000$
Salmonelle	MPN/g ss	<100
Coliformi fecali	MPN/g ss	<10.000
Carbonio organico	% ss	>20
Azoto totale	% ss	>1,5
Fosforo totale	% ss	>0,4

#### **41.9**

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, CIAMPOLILLO, AUDDINO, NATURALE, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

*Al comma 1, dopo le parole: «continuano a valere,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi, durante il quale il Governo provvederà a legiferare in maniera organica ed adeguata sul tema,».*

---

#### **41.10**

MARTELLI

*Al comma 1, dopo le parole «(C10-C40)» inserire le seguenti: «eccetto tutti gli idrocarburi con almeno un anello aromatico».*

*Conseguentemente, sostituire le parola da: «per» fino alla fine del periodo con le seguenti:*

*«Per le seguenti categorie di composti: idrocarburi con almeno un anello aromatico (IPA e benzene), Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF), Policlorobifenili (PCB), Toluene, Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI, i limiti per l'utilizzo in agricoltura sono fissati a zero».*

---

#### **41.11**

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, CIAMPOLILLO, AUDDINO, NATURALE, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «≤1.000 (mg/kg tal quale)» con le seguenti: «≤450 (mg/kg sostanza secca)»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MATTM incarica un Ente Pubblico di Ricerca altamente qualificato della messa a punto di un nuovo metodo analitico ufficiale, specifico per gli idrocarburi di origine minerale C10 - C40, nonché di uno studio sulle concentrazioni di tali composti riscontrabili con il nuovo metodo in campioni rappresentativi delle realtà nazionali».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «il limite di 1000 mg/kg tal quale» con le seguenti: «il limite di 50 mg/kg sostanza secca».*

---

#### **41.12**

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, CIAMPOLILLO, AUDDINO, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «≤1.000 (mg/kg tal quale)» con le seguenti: «≤500 (mg/kg sostanza secca)»;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MATTM incarica un Ente Pubblico di Ricerca altamente qualificato della messa a punto di un nuovo metodo analitico ufficiale, specifico per gli idrocarburi di origine minerale C100 - C40, nonché di uno studio sulle concentrazioni di tali composti riscontrabili con il nuovo metodo in campioni rappresentativi delle realtà nazionali».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «il limite di 1000 mg/kg tal quale» con le seguenti: «il limite di 500 mg/kg sostanza secca».*

---

#### **41.13**

LOREFICE

*Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire le parole: «tal quale» con le seguenti: «sostanza secca (SS)».*

---

#### **41.14**

DE BONIS, FATTORI, AGOSTINELLI, CIAMPOLILLO, AUDDINO, TRENTACOSTE, GRANATO, MARILOTTI, RICCIARDI, ANGRISANI, DE FALCO, ROMAGNOLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «PCDDIPCDF + PCB DL 425 (ng WHO-TEQ/kg SS)» con le seguenti: «PCDDIPCDF + PCB DL 41 (ng WHO-TEQ/kg SS)».*

---

#### **41.15**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le concentrazioni massime dei metalli pesanti di cui all'allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 vengono così modificate: Cadmio 5 (mg/kg SS), mercurio 3 (mg/kg SS), nichel 150 (mg/kg SS), piombo 200 (mg/kg SS), rame 600 (mg/kg SS) zinco 1700 (mg/kg SS).

---

#### **41.16**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro il 31 gennaio 2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad adottare una nuova disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva UE 2018/850»

---

#### **41.17**

LOREFICE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente di posizione, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio decreto delinea i limiti delle sostanze inquinanti presenti nel prodotto dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura, tenuto conto dello stato dell'arte e delle conoscenze in materia di salute e delle tecnologie disponibili».

---

#### **41.18**

PAPATHEU

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad approvare, entro 90 giorni, una disciplina di riordino e aggiornamento del decreto legislativo n. 99 del 1992, che contempli la revisione delle soglie di concentrazione vigenti per la presenza di contaminanti nei fanghi ai fini del giudizio di idoneità all'impiego in agricoltura, e la individuazione di soglie per i composti e le classi di composti attualmente non considerati, incluse le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Il provvedimento dovrà anche revisionare la normativa che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto per i fanghi avviati a trattamento chimico di stabilizzazione con trasformazione in gessi di defecazione per uso agricolo».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

#### **G41.100**

MOLLAME, MORONESE, FATTORI, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

nell'ambito della individuazione di limiti su alcune sostanze, l'articolo 41 del provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti per superare la situazione di criticità nella gestione dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue ciò nelle more di una revisione completa ed organica della normativa per il settore;

è necessario che tale legislazione specifica sui fanghi sia adottata con la massima sollecitudine nel rispetto degli obblighi comunitari di notificazione:

l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere condotta in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, così come previsto dalla specifica legislazione di settore;

osservato che:

risulta legittima la preoccupazione delle comunità locali interessate da una ipertrofica e non sostenibile utilizzazione dei fanghi sui terreni, se condotta al di fuori di ogni limite o controllo, atteso che i fanghi in parola devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno ai sensi della disciplina vigente di settore;

considerato, in fine, che:

l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante «Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» riserva allo Stato il compito di promuovere e organizzare la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative finalizzate alla costituzione di una banca dati presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di raccogliere e gestire tutti i dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati in modo da assicurare la massima trasparenza e completezza del dato al fine di assumere interventi atti ad evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo.

---

## **G41.101**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 909 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

l'articolo 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione) stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n.99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C 1 0-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

nel corso dell'esame in sede referente, presso la Camera dei deputati, sono state introdotte ulteriori eccezioni per la presenza di determinate

sostanze nei fanghi, per le quali viene indicato il limite da non superare. L'articolo 41 al fine di definire l'ambito di applicazione della nonna, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 99 del 1992 (recante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»);

la finalità di tale articolo, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006)<sup>22</sup> e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

tuttavia, la disposizione contenuta nel citato articolo 41 stabilisce una eccezione in merito al parametro relativo agli idrocarburi C 10-C40, pari ad un limite di 1.000 mg/kg tal quale, valore che si intende comunque rispettato se la ricerca dei *marker* di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272 del 2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP), come specificato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

nel corso dell'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza delle seguenti sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura. Si tratta, in particolare, di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio e Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 \_6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL \_S25 (ng WHOTEQ/Kg SS), PCB \_0,8 (mg/kg SS), Toluene \_100 (mg/kg ss), Selenio \_10 (mg/kg SS) e Berillio \_S2 (mg/kg SS), Arsenico 20 (mg/kg SS), Cromo totale 200 (mg/kg SS), Cromo VI 2 (mg/kg SS). A tale fine, la norma richiede inoltre il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL;

considerato che:

il tema dei fanghi, per la sua complessità e delicatezza, è un tema estraneo al decreto in esame, che aumenta enormemente i limiti di idrocarburi pesanti C10 C40 nei fanghi di depurazione, sia civili che produttivi ( dunque industriali) che possono essere sparsi sui suoli agricoli;

il programma di Governo prevede: «Interventi normativi per semplificare e tutelare maggiormente la gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali», non è previsto, però, da nessuna parte che si debbano innalzare i limiti per tutelare lo smaltimento dei fanghi, correndo il rischio di provocare disastri ambientali;

in realtà, si tratta di un aumento che, rapportato ai limiti di idrocarburi previsti per i fanghi industriali tossici da portare in discarica, è almeno 10 volte superiore, sia per pericolosità che per tossicità, ed ecco perché, a livello europeo è obbligatoria la richiesta di applicare il principio di precauzione al fine di evitare la contaminazione dei cibi. Principio da applicare perché da 30 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità - e non opinioni di uno scienziato qualsiasi - stabilisce che tutti i composti già previsti dal codice dell'ambiente (13 cancerogeni, 10 probabili cancerogeni, 24 possibili cancerogeni), presi a riferimento dai giudici, devono essere evitati;

al riguardo, l'articolo 41 non fornisce una valutazione dei rischi sulla salute e sull'ambiente derivante da un innalzamento dei limiti, né riporta una valutazione del potenziale effetto sinergico dei diversi composti, riconosciuto a livello scientifico internazionale, dove gli effetti delle miscele potenziano quelli dei singoli composti, e molti dei composti dell'elenco sono riconosciuti dall'Environmental Protection Agency americana nella lista degli Interferenti endocrini;

anche la direttiva del Consiglio europeo del 12 giugno 1986 è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando la corretta utilizzazione di questi fanghi. Molte di queste sostanze sono molecole stabili che si accumulano nel suolo e nelle falde acquifere e non basta l'aratura per attenuare la contaminazione;

l'articolo 41 non prevede nessun test di fitotossicità, non indica quali siano i suoli idonei allo smaltimento, le condizioni ambientali del suolo (ph, umidità, temperatura, potenziale Redox, età), la reattività dei costituenti del terreno, la distanza dalle strade, da corsi d'acqua e le pendenze dei terreni;

il decreto serve per giurigare a una soluzione in emergenza, che non dovrebbe essere definitiva. Pur tuttavia il grande limite del decreto è che non si assegna un termine per affrontare questa emergenza, né si chiede un parere aggiornato all'Istituto Superiore di Sanità, in quanto quello precedente del 14 marzo scorso era limitato ai soli parametri microbiologici e non a quelli tossicologici;

la norma dell'articolo 41 mette a rischio sia la salute pubblica che la qualità ambientale dei suoli agricoli. Il Principio di precauzione e di chi inquina paga l'articolo 178 decreto legislativo n. 152 del 2006 risulta disatteso;



il Codice dell'Ambiente, invece, prevede che un rifiuto pericoloso vada smaltito in discarica, sostenendone i relativi costi. Il principio «chi inquina, paga» è contemplato dall'articolo 174 - ex articolo 130/R - del Trattato CE ed impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione;

con l'approvazione definitiva di questa norma si avrebbe il seguente paradosso: per conferire i fanghi da depurazione in discarica il limite previsto è 500 mg di idrocarburi per chilo mentre, con l'attuale disposizione prevista nel decreto «Genova e altre emergenze», per utilizzare fanghi con le stesse sostanze inquinanti sui suoli agricoli i limiti diventano 1000 mg per kg riferiti, però, non alla «sostanza secca» ma al «tal quale». Il che significa un valore che in termini di sostanza secca oscilla da 5000 a 8000 mg/kg, vale a dire valori prossimi ai livelli desiderati dalla Regione Lombardia, ottenuti in modo da poter bypassare i pronunciamenti della magistratura. Il «tal quale» così riportato non fissa i quantitativi massimi di fanghi in materia secca che le disposizioni comunitarie prevedono espressamente per gli Stati membri. Sarebbe infatti opportuno chiedere a chi produce tali fanghi di ridurre gli inquinanti con processi tecnologici, come succede già in altre parti d'Europa, come per esempio in Svizzera, in Austria e in molte altre regioni della Germania, dove è vietato lo spandimento di questi fanghi tossici;

tenuto conto che:

dalle problematiche evidenziate, si ritiene molto limitante per quanto riguarda l'effettiva tutela della salute pubblica, il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL. Si ritiene che tutti i parametri strategici devono essere monitorati nei suoli ove i fanghi vengono sversati ogni 4 mesi. Questo anche in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei fanghi sparsi;

inoltre l'articolo 3, lettera c) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», recita: «È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'articolo 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: ... non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale»;

la sentenza del TAR Lombardia Milano, Sezione III 20 luglio 2018, n. 1782, al punto 22 specifica che: «... possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra»;

si ricorda che l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma che si pone come obiettivo l'eliminazione e la diminuzione de Il

'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs) tra i quali diossine, benzofurani, policlorobifenili e IPA, che potranno essere sparsi sui suoli agricoli;

nell'articolo 41 del decreto «Genova e altre emergenze» si tiene a sottolineare infine come non sia specificato il riferimento ai soli fanghi di origine civile e agroalimentare, come affermato dal Ministro, come sarebbe naturalmente doveroso viste le differenti caratteristiche di pericolosità rispetto a quelli industriali,

impegna il Governo:

ad effettuare le necessarie correzioni del decreto in oggetto per evitare la distribuzione di idrocarburi e altre sostanze nocive nei terreni agricoli, anche armonizzando la misurazione degli idrocarburi in sostanza secca;

ad agire per la definizione di limiti guida nazionali per individuare e monitorare l'inquinamento dei suoli agricoli in particolare in coincidenza con lo spandimento di fanghi;

a definire un periodo limite per l'emergenza;

a destinare nel periodo di emergenza lo spargimento su terreni non coltivati per la produzione di derrate alimentari;

ad incaricare al più presto una commissione specifica multidisciplinare di esperti che predisponga una normativa adeguata sul tema, visto il quadro gravissimo che abbiamo di fronte, che mette in serio rischio i nostri suoli, le nostre acque superficiali e sotterranee, il nostro cibo, la nostra salute.

---

## **G41.102**

NUGNES, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato s al titolo V della parte IV del codice ambiente ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura;

considerato che:

il Ministero dell'ambiente, persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I Be II B al decreto legislativo n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2018;

la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'A.C. 1201, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera *b*);

tale norma, difatti delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera *b*) punto 4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

in inverno, da dicembre a febbraio, lo spandimento di fanghi in agricoltura è vietato, per cui essi sono accumulati nei depositi, per essere usati in enormi quantità a marzo 2019;

è necessario rimediare al meccanismo in base al quale i fanghi, pur rimanendo tossici, cessano di essere rifiuti a seguito della conversione in gessi, con la conseguenza che, in ossequio alla normativa vigente, possono essere utilizzati a discrezione e senza limiti;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;

ad assumere iniziative per l'elaborazione di criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli con particolare riferimento ai gessi e carbonati di defecazione e a fertilizzanti critici come l'agriges e gli idrolizzati proteici animali;

ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sul sito web dell'Ispra in modo che siano facilmente accessibili, costantemente aggiornati e di pronto utilizzo da parte del pubblico e degli operatori del settore;

ad assumere iniziative per definire criteri di tutela delle matrici ambientali che prevedano:

*a)* monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;

*b)* realizzazione di mappe aggiornate in relazione alla presenza di inquinanti normati ed emergenti (pesticidi, farmaci, sostanze di utilizzo industriale);

*c)* interruzione dello spandimento di specifiche sostanze in aree impattate al suolo o in falda dalle medesime e sostanze (ad esempio nitrati);

a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria;

ad assumere iniziative per evitare il «turismo dei rifiuti speciali» verso aree già impattate, in particolare in caso di sospetta contaminazione da sostanze pericolose come le sostanze perfluoroalchiliche;

ad assumere iniziative per destinare opportuni finanziamenti agli studi scientifici in merito agli effetti ambientali e sanitari delle sostanze perfluoroalchiliche e agli effetti ambientali delle nuove molecole a catena corta proposte nelle attività produttive;

ad assumere iniziative per destinare finanziamenti alla bonifica delle aree impattate e alla fornitura di acqua di qualità adeguata alla popolazione interessata;

a promuovere lo studio della filiera inquinante da sostanze perfluoroalchiliche in particolare in merito a fanghi, digestati da impianti a biogas, manifatture, in modo da tracciare con precisione la diffusione degli inquinanti e da ridurre gli impatti;

ad assumere iniziative per effettuare verifiche del rispetto della normativa e prevedere l'immediata interruzione dello spandimento di digestati

da impianti a biogas che utilizzino con matrice rifiuti speciali, siero di latte, sottoprodotti di origine animale (SOA), fertilizzanti come l'idrobios e altri, potenzialmente contaminati da sostanze perfluoroalchiliche ed evitare che si protragga la gestione dei percolati di discarica senza misurare il contenuto Pfas e l'eventuale loro smaltimento non in sicurezza;

ad approvare, entro 90 giorni, una disciplina di riordino e di aggiornamento del decreto legislativo n. 99 del 1992 che contempra la revisione delle soglie di concentrazione vigenti per la presenza di contaminanti nei fanghi, ai fini del giudizio di idoneità all'impiego in agricoltura, nonché l'individuazione di soglie per i composti e le classi di composti attualmente non considerati inclusi nelle sostanze perfluoroalchiliche (PF AS). Il provvedimento dovrà anche revisionare la normativa che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto per i fanghi avviati a trattamento chimico di stabilizzazione con trasformazione in gessi di defecazione per uso agricolo.

### **G41.103**

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del codice

ambiente ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura;

considerato che:

il Ministero dell'ambiente, persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I B e II B al decreto legislativo, n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2018;

la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'A.C. 1201, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera *b*);

tale norma, difatti delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera *b*) punto 4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi rapidi al fine di evitare il ripresentarsi di future emergenze ed eventuali minacce per l'ambiente e la salute umana, iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per l'elaborazione dei criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli;

ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sui siti istituzionali degli enti preposti;

a valutare l'opportunità di definire i criteri di tutela delle matrici ambientali con i monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, di prevedere che lo spandimento dei fanghi sia limitato ai terreni agricoli non destinati alla produzione vegetale a scopo alimentare;

a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria.

---

#### **G41.104**

LOREFICE

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti al fine di superare la situazione di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione intervenendo sui limiti di inquinanti fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

premessi, inoltre, che:

l'articolo 1 del citato decreto legislativo prevede che l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere condotta in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;

considerato che:

tali fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura solo a seguito di opportuno trattamento volto a limitare la presenza di sostanze nocive degli stessi,

considerato, inoltre, che:

la legislazione in materia, sia italiana che comunitaria risale ormai a oltre 20 anni fa e quindi non tiene conto delle evoluzioni intervenute in materia sanitaria e tecnologica nel corso del tempo;

impegna il Governo:

ad adottare in tempi rapidi un provvedimento di revisione organica della materia che identifichi limiti univoci, misurati sulla sostanza secca, che tenga conto delle evoluzioni intervenute negli anni per evitare gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo derivanti dall'utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura non opportunamente trattati.

---

**G41.105**

D'ARIENZO, FERRARI, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 909, recante conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

premesso che:

l'articolo 41 del decreto-legge in conversione, che reca disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, nel breve periodo tampona l'emergenza venutasi a creare a seguito della sentenza TAR Lombardia del 20 luglio scorso;

con l'articolo 41 non viene rivista la datata disciplina relativa ai fanghi di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992, che necessita di introdurre parametri più restrittivi anche per gli altri contaminanti (metalli pesanti) già disciplinati e, soprattutto, per i contaminanti attualmente non disciplinati (molecole organiche tossiche, IPA, farmaci, diossine e furani, ecc.), come peraltro previsto dallo schema di decreto ministeriale che rivedeva quei limiti - contenuti nell'Allegato del decreto legislativo n. 99 del 1992 - da tempo in discussione, e sul quale anche la Conferenza Stato-Regioni aveva dato parere favorevole lo scorso 1° agosto;

il provvedimento d'emergenza consente sì di riprendere gli spandimenti di fanghi idonei all'uso in agricoltura, ma non affronta la complessiva riforma e aggiornamento della disciplina recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992;

impegna il Governo,

a procedere in tempi rapidi alla revisione della normativa di cui in premessa al fine di:

- renderla corrispondente con le esigenze in essere;

- estendere le procedure di controllo e tracciatura attualmente previste per i fanghi di depurazione in quanto classificati 'rifiuti', anche ai cosiddetti 'gessi di defecazione', che altro non sono che un prodotto di un trattamento di sanificazione dei fanghi (con calce e acido solforico e/o altri reagenti e additivi), trattamento che però in alcun modo risolve né le problematiche di possibile contaminazione, né quelle sanitarie e di molestie olfattive che si riscontrano nella loro applicazione;

- al fine di qualificare l'intera filiera depurazione-fanghi-suolo, definire percorsi che premiano innovazioni e miglioramenti nei processi di ot-



tenimento e lavorazione dei fanghi ai fini del miglior destino possibile, anche in ottica di economia circolare;

- migliorare il sistema dei controlli, che sono spesso scarsi e poco efficaci per mancanza di risorse e personale delle strutture pubbliche competenti.

---

## **G41.106**

D'ARIENZO

Il Senato,

premesso che,

l'art. 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, è un provvedimento che, nel breve periodo, tampona l'emergenza venutasi a creare a seguito della sentenza TAR Lombardia del 20 luglio scorso,

il provvedimento non rivede la datata disciplina relativa ai fanghi (DM 99 del 1992), che richiede di introdurre parametri più restrittivi anche per gli altri contaminanti (metalli pesanti) già disciplinati e, soprattutto, per i contaminanti attualmente non disciplinati (molecole organiche tossiche, IPA, farmaci, diossine e furani, ecc.), come peraltro previsto dal testo da tempo in discussione e approvato anche dalle regioni in sede di Conferenza Unificata lo scorso 1° agosto;

il provvedimento d'emergenza consente sì di riprendere gli spandimenti di fanghi idonei all'uso in agricoltura, ma non affronta una disciplina di complessiva riforma e aggiornamento del DM 99/92,

impegna il Governo,

a rivedere la normativa in premessa al fine di:

- 1) renderla corrispondente alle esigenze in essere;
- 2) estendere le procedure di controllo e tracciatura attualmente previste per i fanghi di depurazione in quanto classificati 'rifiuti', anche ai cosiddetti 'gessi di defecazione', che altro non sono che un prodotto di un trattamento di sanificazione dei fanghi (con calce e acido solforico e/o altri reagenti e additivi), trattamento che però in alcun modo risolve né le problematiche di possibile contaminazione, né quelle sanitarie e di molestie olfattive che si riscontrano nella loro applicazione;
- 3) per qualificare l'intera filiera depurazione-fanghi-suolo, definire percorsi che premino innovazioni e miglioramenti nei processi di ottenimento e lavorazione dei fanghi ai fini del miglior destino possibile, anche in ottica di economia circolare;

4) migliorare il sistema dei controlli, che sono spesso scarsi e poco efficaci per mancanza di risorse e personale delle strutture pubbliche competenti.

---

**G41.107**

NASTRI, RUSPANDINI, MAFFONI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MARSILIO, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre, disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione per superare situazioni di criticità, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

una situazione altrettanto critica, creatasi a seguito della sentenza del Consiglio di stato Sez. IV, n. 1229 del 28 febbraio 2018, è quella relativa ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilancio delle autorizzazioni che le regioni hanno la facoltà di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali;

il principio del «caso per caso», dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, salvi i casi in cui la cessazione della qualifica di rifiuto è disciplinata da norma europee o nazionali, ha consentito il raggiungimento di importanti risultati nel settore del recupero di materia dai rifiuti;

tale principio è alla base di molteplici autorizzazioni rilasciate dalle regioni agli operatori e, visto il tenore della citata sentenza, tali autorizzazioni rischiano di non essere rinnovate e comunque considerate illegittime, con rilevanti e negative conseguenze sul ciclo dei rifiuti e sui costi degli operatori già autorizzati;

negando che i criteri per «*l'end of waste*» possano essere definiti in autorizzazione, il Consiglio di Stato paralizza, di fatto, qualsiasi attività di recupero in procedura ordinaria che non rientri in quelle già oggetto di disciplina europea o nazionale, tant'è che, allo scadere delle autorizzazioni uniche per il trattamento dei rifiuti e delle autorizzazioni integrate ambientali, gli impianti esistenti non potranno più trasformare i rifiuti in prodotti o in materie prime;

secondo l'Unione delle imprese di settore l'impossibilità per gli impianti di riciclo di trasformare i flussi di rifiuti non ancora regolamentati in «*end of waste*» limiterà drasticamente gli sbocchi di mercato per quanto riciclato. Centinaia di impianti che oggi riciclano rifiuti grazie ai criteri «EoW» stabiliti nei provvedimenti autorizzativi dalle autorità locali - che ora potrebbero non rinnovarli o addirittura revocarli in autotutela - rischiano di subire il

blocco delle attività svolte: un vero e proprio macigno sulla strada del reale sviluppo dell'economia circolare italiana,

impegna il Governo,

a valutare gli effetti applicativi della normativa vigente in materia di autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti agli operatori in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto e, se del caso, ad assumere opportune iniziative, anche a carattere normativo, volte a fare chiarezza.

---

#### **G41.108**

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il provvedimento in commento non risponde in maniera adeguata alle richieste dei territori per il superamento di alcune gravi emergenze che si sono verificate, a partire dalle disposizioni urgenti per la città di Genova e, nello stesso tempo, è stato utilizzato come contenitore di «misure urgenti» valutate in modo superficiale, come nel caso di quelle sulla gestione dei fanghi di depurazione introdotte con l'articolo 41;

con l'articolo 41 si affronta il tema e le criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, senza procedere ad una revisione organica della normativa di settore, stabilendo delle eccezioni nell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione per gli idrocarburi (C10-C40), con valori molto superiori a quelli previsti dalle norme vigenti;

la giurisprudenza, con la sentenza del Tar della Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 27958 del 6 giugno 2017, ha già chiarito che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, si applica la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

in particolare, la citata pronuncia del TAR ha annullato gli effetti della deliberazione della Giunta regionale lombarda (n. 7076 dell'11 settem-

bre 2017 e relativo allegato 1) che aveva, tra l'altro, introdotto un limite decisamente più permissivo di 10.000 mg/kg di sostanza secca per gli idrocarburi pesanti, che aveva portato numerosi comuni lombardi a ricorrere al tribunale amministrativo;

le norme suddette superano, quindi, gli effetti della pronuncia del Tar della Lombardia creando perplessità e preoccupazioni sui possibili rischi di contaminazione ecologica ed alimentare; l'agricoltura italiana è infatti un settore basato sempre più sulla qualità e sull'eccellenza qualificata delle produzioni; in tale ottica un utilizzo massiccio dei fanghi di depurazione potrebbe mettere a rischio falde acquifere e dei suoli e quindi una futura conversione al biologico;

l'articolo 41 non tiene conto nemmeno del lavoro del Parlamento che, con l'articolo 14 della Legge di delegazione europea 2018, sta recependo la direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

nello specifico la lettera *b*) dell'articolo 14 prevede l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi (anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992) al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica nel rispetto di una serie di indicazioni tra cui quella di adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti, di garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente e di prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;

alla luce di quanto esposto appare quindi urgente - insieme alla urgenza di individuare ed uniformare la normativa sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura su tutto il territorio nazionale anche nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie - un serio approfondimento circa i limiti di ammissibilità delle sostanze nocive sui suoli anche al fine di tutelare il vasto e differenziato patrimonio agroalimentare di qualità del nostro paese,

impegna il Governo,

a integrare il percorso di revisione delle norme sul riutilizzo in sicurezza dei fanghi da depurazione in agricoltura, coinvolgendo direttamente gli enti scientifici preposti, le Regioni, gli enti territoriali e le associazioni agricole ed ambientaliste, al fine di promuovere una tutela efficace ed uniforme del territorio nazionale dell'agricoltura di qualità, dei consumatori e dell'ecosistema, nel pieno rispetto delle norme presenti nella Direttiva (UE) 2018/850.

## EMENDAMENTI

### 41.0.1

NASTRI, MAFFONI, RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 41-bis.

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1».

---

### 41.0.2

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 41-bis.

*(Disposizioni urgenti sul riciclo dei rifiuti)*

1. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri specifici di cui al medesimo comma possano essere stabiliti caso per caso, nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1, in sede di autorizzazione ambientale da parte delle Regioni o delle Provin-

ce su delega delle Regioni, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate, ove conformi alle condizioni di cui al medesimo comma 1».

---

## **Art. 42**

### **42.0.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico)*

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.

2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle *task force* regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle *task force* regionali. 5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**42.0.200 (già 42-bis.0.1)**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico)*

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.

2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle *task force* regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle *task force* regionali.

5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

## **Art. 42-bis**

### **42-bis.0.2**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 42-ter.**

*(Misure per incentivare interventi di valutazione sulla staticità degli edifici e prevenzione del rischio sismico)*

1. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

"1-*octies*. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati e 'A' e 'B' al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di un tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con 'metodo convenzionale' e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con 'metodo semplificato'".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».



## **Art. 43**

### **43.2**

DE BONIS

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 43-bis**

### **43-bis.1**

BIASOTTI, BERUTTI, MALLEGNI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Per gli anni 2020 e», con le seguenti: «Con decorrenza dall'autorizzazione del trattamento di cui all'articolo 44 e fino al».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire le parole: «16 milioni di euro per ciascuno degli anni», con le seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,»;*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «16 milioni di euro per ciascuno degli anni», con le seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,».*

---

## Art. 44

### 44.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e della Regione interessata», inserire le seguenti: «nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori».*

---

### 44.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è concesso, con medesima durata massima e con medesime modalità, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° giugno 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. La misura di integrazione salariale decorre dalla data di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.

1-ter. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale di cui al comma 1-bis, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il predetto periodo.

1-quater. Per i soli casi di cui al comma 1-bis, è riconosciuta, a domanda, l'esenzione dal versamento della somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater quantificati in 18 milioni di euro per il 2018 e 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

#### 44.3

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta entro il 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

#### 44.4

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecu-

zione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

#### **44.5**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi».

---

### **Art. 44-ter**

#### **44-ter.1**

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2-*bis*», sostituire le parole: «dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti», con le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».*

---